



Piano Comunale delle Coste  
**MANFREDONIA**

*Sindaco*

**Angelo Riccardi**

*Assessore al Bilancio e Patrimonio*

**Pasquale Rinaldi**

*Assessore alla Pianificazione Urbanistica e*

*Assetto del Territorio*

**Matteo Clemente**

*Responsabile Unico del Procedimento*

**Ciro Salvemini**

*Ufficio di Piano*

**Anna Lauriola**

*Consulenza tecnico scientifica*

**DICAR Politecnico di Bari**

*Responsabile scientifico*

**Leonardo Rignanese**

*Coordinamento*

**Silvana Milella**

*Gruppo di lavoro*

**Marco Degaetano**

**Marco Lucafò**

*Collaboratori*

**Vincenzo Lobasso**

**Francesca Greco**

**Francesca Tribuzio**

*Consulente aspetti geomorfologici*

**Vincenzo Iurilli**


*VAS*

**Gianluca Andreassi**

# Norme Tecniche di Attuazione

Città di  
Manfredonia





*Sindaco*  
Angelo Riccardi

*Assessore al Bilancio e Patrimonio*  
Pasquale Rinaldi

*Assessore alla Pianificazione Urbanistica e Assetto del Territorio*  
Matteo Clemente

*Responsabile Unico del Procedimento*  
Ciro Salvemini

*Ufficio di Piano*  
Anna Lauriola

*Consulenza tecnico scientifica*  
dICAR Politecnico di Bari

*Responsabile scientifico*  
Leonardo Rignanese

*Coordinamento*  
Silvana Milella


*Gruppo di lavoro*  
Marco Degaetano  
Marco Lucafò

*Collaboratori*  
Vincenzo Lobasso  
Francesca Greco  
Francesca Tribuzio

*Consulente aspetti geomorfologici*  
Vincenzo Iurilli

*VAS*  
Gianluca Andreassi

febbraio 2015



*Legge regionale 23 giugno 2006, n. 17*  
*Disciplina della tutela e dell'uso della costa*

# **Piano Comunale delle Coste**

Il testo delle seguenti norme tiene conto delle controdeduzioni alle Osservazioni presentate al Piano delle Coste di Manfredonia, adottato con D.G.C. 249/2014 del 22.10.2014 e pubblicato il 11.12.2014



CAPO I PRINCIPI E NORME		
[Art. 1]	Disposizioni generali	9
[Art. 2]	Finalità del Piano Comunale delle Coste	10
[Art. 3]	Rapporti del Piano con il PRG   PUG e con gli strumenti di pianificazione sovraordinati	11
[Art. 4]	Campo di applicazione	11
[Art. 5]	Elaborati costitutivi del PCC [modificato a seguito delle controdeduzioni]	12
[Art. 6]	Definizioni	13
CAPO II RICOGNIZIONE DEL TERRITORIO COSTIERO		
[Art. 7]	Ricognizione fisico - giuridica del Demanio marittimo	17
[Art. 8]	Suddivisione della costa in Unità e Sub-unità Fisiografiche (tav A.1.1)	18
[Art. 9]	Classificazione normativa (tav A.1.2)	18
[Art. 10]	Zonizzazione della fascia demaniale marittima (tav A.1.3)	20
[Art. 11]	Individuazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico (tav A.1.4)	21
[Art. 12]	Individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali (tav A.1.5)	22
[Art. 13]	Individuazione delle aree sottoposte a vincoli territoriali (tav A.1.6)	23
[Art. 14]	Classificazione del litorale, rispetto ai caratteri morfologici (tav A.1.7)	24
[Art. 15]	Caratterizzazione dei cordoni dunari (tav A.1.8)	25
[Art. 16]	Individuazione delle opere di difesa e porti (tav A.1.9)	25
[Art. 17]	Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima (tav A.1.10)	26
[Art. 18]	Individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle recinzioni esistenti (tav A.1.11)	26
[Art. 19]	Individuazione dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti (tav A.1.12)	26
CAPO III IL PROGETTO DELLA COSTA		
[Art. 20]	La costa: paesaggi e criteri progettuali	29
[Art. 21]	Paesaggi e zonizzazione del demanio marittimo	30
[Art. 22]	Gli strati informativi del progetto	30
[Art. 23]	Proposta di ridefinizione della fascia demaniale marittima - La nuova dividente (tav. B0)	31
[Art. 24]	Gli elementi   i contenuti del progetto	31
[Art. 25]	La costa e il suo contesto paesaggistico	32
[Art. 26]	Il recupero ambientale	32
[Art. 27]	L'assetto e l'uso della costa	33
[Art. 28]	Fruibilità e accessibilità e il progetto della pista ciclabile	33
[Art. 29]	I paesaggi: obiettivi e azioni	34
[Art. 30]	I Sciali	35
[Art. 31]	La pineta di Siponto	36
[Art. 32]	La costa urbana: azioni e masterplan del waterfront	37
CAPO IV ATTIVITÀ E USO DEL DEMANIO MARITTIMO		
[Art. 33]	Utilizzazione delle aree demaniali marittime	41
[Art. 34]	Prescrizioni sull'uso delle spiagge	41
[Art. 35]	Specchi acquei e imbarcazioni	42
[Art. 36]	Pulizia e manutenzione ordinaria dell'arenile	42
[Art. 37]	Gestione dell'arenile compreso nel perimetro dell'area SIC [accogli-mento suggerimento VAS]	43



[Art. 38]	Sistemazione invernale delle spiagge e attività invernali sulle spiagge [modificato a seguito delle controdeduzioni]	44
[Art. 39]	Aree oggetto di concessione [modificato a seguito delle controdeduzioni]	45
[Art. 40]	Aree non oggetto di concessione	47
[Art. 41]	Requisiti e caratteristiche degli Stabilimenti Balneari (SB) [modificato a seguito delle controdeduzioni]	48
[Art. 42]	Requisiti e caratteristiche delle Spiagge Libere con Servizi (SLS)	51
[Art. 43]	Requisiti e caratteristiche delle Spiagge Libere (SL)	54
[Art. 44]	Aree per attività complementari	58
<b>CAPO V AMBITI COSTIERI</b>		
[Art. 45]	Ambiti di concessione	61
[Art. 46]	Ambiti di concessione di tipo turistico-balneare	61
[Art. 47]	Spiaggia delle sorgenti (S1)	62
[Art. 48]	Spiaggia di Siponto (S2) [modificato a seguito delle controdeduzioni]	62
[Art. 49]	Spiaggia della pineta di Siponto (S3)	63
[Art. 50]	Spiagge dei lidi dei Sciali (S4)	64
[Art. 51]	Spiagge della naturalità (o spiagge libere) e fascia di rispetto (S5)	64
[Art. 52]	Ambiti di concessione per altri usi	65
[Art. 53]	Litorale roccioso (A)	65
[Art. 54]	Ambito costruito (B)	65
[Art. 55]	Waterfront urbano di Siponto (C)	66
[Art. 56]	Ambito delle attrezzature dei Sciali (D)	67
[Art. 57]	Ambito rurale (E)	67
[Art. 58]	Ambito rurale speciale (E*)	68
[Art. 59]	Ambito per l'acquacoltura (F)	68
<b>CAPO VI ZONIZZAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO</b>		
[Art. 60]	Zonizzazione del Demanio	69
[Art. 61]	Classificazione della costa, rispetto alla individuazione della "linea di costa utile" (Tav. B.1.1)	69
[Art. 62]	Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione (Tav. B.1.2)	70
[Art. 63]	Individuazione delle aree di interesse turistico-ricreativo (Tav. B.1.3/5/6)	71
[Art. 64]	Individuazione dei percorsi di connessione (Tav. B.1.4/8)	71
[Art. 65]	Individuazione delle aree con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS (Tav. B.1.3/5/6)	73
[Art. 66]	Aree con finalità diverse (Tav. B.1.3/5/6)	74
[Art. 67]	Individuazione delle aree vincolate (Tav. B.1.7)	74
[Art. 68]	Sistema delle infrastrutture pubbliche (Tav. B.1.4/8)	77
<b>CAPO VII CARATTERI DEGLI INTERVENTI</b>		
[Art. 69]	Linee guida per vecchi e nuovi manufatti	83
[Art. 70]	Eco-compatibilità delle strutture balneari e della loro gestione	84
[Art. 71]	Accessibilità	86
[Art. 72]	Recinzioni, delimitazioni e opere di contenimento [modificato a seguito delle controdeduzioni]	87
[Art. 73]	Strutture ombreggianti	88
[Art. 74]	Camminamenti e pedane a terra	88
[Art. 75]	Chioschi	89



[Art. 76]	Servizi igienico sanitari	92
[Art. 77]	Spogliatoi - cabine	92
[Art. 78]	Box di servizio (per infermeria, per bagnini, per deposito, per guardiana)	92
[Art. 79]	Torretta di avvistamento	93
[Art. 80]	Verde ornamentale	93
[Art. 81]	Campi di gioco, giochi e piste	94
[Art. 82]	Cartelli e manufatti pubblicitari [modificato a seguito delle controdeduzioni]	94
CAPO VIII RECUPERO E RISANAMENTO COSTIERO		
[Art. 83]	Opere di ingegneria costiera	97
[Art. 84]	Criteri generali per gli interventi: quadro conoscitivo del sito oggetto di intervento	97
[Art. 85]	Criteri generali per gli interventi: le opere di ingegneria costiera	99
[Art. 86]	Criteri generali per gli interventi: mitigazione dell’impatto ambientale delle opere di ingegneria costiera [accoglimento suggerimento VAS]	100
[Art. 87]	Criteri generali per gli interventi: monitoraggio post-intervento delle opere di ingegneria costiera	101
[Art. 88]	Interventi di recupero e risanamento costiero	102
[Art. 89]	Ricostituzione delle spiagge: ripascimenti strutturali e ripascimenti stagionali	102
[Art. 90]	Interventi di rinaturalizzazione della fascia costiera: tutela e ricostituzione della duna [accoglimento suggerimento VAS]	105
[Art. 91]	Interventi di ricarica e riordino delle opere di difesa	105
[Art. 92]	Interventi di ripristino dell’assetto costiero con rimozione delle opere di urbanizzazione esistenti	106
[Art. 93]	Piano di manutenzione degli interventi	106
[Art. 94]	Tratti di arenile in erosione	107
[Art. 95]	Tratti di arenile con aumento della profondità per fenomeni naturali	107
[Art. 96]	Aree di rilevante pregio naturalistico e ambientale [accoglimento suggerimento VAS]	108
[Art. 97]	Misure di salvaguardia per gli habitat [accoglimento suggerimento VAS]	108
[Art. 98]	Misure di salvaguardia degli habitat dunari [accoglimento suggerimento VAS]	108
[Art. 99]	Misure di salvaguardia degli habitat retrodunari e umidi [accoglimento suggerimento VAS]	109
CAPO IX MONITORAGGIO		
[Art. 100]	Le attività di monitoraggio	111
[Art. 101]	Il monitoraggio dello stato della costa	111
[Art. 102]	Il monitoraggio tramite web camera	112
[Art. 103]	Il monitoraggio post – intervento	112
[Art. 104]	Il monitoraggio dell’efficacia delle azioni promosse dal Piano	112
CAPO X REGIME TRANSITORIO		
[Art. 105]	Norme transitorie per concessioni esistenti	113
[Art. 106]	Individuazione delle opere di difficile rimozione da adeguare o trasformare in opere di facile rimozione [modificato a seguito delle controdeduzioni]	113



[Art. 107] Individuazione delle recinzioni da rimuovere	114
[Art. 108] Individuazione degli accessi da rendere pubblici	114
[Art. 109] Norme transitorie per l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche	115
[Art. 110] Norme transitorie per la realizzazione di fasce di spiaggia ortogonali al mare (FO) tra due concessioni contigue esistenti	115
CAPO XI VALENZA TURISTICA	
[Art. 111] Valenza turistica	117
[Art. 112] Canoni relativi a concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e per le strutture destinate alla nautica da diporto	117
APPENDICE	
REGOLAMENTO CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME	
[Art. 113] Concessione demaniale marittima	121
[Art. 114] Tipologia delle attività consentite sul demanio marittimo previa concessione	122
[Art. 115] Durata della concessione	122
[Art. 116] Obblighi del concessionario	123
[Art. 117] Sistema Informativo Demanio marittimo (SID)	123
[Art. 118] Domanda per la concessione	123
[Art. 119] Domanda di rilascio concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione – richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici	124
[Art. 120] Variazione al contenuto della concessione	125
[Art. 121] Domanda di Variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre Pubbliche Amministrazioni	127
[Art. 122] Affidamento in gestione e subingresso	128
[Art. 123] Domanda di Subingresso	128
[Art. 124] Procedura a evidenza pubblica per il rilascio delle nuove concessioni demaniali	129
[Art. 125] Concorso di domande per nuove concessioni	129
[Art. 126] Criteri di valutazione delle domande	130
[Art. 127] Concessioni e/o autorizzazioni temporanee	131
[Art. 128] Concessioni d'urgenza	132
[Art. 129] Domanda di Anticipata Occupazione	133
[Art. 130] Domanda di Affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione	133
[Art. 131] Domanda di Nuove opere in prossimità del demanio marittimo	134
[Art. 132] Rinuncia alla concessione	134
[Art. 133] Domanda di Rinuncia alla concessione	134
[Art. 134] Concessioni per finalità diverse dal turistico-ricreativo	135
[Art. 135] Cauzioni	135
[Art. 136] Aggiornamento dimensionale	135
[Art. 137] Occupazioni abusive	136
[Art. 138] Vigilanza	136
[Art. 139] Revoca, decadenza e sospensione della concessione	137
[Art. 140] Decadenza dal titolo concessorio	138
[Art. 141] Contenzioso	139



## **Capo I**

### **PRINCIPI E NORME**

#### **[Art. 1] Disposizioni generali**

- 1.** Il presente Piano Comunale delle Coste (PCC) disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di gestione e di uso dei beni e delle pertinenze del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per attività turistico-ricreative, situati sul territorio comunale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2, lettera l) del decreto legislativo 112/98 e da queste ultime conferiti ai Comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi degli artt. 40, 41 e 42 del Dlgs 30/03/99 n. 96.
- 2.** Il PCC è redatto in conformità della L.R. 17/2006 e delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Coste (PRC).
- 3.** Il Piano interagisce con il Piano Regionale delle Coste, con il Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di attuazione, con la normativa nazionale applicabile, con le Ordinanze balneari adottate dalla Regione Puglia e dalla Capitaneria di Porto nell'ambito delle rispettive competenze, con la strumentazione edilizio-urbanistica vigente nel Comune e con la normativa paesaggistica vigente.
- 4.** Per ciò che non viene specificatamente disciplinato dalle presenti norme si rimanda:
  - alla normativa nazionale e regionale riguardante il demanio marittimo e in modo particolare alla LR 17/2006;
  - al Codice della Navigazione e al suo Regolamento;
  - alle Ordinanze Balneari annualmente emesse dalla "Direzione Turismo ed Attività Sportive Demanio Marittimo" della Regione Puglia e dalla Guardia Costiera;
  - alle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito al settore Demanio Marittimo;
  - alle circolari della Regione Puglia in merito al settore Demanio Marittimo;
  - al Piano Paesaggistico Regionale vigente;
  - al Piano Territoriale Provinciale vigente;
  - alla strumentazione urbanistica comunale vigente;
  - agli elaborati grafici allegati.
- 5.** Le presenti Norme si intendono automaticamente integrate da eventuali prescrizioni tecniche che dovessero essere contenute nelle Ordinanze annuali emanate dall'Organo Marittimo e dal Servizio Regionale competenti in materia.



## **[Art. 2] Finalità del Piano Comunale delle Coste**

- 1.** Il Piano Comunale delle Coste (PCC), secondo quanto indicato dall'art. 3 delle Norme del Piano Regionale delle Coste, è lo strumento di assetto, gestione e monitoraggio del territorio costiero comunale in termini di tutela del paesaggio, di salvaguardia dell'ambiente, di garanzia del diritto dei cittadini all'accesso e alla libera fruizione del patrimonio naturale pubblico, nonché di disciplina per il suo utilizzo eco-compatibile anche in termini di sviluppo turistico del territorio.
- 2.** Il presente PCC è diretto a promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale e a sostenere la riqualificazione delle attuali aree demaniali marittime.
- 3.** Il piano contempera gli interessi pubblici connessi:
  - allo sviluppo del settore turistico, per le relative implicazioni di carattere socio-economico;
  - al godimento del bene da parte della collettività;
  - alla protezione dell'ambiente naturale e al recupero dei tratti di costa che versano in stato di degrado, ovvero di instabilità morfologica.
- 4.** Il piano persegue l'obiettivo dello sviluppo economico-sociale delle aree costiere attraverso l'affermazione della qualità e della sostenibilità dello stesso, prospettando strategie di difesa e di governo, nella constatazione che:
  - a. lo stato attuale della costa risente in generale di una disordinata evoluzione, effetto più di una sommatoria di interventi senza alcuna reciproca connessione che del prodotto di una logica di sistema basata su un corretto rapporto tra ambiente costruito e ambiente naturale;
  - b. il livello di degrado è tale, per intensità e ampiezza, che il problema non è più quello di cercare usi ottimali delle aree ancora libere, ma piuttosto quello di innescare un processo di recupero e risanamento complessivo.
- 5.** Nell'esigenza della integrazione delle azioni di governo con la gestione del territorio, quindi, il PCC fissa i principi e gli indirizzi generali e detta norme specifiche, in materia di tutela e uso del demanio marittimo, in armonia con le indicazioni del PRC e degli strumenti di pianificazione sovraordinata, nonché con le prescrizioni generali e specifiche previste per le aree naturali protette dalla Legge regionale n. 19 del 24.7.1997, ovvero stabilite in esecuzione di essa.
- 6.** Il PCC ha quali obiettivi principali :
  - a. la tutela ambientale e lo sviluppo ecosostenibile nell'uso del demanio marittimo;
  - b. garantire agli operatori turistici la possibilità di ottimizzare gli investimenti dell'attività d'impresa;
  - c. favorire lo sviluppo omogeneo sulle aree demaniali destinate a uso turistico-ricreativo di tutto il litorale, nel rispetto del patrimonio naturale e degli equilibri territoriali ed economici;
  - d. offrire strutture e servizi di qualità agli abitanti e al turismo balneare;
  - e. la gestione integrata dell'area costiera;
  - f. tutelare il territorio, nelle aree a rischio di erosione;
  - g. individuare in termini quantitativi e qualitativi i servizi minimi e le



- attrezzature ammesse per consentire un innalzamento della qualità dell'offerta turistica in particolare di quella balneare, mettere in relazione le aree nel loro complesso, con il sistema della viabilità pedonale e ciclabile, nel rispetto della normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche per la libera fruizione da parte di tutti i cittadini.
- h. monitorare costantemente tutta la costa al fine di evitare fenomeni di abuso e di deturpazione, con la predisposizione di strategie di difesa, di riqualificazione ambientale, laddove necessario, difendendo l'equilibrio morfodinamico dell'intera fascia costiera.
7. Il PCC prevede strategie di difesa, di riqualificazione ambientale e di monitoraggio, e prospetta azioni rivolte anche alla soluzione dei problemi indotti dai principali fattori che attualmente concorrono allo squilibrio morfodinamico della fascia costiera, con riferimento all'intera unità fisiografica.

### **[Art. 3] Rapporti del Piano con il PRG | PUG e con gli strumenti di pianificazione sovraordinati**

1. Il Piano è coerente con le previsioni del PRG vigente per la fascia demaniale.
2. Il Piano è coerente con quanto previsto nel Documento Programmatico Preliminare del PUG adottato con Del CC n. 30 del 4.5.2009. Gli approfondimenti del Quadro conoscitivo del Piano aggiornano il Quadro conoscitivo del redigendo PUG.
3. Le previsioni del Piano relative agli aspetti infrastrutturali, paesaggistici e naturalistici e tutte quelle che non modificano la zonizzazione del demanio marittimo definita dal Piano saranno adeguate alle previsioni del redigendo PUG, entro un anno dalla sua approvazione definitiva, senza che questo costituisca variante al Piano.
4. Il Piano è coerente con la pianificazione sovraordinata vigente e in particolare con:
  - il Piano Paesaggistico Regionale vigente;
  - il Piano Territoriale Provinciale vigente;
  - il PAI.
5. Il Piano è coerente con gli obiettivi del Piano di gestione dell'area SIC Zone umide della Capitanata e ne aggiorna il quadro conoscitivo relativo all'individuazione degli habitat.

### **[Art. 4] Campo di applicazione**

1. Le disposizioni del presente piano trovano applicazione sul territorio costiero ricadente nei confini comunali, e precisamente sulle aree del Demanio marittimo, così come individuato nel Sistema Informativo del Demanio (SID).



**2.** Le disposizioni del presente piano non trovano applicazione sulle aree che, pur rientrando nel Demanio marittimo sono escluse dalla competenza comunale (riportate nella tavola A.1.3) e precisamente:

- a. l'area di competenza dell'Autorità portuale;
- b. l'area del nuovo porto turistico di competenza regionale;
- c. le aree escluse dalla delega Stato/Regioni ai sensi del DPCM 21/12/1995.

**3.** Le previsioni e le indicazioni del Piano, se non diversamente specificato, hanno sempre valore prescrittivo all'interno della fascia demaniale; all'esterno di tale fascia hanno altresì valore di indirizzo per il PUG in formazione.

**[Art. 5] Elaborati costitutivi del PCC [modificato a seguito delle controdeduzioni]**

- 1.** Il Piano Comunale delle Coste si compone dei seguenti elaborati:
  - Relazione illustrativa
  - Strati informativi in formato shp e sistema di riferimento WGS84 UTM fuso 33N
  - Norme tecniche di attuazione
  - Tavole di progetto
- 2.** Formano parte integrante del presente piano le tavole grafiche incluse nella Relazione, che individuano le aree demaniali, la situazione delle Concessioni in corso di validità e le previsioni di progetto
  - A.1 Ricognizione fisico - giuridica del Demanio marittimo
    - A.1.1 Suddivisione della costa in Unità e Sub-unità Fisiografiche
    - A.1.2 Classificazione normativa
    - A.1.3 Zonizzazione della fascia demaniale marittimo
    - A.1.4 Individuazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico
    - A.1.5 Individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali
    - A.1.5b Aree naturali protette: habitat costieri
    - A.1.6 Individuazione delle aree sottoposte a vincoli territoriali
    - A.1.7 Classificazione del litorale, rispetto ai caratteri morfologici
    - A.1.8 Caratterizzazione dei cordoni dunari
    - A.1.9 Individuazione delle opere di difesa e porti
    - A.1.10 Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lett. f.
    - A.1.11 Individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle recinzioni esistenti
    - A.1.12 Individuazione dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti
  - B.0 Proposta di ridefinizione della fascia demaniale marittima
  - B.1 Zonizzazione del Demanio
    - B.1.0.a. Il progetto della costa
    - B.1.0.b. Gli ambiti di concedibilità
    - B.1.1. Classificazione della costa, rispetto alla individuazione della "linea di costa utile"
    - B.1.2. Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione
    - B.1.3/5/6. Individuazione delle aree concedibili



- B.1.4/8. Individuazione dei percorsi e delle infrastrutture pubbliche
- B.1.7. Individuazione delle aree vincolate
- B.2 Interventi di recupero costiero

**3.** La numerazione delle tavole contenute nella Relazione e degli strati informativi segue quella fornita nelle *Istruzioni Tecniche per la redazione dei Piani Comunali delle Coste*.

Tuttavia, le tavole, e gli strati informativi, relativi al progetto – alla parte B – hanno assunto una diversa articolazione dei contenuti, più aderenti alla realtà dei luoghi e delle condizioni della costa di Manfredonia:

- è stata elaborata una tavola B.0 (*Proposta di ridefinizione della fascia demaniale marittima*), non prevista dalle *Istruzioni Tecniche*;
- è stata elaborata una tavola B.1.0.a (*Il progetto della costa*) per meglio esplicitare i contenuti del progetto complessivo. Tale tavola è stata elaborata in scala 1:10.000 come tavola separata dalla Relazione;
- sono state elaborate le tavole B.1.1, B.1.2 e B.1.7,
- sono state raggruppate tavole con il nome B.1.3, B.1.5 e B.1.6;
- sono state raggruppate tavole con il nome B.1.4 e B.1.8;
- sono state raggruppate tavole riportate con il nome B.1.3, B.1.4, B.1.5, B.1.6 e B.1.8 – dalle *Istruzioni Tecniche* - in una unica tavola denominata B.1.0.b. (Gli ambiti di concedibilità) per meglio comprendere la complessità del piano e i suoi elementi costitutivi;
- è stata elaborata la tavola B.1.0.b Ambiti costieri con specifico riferimento ai contenuti del capo V Ambiti costieri. Tale tavola è stata elaborata in scala 1:10.000 come tavola separata dalla Relazione.
- è stata elaborata la tavola B.1.0.c Aree oggetto di concessione e aree non oggetto di concessione con specifico riferimento agli artt. 39 e 40. Tale tavola è stata elaborata in scala 1:10.000 come tavola separata dalla Relazione.
- non sono state prodotte le tavole della sezione B.3 *Elaborati esplicativi del regime transitorio*, poiché si è ritenuto più utile definire le norme generali che facessero anche riferimento alle nuove disposizioni, così come esplicitate al Capo X delle presenti Norme;
- non è stata prodotta la tavola relativa alla sezione B.4 *Valenza turistica*, essendo stata la costa ritenuta tutta dello stesso valore, e pertanto le *Istruzioni Tecniche* non richiedono specifica rappresentazione.

## **[Art. 6] Definizioni**

### *Ambito Vincolato (AV)*

Tratto di costa localizzato sottoposto a specifici vincoli finalizzati alla tutela di un interesse pubblico.

### *Area concedibile (FP|2)*

Tratto di costa assentibile in concessione per gli usi consentiti.

### *Battigia - Bagnasciuga (FP|1)*

Fascia usualmente bagnata compresa fra la linea di riva e la spiaggia.

### *Camminamenti (CM)*

Elementi rimovibili poggiati in sito per fini pedonali finalizzati all'ordinato



raggiungimento dei servizi offerti.

*Carico massimo teorico sostenibile*

Equivale alla capacità di carico massima teorica assunta come sostenibile dal Piano. È dato dal rapporto tra la superficie effettiva dell'area concedibile disponibile per la fruizione turistica compresa tra i 5 e i 50 metri dalla linea di costa e il parametro di sostenibilità dello specifico ambito, variabile tra 5 e 10 mq/bagnante.

[*accoglimento suggerimento VAS*]

*Concessione Speciale (CS)*

Area riservata all'accesso degli animali domestici o all'esercizio della pratica naturista.

*Criticità ambientale (CA)*

Criticità all'erosione dei litorali sabbiosi definita in funzione di tre indicatori (tendenza evolutiva storica del litorale, tendenza evolutiva recente e stato di conservazione dei sistemi dunali). Classificata in elevata, media e bassa.

*Dividente demaniale*

Linea avente natura giuridica, di confine tra i beni del demanio marittimo e i beni di proprietà privata.

*Fascia di rispetto ortogonali e parallele (FO, FP|1 e FP|3)*

Area di spiaggia riservata al libero transito.

*Fronte Mare (FM)*

Lunghezza (linea retta o spezzata), misurata in metri, lato mare della concessione.

*Linea di costa comunale (LC)*

Lunghezza complessiva della costa comunale, mistilinea che segue il suo reale andamento.

*Linea di costa utile (LU)*

Lunghezza mistilinea della costa comunale al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei divieti assoluti di concessione.

*Manufatto*

Ogni struttura destinata all'esercizio dei servizi di spiaggia.

*Mare territoriale*

Specchio acqueo antistante la fascia costiera che si estende verso il mare fino a 12 miglia marine.

*Parametro di concedibilità (PC)*

Rapporto tra la lunghezza della "linea di costa" corrispondente al fronte mare delle superfici in concessione e lunghezza della "linea di costa utile" (non superiore al 40% per gli Stabilimenti Balneari e al 24% per le Spiagge Libere con Servizi).

*Parametro di sostenibilità*

Valore della superficie della spiaggia effettivamente fruibile per ciascun bagnante, al di sotto del quale possono determinarsi situazioni di criticità e non sostenibilità del carico turistico. Il parametro è differente per i diversi ambiti individuati dal Piano.

[accoglimento suggerimento VAS]

*Pedane a terra*

Strutture di pavimentazione in legno amovibili poggiate, prevalentemente su tratti di costa rocciosa, nel rispetto dell'ambiente e finalizzati a spazi di sosta e solarium.

*Pontili*

Strutture destinate all'attracco di piccole imbarcazioni.

*Profondità della spiaggia (PS)*

Distanza media tra il limite interno del bagnasciuga ed il limite esterno dell'arenile.

*Sensibilità Ambientale (SA)*

Definita in funzione di una molteplicità di indicatori che rappresentano lo stato fisico della fascia costiera (area demaniale e contesto territoriale di riferimento), in relazione al sistema delle norme di tutela che ne sottolineano la valenza ambientale. Classificata in elevata, media e bassa.

*Spiaggia Libera (SL)*

Aree destinate alla sosta e alla balneazione libera.

*Spiaggia Libera con Servizi (SLS)*

Spiaggia ad ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento. Per spiaggia libera con servizi deve intendersi l'area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione, alla condizione che almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte - mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore.

*Spiaggia Libera con Servizi di tipo speciale*

Per Spiaggia Libera con Servizi di tipo speciale si intende l'area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione a ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento, in cui, in virtù del valore ambientale e paesaggistico dell'area, almeno l'80% della superficie concessa e del relativo fronte mare, resti libero da ogni attrezzatura del gestore.

[accoglimento suggerimento VAS]

*Stabilimento Balneare (SB)*

Spiaggia e tratto di costa in concessione, sui quali viene espletata un'attività con caratteristiche turistico - produttive.

*Struttura Precaria*

Qualsiasi manufatto di facile rimozione, anche se lasciato in sito per un periodo maggiore della stagione estiva, ottenibile con il semplice assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza l'utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere.



*Struttura Stabile*

Opere comunque realizzate (muratura, conglomerato cementizio, ferro, legno, ecc.) su fondazione o in modo tale da risultare stabilmente infisse al suolo.

*Servizi minimi di spiaggia*

Servizi obbligatori da garantire agli utenti, quali il chiosco – bar, la direzione, i servizi igienico – sanitari, le docce, il primo soccorso.

*Struttura ombreggiante*

Qualsiasi struttura, di facile rimozione, destinata esclusivamente al riparo dall'irraggiamento solare.

*Unità Fisiografica (UF)*

L'Unità Fisiografica individua un tratto di costa in cui il trasporto solido, dovuto al moto ondoso e alle correnti litoranee, è confinato. In genere, l'unità fisiografica è delimitata da promontori le cui conformazioni non consentono l'ingresso e/o l'uscita di sedimenti dal tratto di costa. Le unità e le sub-unità sono delimitate dal PRC.



## Capo II RICOGNIZIONE DEL TERRITORIO COSTIERO

### [Art. 7] Ricognizione fisico - giuridica del Demanio marittimo

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 4 delle *Norme tecniche di attuazione e indirizzi generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste* e specificato nelle *Istruzioni tecniche per la redazione del Piano Comunale delle Coste* il PCC ha operato preliminarmente una ricognizione fisico - giuridica del territorio costiero di propria competenza.

2. La ricognizione ha riguardato:

- la individuazione lungo tutta la costa comunale delle Unità e Subunità fisiografiche definite nel PRC (tav A.1.1);
- la individuazione lungo tutta la costa comunale dei livelli di criticità all'erosione e di sensibilità ambientale definiti nel PRC (tav A.1.2);
- la individuazione delle aree sottratte alla competenza comunale (tav A.1.3);
- la individuazione delle aree a rischio, così definite, secondo le classificazioni operate dal Piano di Assetto Idrogeologico (tav A.1.4).
- la individuazione delle aree naturali protette e delle aree sottoposte a vincoli territoriali; ossia tutte le aree e i beni tutelati dal Piano paesaggistico vigente (PUTT/P) (tav. A.1.5, tav. 1.5b e tav. A.1.6).
- la individuazione lungo tutta la costa comunale dei caratteri morfologici (tav A.1.7);
- la individuazione lungo tutta la costa comunale dei cordoni dunari (tav A.1.8);
- la individuazione delle opere di difesa e dei porti (tav A.1.9);
- la individuazione delle aree demaniali già affidate in concessione, con l'indicazione, per ciascuna di esse, del periodo di validità della concessione, dei relativi dati di ubicazione, di superficie occupata, nonché di lunghezza del Fronte Mare (FM) (tav A.1.10);
- la individuazione delle aree in consegna, ai sensi dell'art. 34 del Codice della Navigazione, nel testo modificato dall'art. 1 - comma 40 - della Legge 308/2004 (aree riservate alle forze dell'ordine, ai corpi militari, nonché ad altre amministrazioni pubbliche territoriali) (tav A.1.10);
- la individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle recinzioni esistenti, con specifico riferimento a quelle abusive (tav A.1.11);
- l'analisi dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti e/o previsti dagli strumenti urbanistici (tav A.1.12).

**[Art. 8] Suddivisione della costa in Unità e Sub-unità Fisiografiche (tav A.1.1)**

1. Il territorio comunale di Manfredonia risulta quasi completamente compreso nella Sub-Unità 2.2, che ha origine nel porto di Margherita di Savoia e termina a breve distanza dal confine comunale nord di Manfredonia a ridosso del Porto Alti Fondali (tav A.1.1.1), dove ha origine la Sub-Unità 2.3 che si estende per tutta la parte sud della penisola garganica.

**[Art. 9] Classificazione normativa (tav A.1.2)**

1. Il PRC classifica la costa di Manfredonia in sette dei nove livelli previsti [dal più elevato, corrispondente al valore 1, al più basso corrispondente al valore 9] incrociando le caratteristiche di criticità all'erosione del litorale e di sensibilità ambientale:

- 2. C1.S2 C1. Costa a elevata criticità; S2. Costa a media sensibilità ambientale;
- 4. C2.S1 C2. Costa a media criticità; S1. Costa a elevata sensibilità ambientale;
- 5. C2.S2 C2. Costa a media criticità; S2. Costa a media sensibilità ambientale;
- 6. C2.S3 C2. Costa a media criticità; S3. Costa a bassa sensibilità ambientale;
- 7. C3.S1 C3. Costa a bassa criticità; S1. Costa ad elevata sensibilità ambientale;
- 8. C3.S2 C3. Costa a bassa criticità; S2. Costa a media sensibilità ambientale;
- 9. C3.S3 C3. Costa a bassa criticità; S3. Costa a bassa sensibilità ambientale.

2. La maggior parte della linea costiera risulta appartenere al livello minimo di classificazione (C3S3), rilevato in maniera pressoché continua nella zona dei "Sciali" e sui tratti di costa urbanizzati che non presentano particolari problemi di erosione né emergenze ambientali significative.

3. I due ambiti dove, invece, si concentrano i tratti di costa a livelli di tutela più alti sono la pineta di Siponto e la zona "Ippocampo" al confine sud. Il tratto di costa che va dalla foce del torrente Candelaro fino alla spiaggia di Siponto viene considerato ad alta sensibilità ambientale (C2S1, C3S1), in ragione delle spiccate caratteristiche naturali e, come tale, va preservato da un utilizzo massiccio di tipo turistico-balneare, privilegiando le tipologie della spiaggia libera o, in subordine, della spiaggia libera con servizi, che, in ogni caso, devono comportare una presenza minima di manufatti. Il tratto di costa prospiciente il villaggio Ippocampo (tavole A.1.2.25 e A.1.2.26) è invece caratterizzato da gravi fenomeni di erosione costiera (C1S2, C2S2) che hanno portato a una sostanziale scomparsa del litorale nonché delle opere di difesa presenti, e pertanto richiederà ingenti interventi di recupero (in fase di adozione).

4. Le classi di criticità condizionano il rilascio delle concessioni demaniali, mentre le classi di sensibilità ambientale condizionano i tipi di concessioni demaniali e le modalità di contenimento dei relativi impatti.

**5. Livello C1.S2 (Art. 6.2.2)**

Nelle zone classificate C1.S2 è vietato il rilascio di nuove concessioni per un periodo di almeno tre anni a datare dalla data definitiva di approvazione del PRC e comunque fino a quando sia stata accertata - attraverso una attività puntuale e continua di monitoraggio - la cessazione dei fenomeni erosivi. Il periodo di tre anni va inteso come arco temporale minimo necessario a verificare o favorire processi naturali di rigenerazione ambientale, durante il quale esercitare l'attività di monitoraggio e verificare l'evoluzione dei fenomeni erosivi.

Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi in corso possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero.

Decorsi i tre anni, e comunque accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi le attrezzature previste devono essere comunque definite attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.

**6. Livello C2.S1 (Art. 6.2.4)**

Nelle zone classificate C2.S1 il rilascio di nuove concessioni è subordinato all'accertamento che i fenomeni erosivi siano stabilizzati attraverso una attività continua di monitoraggio, la quale deve proseguire durante il periodo concessorio.

L'eventuale riattivazione del fenomeno erosivo comporta la revoca delle concessioni.

Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero.

Accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi i servizi minimi di spiaggia devono essere molto contenuti ed essenzialmente limitati al chiosco bar-direzione e ai servizi igienico-sanitari, comunque da definirsi attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.

**7. Livello C2.S2 (Art. 6.2.5)**

Nelle zone classificate C2.S2 il rilascio di nuove concessioni è subordinato all'accertamento che i fenomeni erosivi siano stabilizzati attraverso una attività continua di monitoraggio, la quale deve proseguire durante il periodo concessorio.

L'eventuale riattivazione del fenomeno erosivo comporta la revoca delle concessioni.

Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi in corso possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero.

Accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi le attrezzature previste devono essere comunque definite attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.



**8. Livello C2.S3 (Art. 6.2.6)**

Nelle zone classificate C2.S3 il rilascio di nuove concessioni è subordinato all'accertamento che i fenomeni erosivi siano stabilizzati attraverso una attività continua di monitoraggio, la quale deve proseguire durante il periodo concessorio.

L'eventuale riattivazione del fenomeno erosivo comporta la revoca delle concessioni.

Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi in corso possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero.

Accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere rilasciate - per la stessa classe di criticità - concessioni demaniali, senza particolari prescrizioni rivenienti dalla classificazione dei diversi livelli di criticità e sensibilità ambientale.

**9. Livello C3.S1 (Art. 6.2.7)**

Nelle zone classificate C3.S1 non sono previste particolari restrizioni d'uso se non l'attività di monitoraggio che avvalori a livello locale la classificazione effettuata su base regionale.

Possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi i servizi minimi di spiaggia devono essere molto contenuti ed essenzialmente limitati al chiosco bar-direzione e ai servizi igienico-sanitari, comunque definiti attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.

**10. Livello C3.S2 (Art. 6.2.8)**

Nelle zone classificate C3.S2 non sono previste particolari restrizioni d'uso se non l'attività di monitoraggio che avvalori a livello locale la classificazione effettuata su base regionale.

Possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi le attrezzature previste devono essere comunque definite attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.

**11. Livello C3.S3 (Art. 6.2.9)**

Nelle zone classificate C3.S3 non sono previste particolari restrizioni d'uso se non l'attività di monitoraggio che avvalori a livello locale la classificazione effettuata su base regionale.

Possono essere rilasciate - per la stessa classe di criticità - concessioni demaniali, senza particolari prescrizioni rivenienti dalla classificazione dei diversi livelli di criticità e sensibilità ambientale.

**[Art. 10] Zonizzazione della fascia demaniale marittima (tav A.1.3)**

**1.** Rappresenta l'individuazione delle aree da classificare per competenza amministrativa, comprendenti:

- a. aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale espressamente dichiarate di interesse nazionale in relazione alla sicurezza dello Stato e



- alle esigenze della navigazione marittima, identificate dalla normativa e dalle intese Stato/Regione;
- b. porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato (classificati di categoria I ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84);
  - c. aree del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale destinate all'utilizzazione per finalità di approvvigionamento di fonti di energia ex art. 104 lettera pp) del Dlgs 31 marzo 1998, n. 112;
  - d. porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale o internazionale (classificati di categoria II classi I e II, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84) e, comunque, le aree portuali sede di Autorità portuali e relative circoscrizioni territoriali;
  - e. porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale (porti soggetti alla pianificazione di settore ex lege 84/94, nonché porti turistici di competenza regionale, non soggetti a piano regolatore portuale ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera e) della medesima legge;
  - f. aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate dall'ambito della pianificazione costiera comunale.

**2.** La ricognizione giuridica della fascia demaniale di Manfredonia ha portato alla individuazione delle seguenti aree:

- nell'elenco dei beni di interesse nazionale esclusi dal trasferimento Stato-Regioni (ex DPCM 21/12/1995) risultano come uniche aree escluse dalla competenza regionale/comunale quelle in consegna all'Aeronautica Militare e all'Esercito Italiano;
- l'intera area dell'Autorità Portuale di Manfredonia, che viene delimitata, anche per quanto riguarda le aree del mare territoriale di propria competenza, in base a quanto riportato dal SID e dalla stessa AP, risulta esclusa dalla competenza comunale. Detta area non comprende solo zone prettamente portuali (Porto di Manfredonia e Porto Alti Fondali) ma una considerevole porzione di litorale urbano adibito ad altri usi pubblici del mare e amministrato autonomamente dall'AP;
- l'area del nuovo Porto Turistico di competenza regionale, che viene delimitata, anche per quanto riguarda le aree del mare territoriale di propria competenza, in base al rilievo su base SID allegato al modello D1 per la richiesta di concessione, risulta esclusa dalla competenza comunale;
- l'area demaniale al netto delle categorie precedenti è quindi soggetta alla pianificazione costiera comunale, inclusa la porzione di mare territoriale (che si estende fino a 12 miglia marine dalla linea di costa) di competenza comunale.

### **[Art. 11] Individuazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico (tav A.1.4)**

**1.** Lungo la fascia demaniale del comune di Manfredonia rientrano in questa categoria le seguenti aree:

- le aree interessate da alveo fluviale in modellamento attivo e aree golenali, così come definite e disciplinate dall'art. 6 delle NTA del PAI;
- le fasce di pertinenza fluviale, così come definite e disciplinate dall'art. 10 delle NTA del PAI;



- le aree ad alta pericolosità idraulica, così come definite e disciplinate dall'art. 7 delle NTA del PAI;
- le aree a media pericolosità idraulica, così come definite e disciplinate dall'art. 8 delle NTA del PAI.

**2.** Il riferimento normativo è il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino, approvato in data 30.11.2005, di cui alla legge 183/1989 e smi.

**3.** Eventuali aggiornamenti della aree cartografate dal PAI - Piano di Assetto Idrogeologico (aree a pericolosità idraulica o geomorfologica) e del reticolo idrografico, modificano i perimetri degli ambiti vincolati coincidenti con le stesse aree e gli stessi elementi riportati negli elaborati del Piano.

#### **[Art. 12] Individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali (tav A.1.5)**

**1.** Lungo la fascia demaniale del comune di Manfredonia rientrano in questa categoria le seguenti aree:

- le aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico, così come definite e disciplinate dal RDL 30 dicembre 1923 n. 3267;
- i corsi d'acqua pubblici, risultato della perimetrazione delle aree tutelate per legge (art. 142 l. c) del Dlgs 42/2004, normati dall'art. 3.08 delle NTA del PUTT/P attualmente vigente e sottoposte alle norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adottato con Del GR n. 1435 del 2.8.2013;
- i corsi d'acqua e relative aree annesse, così come definite e disciplinate dall'art. 3.08 delle NTA del PUTT/P;
- le aree coperte da foreste e da boschi e relative aree annesse, risultato della perimetrazione delle aree tutelate per legge (art. 142 l. g) del Dlgs 42/2004, normati dall'art. 3.10 delle NTA del PUTT/P attualmente vigente e sottoposte alle norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adottato con Del GR n. 1435 del 2.8.2013;
- i beni naturalistici e relative aree annesse di cui:
  - la perimetrazione delle aree tutelate per legge Parco Nazionale del Gargano (art. 142 l. f) del Dlgs 42/2004, normate dall'art. 3.11 delle NTA del PUTT/P attualmente vigente e sottoposte alle norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adottato con Del GR n. 1435 del 2.8.2013;
  - le aree comprese nel Sistema di tutela della Rete Natura 2000, così come definiti e disciplinati dalla Dir. 79/409/CEE, dalla Dir. 92/43/CEE di cui all'elenco pubblicato con decreto Ministero dell'Ambiente 30 marzo 2009 e così come classificati all'interno del progetto Bioitaly come siti di interesse nazionale e regionale per la presenza di flora e fauna di valore conservazionistico;

**2.** In aggiunta alle perimetrazioni delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali vigenti, si è reso necessario inserire nel presente piano delle perimetrazioni relative a:

- i cordoni dunari, risultato della perimetrazione effettuata in sede di redazione del presente piano.



- 3.** I riferimenti normativi sono:
  - il RDL 30 dicembre 1923 n. 3267;
  - le NTA del Piano Urbanistico Territoriale Tematico Paesaggio (PUTT/P) della Regione Puglia;
  - il Dlgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
  - il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia;
  - il sistema di tutela della Rete Natura 2000 (SIC Siti di Importanza Comunitaria e ZPS Zone di Protezione Speciale).
- 4.** Eventuali aggiornamenti dei perimetri del vincolo Idrogeologico, modificano i perimetri degli ambiti vincolati, coincidenti con detti elementi riportati negli elaborati del Piano.
- 5.** Eventuali aggiornamenti o nuove perimetrazioni rinvenienti dalla ricognizione delle categorie di cui all'art 142 del Dlgs 42/2004, a seguito di formale condivisione con Soprintendenza e Regione, modificano i perimetri degli ambiti vincolati coincidenti con detti beni, riportati negli elaborati del Piano.
- 6.** Eventuali aggiornamenti dei perimetri delle aree protette SIC o ZPS, modificano i perimetri degli ambiti vincolati, coincidenti con detti elementi riportati negli elaborati del Piano.
- 7.** Eventuali aggiornamenti dei perimetri o nuove individuazioni di elementi appartenenti agli ambiti vincolati, definite dallo strumento urbanistico comunale, modificano i perimetri degli ambiti vincolati coincidenti con detti beni, riportati negli elaborati del Piano Comunale delle Coste.

### **[Art. 13] Individuazione delle aree sottoposte a vincoli territoriali (tav A.1.6)**

- 1.** Lungo la fascia demaniale del comune di Manfredonia rientrano in questa categoria le seguenti aree:
  - le zone di interesse archeologico, risultato della perimetrazione delle aree tutelate per legge (art. 142 l. m) del Dlgs 42/2004, normati dall'art. 3.15 delle NTA del PUTT/P attualmente vigente e sottoposte alle norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adottato con Del. G.R. n. 1435 del 2.8.2013, modificate dalla Del.G.R. n. 2022 del 29.10.2013;
  - le aree di pertinenza delle segnalazioni archeologiche e relative aree annesse, individuate e normate dell'art. 3.15 delle NTA del PUTT.
- 2.** I riferimenti normativi sono:
  - le NTA del Piano Urbanistico Territoriale Tematico Paesaggio (PUTT/P) della Regione Puglia;
  - il Dlgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
  - il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia.
- 3.** Eventuali aggiornamenti o nuove perimetrazioni rinvenienti dalla ricognizione dei beni di cui all'art 10 e art 136 del Dlgs 42/2004 (vincoli architettonici e archeologici) o delle categorie di cui all'art 142 del Dlgs 42/2004, a seguito di formale condivisione con Soprintendenza e Regione,



modificano i perimetri degli ambiti vincolati coincidenti con detti beni, riportati negli elaborati del Piano.

4. Eventuali aggiornamenti dei perimetri o nuove individuazioni di elementi appartenenti agli ambiti vincolati, definite dal Piano Comunale, modificano i perimetri degli ambiti vincolati coincidenti con detti beni, riportati negli elaborati del Piano.

#### **[Art. 14] Classificazione del litorale, rispetto ai caratteri morfologici (tav A.1.7)**

1. Rappresenta le informazioni relative alla distribuzione delle caratteristiche litologiche e morfologiche lungo la costa.

Il PRC individua le seguenti categorie:

- 01 costa rocciosa
- 02 costa rocciosa con spiaggia ciottolosa al piede
- 03 costa rocciosa con spiaggia sabbiosa al piede
- 04 falesia
- 05 falesia con spiaggia ciottolosa al piede
- 06 falesia con spiaggia sabbiosa al piede
- 07 spiaggia sabbiosa
- 08 spiaggia ciottolosa
- 09 Spiaggia sabbiosa ciottolosa
- 10 opera antropica
- 11 rias
- 12 tratto terminale dei corsi d'acqua

2. Rispetto alle 12 categorie di caratteri morfologici individuate dal PRC, lungo la costa di Manfredonia ne sono state riconosciute solo 5 e precisamente:

• *costa rocciosa*

I tratti di costa rocciosa si riscontrano in corrispondenza dell'abitato di Manfredonia e fino a Siponto. Si tratta di costa rocciosa bassa, senza falesia, la cui estensione verso l'interno è obliterata dalla intensa urbanizzazione. La stessa linea di costa è in buona parte obliterata dalle opere portuali.

• *costa rocciosa con spiaggia sabbiosa al piede*

È una tipologia limitata a un tratto di soli 40 metri, isolato nell'estremo orientale della costa comunale, nei pressi del confine col territorio di Monte Sant'Angelo.

• *spiaggia sabbiosa*

È il morfo-lito-tipo di gran lunga dominante (70% della lunghezza complessiva della costa). Vi si distinguono grossolanamente tre intervalli; il primo, a nord della foce del torrente Candelaro, caratterizzato negli anni recenti da un bilancio costiero sostanzialmente in pareggio, con oscillazioni positive e negative della linea di riva e con un settore in avanzamento, in prossimità del centro abitato, tra Siponto e il porto di Manfredonia. Il secondo tratto, compreso tra la foce del Candelaro e la foce del Cervaro, ha mostrato un bilancio grosso modo costante nello stesso periodo, e si presenta come il più omogeneo dal punto di vista paesaggistico e ambientale. Il terzo tratto presenta gravi ed evidenti



effetti di erosione con arretramento della linea di riva, oltre a tentativi infruttuosi di rimedio tramite opere di difesa.

- *opere antropiche*

Corrispondono essenzialmente con le strutture del porto di Manfredonia e le annesse e limitrofe opere di difesa. In minor misura, si tratta anche di opere di difesa localizzate alla foce di alcuni corsi d'acqua, tanto naturali quanto artificiali, oltre a cinque pennelli posti nell'estremo meridionale della costa di Manfredonia, a Sud del villaggio Ippocampo.

- *tratto terminale di corsi d'acqua*

Sono i tratti di interruzione del litorale in corrispondenza dello sbocco a mare di corsi d'acqua, siano essi naturali o artificiali. Lo sbocco quantitativamente più importante è la foce del Candelaro, a cui si aggiungono la foce del torrente Cervaro, quelle dei canali di Siponto, Ippocampo e Peluso, e quattro brevissimi canali, in pratica ruscelli, che solcano la spiaggia di Siponto portando a mare l'acqua di altrettante piccole sorgenti costiere.

#### **[Art. 15] Caratterizzazione dei cordoni dunari (tav A.1.8)**

1. Nell'area mancano attualmente depositi di cordoni dunali naturali. I sedimenti sabbiosi presenti sono dovuti alle azioni dell'uomo e non attribuibili al processo eolico.

2. *Il Piano Stralcio della Dinamica delle Coste (2010)* classifica come "duna in formazione" alcuni depositi sabbiosi di modesto rilievo presenti a Sud della foce del Candelaro, la cui evoluzione è assegnata ai processi geomorfologici naturali.

3. Una "duna artificiale" sarà ricostituita con la realizzazione del progetto di recupero *Interventi urgenti di ricostruzione duna in località Ippocampo*.

#### **[Art. 16] Individuazione delle opere di difesa e porti (tav A.1.9)**

1. La ricognizione delle opere di difesa tramite ortofoto, avendo come guida la classificazione prevista nell'Atlante delle opere di sistemazione costiera dell'ISPRA, ha evidenziato la presenza di pennelli obliqui sul litorale sud, in contiguità con altre opere analoghe realizzate lungo la costa di Zapponeta, la foce armata del torrente Candelaro; e la presenza di una scogliera sommersa con varchi nel tratto urbano di costa adiacente al Porto Turistico.

2. La restante porzione di costa urbanizzata è caratterizzata dalla presenza delle due grandi opere portuali (Porto di Manfredonia e Porto Alti Fondali) e occasionalmente da opere radenti di consolidamento.

3. È stato riportato anche lo strato informativo fornito dal PRC relativo alla presenza di terrapieni con o senza gabbionate, tipologia largamente usata su tutto il litorale sud.



**[Art. 17] Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima (tav A.1.10)**

1. Sono individuate le aree demaniali già affidate in concessione, con l'indicazione, per ciascuna di esse, del periodo di validità della concessione, dei relativi dati di ubicazione, di superficie occupata, nonché di lunghezza del Fronte Mare (FM).

Sulla fascia demaniale di Manfredonia di competenza comunale risultano vigenti 47 Concessioni Demaniali Marittime, di cui 34 a uso Turistico-Ricreativo (in larghissima parte stabilimenti balneari), 3 per la pratica dell'acquacoltura e 10 a uso "vario" (nella fattispecie, mantenimento di giardini e pertinenze condominiali ricadenti in zona demaniale o di reti tecnologiche ENEL).

2. Sono individuate le aree in consegna, ai sensi dell'art. 34 del Codice della Navigazione, nel testo modificato dall'art. 1 comma 40 della Legge 308/2004 (aree riservate alle forze dell'ordine, ai corpi militari, nonché ad altre amministrazioni pubbliche territoriali).

3. Il perimetro e l'attribuzione delle Concessioni demaniali sono quelli risultanti dagli atti presenti nel competente Ufficio Demanio Marittimo.

**[Art. 18] Individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle recinzioni esistenti (tav A.1.11)**

1. La presenza di manufatti di vario genere insistenti in maniera permanente sull'area demaniale, è stata rilevata e localizzata, prevalentemente tramite tecniche di fotointerpretazione e il confronto con la Carta Tecnica Regionale 2010 della fascia costiera, realizzata dalla Regione Puglia a scala nominale 1:2000.

2. I manufatti sono stati suddivisi in tre categorie principali:

- *strutture*: tutte le opere classificate come "edificato" nella CTR, sia di carattere precario che permanente.
- *aree recintate*: tutte le aree localizzate sulla superficie demaniale delimitate parzialmente o totalmente da una recinzione che ne impedisce la fruizione pubblica.
- *aree pavimentate*: tutte le aree dove sono state realizzate opere di pavimentazione insistenti sull'area demaniale.

**[Art. 19] Individuazione dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti (tav A.1.12)**

1. Il sistema della viabilità esistente è stato rilevato con particolare riferimento alle modalità e possibilità di accesso al demanio.

2. È stata considerata una fascia costiera adeguatamente ampia entro la quale sono state individuate le seguenti categorie:



- *viabilità carrabile*: tutte le strade che permettono l'accesso tramite autoveicoli all'area demaniale o alle zone contermini, distinte per le loro caratteristiche (strade bianche, asfaltate, pubbliche/private ecc.).
- *parcheggi*: tutte le aree destinate a parcheggio nei pressi o all'interno della fascia demaniale.
- *viabilità pedonale*: tutti i percorsi o le aree dedicate esclusivamente alla circolazione pedonale e/o ciclabile che costituiscono modalità di accesso o di fruizione del demanio.





## Capo III IL PROGETTO DELLA COSTA

### [Art. 20] La costa: paesaggi e criteri progettuali

- 1.** Per perseguire le finalità richiamate all'art. 2, il piano deve necessariamente considerare il territorio nei suoi aspetti più ampi sia da un punto di vista fisico che paesaggistico e relazionale.  
La costa è un territorio e un paesaggio con una sua profondità fisica, spaziale, relazionale, ambientale e paesaggistica.
- 2.** Il progetto di costa è un progetto che guarda alla costa come un luogo da vivere tutto l'anno e non solo in funzione dell'attività turistico-balneare.
- 3.** Il progetto della costa - dei suoi assetti, delle sue tutele, dei suoi usi, delle attività ammesse, degli interventi da prevedere - è impostato a partire dal riconoscimento dei diversi caratteri che si ritrovano lungo la costa.
- 4.** Le attività indicate | proposte forniscono un ventaglio di usi diversificati e non omologati, proponendo un approccio leggero e un uso della costa che parta innanzitutto dalla riscoperta degli assetti naturali di molte aree.  
Nel Capo IV *Attività e uso del demanio marittimo* sono specificate le modalità per svolgere attività sulle aree demaniali.
- 5.** Il piano riconosce, sulla scorta della lettura della costa, alcuni paesaggi ben distinti tra di loro con caratteri specifici, materiali costitutivi diversi, contesti ambientali e urbani limitrofi differenti.  
Questa articolazione è stata assunta anche come riferimento per individuare criteri di intervento e di utilizzazione diversi per ogni paesaggio.  
Sono stati riconosciuti tre paesaggi:
  - *La costa urbana*  
dove la città arriva direttamente sul mare con molte situazioni formalmente e urbanisticamente non del tutto definite e dove è necessario un progetto unitario del waterfront
  - *La pineta di Siponto*  
un'area con caratteri naturalistici ancora molto evidenti - la spiaggia, la duna, la pineta - da preservare e da valorizzare senza alterarne i connotati e le condizioni ambientali.
  - *I Sciali*  
una lunga spiaggia attraversata da corsi d'acqua, a contatto con aree protette e isole insediative monofunzionali: una grande area da regolare negli usi e negli assetti nonché nel recupero di situazioni di arretramento della costa.



A questi tre paesaggi corrispondono tre modalità di utilizzazione della costa. Per ognuno di essi sono stati individuati assetti da perseguire, usi da consentire, attività da favorire, accessibilità e fruibilità da governare.

**6.** Nel Capo V *Ambiti costieri* sono precisate le attività possibili sulla costa tenendo conto dei caratteri e degli obiettivi individuati per i singoli paesaggi.

**7.** Il PCC individua la necessità di intervenire su alcune parti della costa attraverso progetti specifici le cui finalità sono descritte negli articoli seguenti.

I progetti individuati sono:

- il progetto del waterfront urbano, descritto al successivo articolo 32, per il quale è stato elaborato un masterplan;
- il progetto della pista ciclabile, descritto al successivo articolo 28.

Il masterplan del waterfront e lo schema del tracciato della pista ciclabile hanno valore di indirizzo per la progettazione di dettaglio degli stessi. Poiché entrambi i progetti interessano aree anche esterne alla fascia demaniale, i progetti costituiscono indirizzi progettuali per il redigendo PUG.

#### **[Art. 21] Paesaggi e zonizzazione del demanio marittimo**

**1.** La zonizzazione richiesta dalle *Istruzioni Tecniche per la redazione dei Piani Comunali delle Coste* prevede che dalle indicazioni emerse dalla ricognizione si passi alla individuazione delle aree che possono essere date in concessione, delle aree da escludere, delle aree da non concedere (non interessate da concessioni ma fruibili), delle aree fruibili.

**2.** La zonizzazione e ogni altra previsione del piano è stata portata avanti a partire dai contenuti del progetto, indicati nel successivo articolo 26 e descritti negli articoli consecutivi, dai caratteri dei tre paesaggi individuati.

**3.** Nel Capo V *Ambiti costieri* sono descritte le attività possibili sulla costa tenendo conto dei caratteri e degli obiettivi individuati per i singoli paesaggi. Gli ambiti costituiscono le informazioni su cui è stata elaborata la zonizzazione così come prevista dalle *Istruzioni Tecniche*.

**4.** I singoli strati informativi richiesti dalle *Istruzioni Tecniche* sono descritti nel successivo Capo VI (*Zonizzazione del demanio marittimo*).

#### **[Art. 22] Gli strati informativi del progetto**

**1.** Gli elaborati di progetto previsti in forma di strati informativi dalle *Istruzioni Tecniche per la redazione dei Piani Comunali delle Coste* sono:

- gli strati informativi riferiti alla *Zonizzazione del Demanio* (B.1) descritti nel successivo Capo VI (*Zonizzazione del demanio marittimo*)
- gli strati informativi riferiti agli *Interventi di recupero costiero* (B.2) descritti nel successivo Capo VIII (*Recupero e risanamento costiero*)
- gli strati informativi riferiti agli *Elaborati esplicativi del regime transitorio* (B.3) descritti nel successivo Capo X (*Regime transitorio*)



- gli strati informativi riferiti alla *Valenza turistica* (B.4) descritti nel successivo Capo XI (*Valenza turistica*)
- 2. I singoli strati informativi sono stati elaborati come materiale da inviare alla Regione e come vere e proprie tavole contenute nella Relazione.
- 3. Per alcuni strati informativi è stato necessario produrre approfondimenti di scala. Per ognuno di essi è stato elaborato un disegno in scala 1:2.000. La costa è stata suddivisa in 26 segmenti in scala 1:2.000

### **[Art. 23] Proposta di ridefinizione della fascia demaniale marittima - La nuova dividente (tav. B0)**

1. Dalle analisi effettuate nella ricognizione e dai riscontri amministrativi sull'utilizzo dell'area demaniale costiera di Manfredonia, il piano rileva la necessità di una riproposizione della perimetrazione dell'area demaniale stessa.
2. La ridefinizione della dividente demaniale tiene conto delle aree che non sono più a servizio della costa (strade comunali e provinciali) o che non hanno più un utilizzo comune (aree a servizio privato di tipo condominiale) ecc.
3. La proposta della nuova linea è riportata su tavole numerate come B0. Nelle cartografie di dettaglio, presenti in *Relazione*, sono riportate le due dividenti demaniali, in rosso la dividente attualmente vigente, in verde la proposta. Per ogni spostamento della linea sono indicate, le motivazioni che hanno suggerito la variazione.
4. L'Amministrazione Comunale può avviare e promuovere la procedura per la revisione del limite demaniale presso le amministrazioni competenti.

### **[Art. 24] Gli elementi | i contenuti del progetto**

1. Gli elementi | i contenuti del progetto sono:
  - il rapporto della costa con il contesto paesaggistico
  - il recupero ambientale
  - lo schema di assetto e di uso della costa
  - la fruibilità e l'accessibilità
  - i paesaggi
  - il masterplan per la costa urbana
2. Gli elementi | i contenuti del progetto sono individuati nella tav. B.1.0.a *Il progetto della costa*.



### [Art. 25] La costa e il suo contesto paesaggistico

1. La costa ha uno spessore più ampio della fascia demaniale; la profondità della costa - le sue relazioni fisiche, morfologiche e relazionali - variano a seconda del contesto paesaggistico con cui si confronta - o in cui è inserita.

2. Il territorio di Manfredonia che si affaccia sulla costa non è affatto omogeneo. Il territorio di Manfredonia - secondo quanto descritto nel Quadro Conoscitivo e nei Quadri Interpretativi del Documento Programmatico Preliminare del PUG - è incrocio tra substrati diversi - terreni rocciosi e terreni alluvionali - supporti di strutture insediative e territoriali, colturali e paesaggistiche differenti. Un territorio che accanto alla presenza massiccia e da sempre riconoscibile e riconosciuta della formazione geologica del Gargano ha visto la trasfigurazione della sua parte pianeggiante, bonificata e appoderata.

3. Nell'area della costa sono riconoscibili:

- una chiara articolazione morfologica: la pianura e il terrazzo garganico
- un insediamento sparso storico costituito da masserie e poderi e da una fitta rete viaria
- un assetto idrologico con presenza di paludi, bacini artificiali, torrenti e una fitta rete di canali artificiali
- la presenza di habitat

### [Art. 26] Il recupero ambientale

1. Gli interventi di recupero ambientale e di risanamento costiero, *finalizzati al contenimento e alla riduzione della criticità all'erosione dei litorali sabbiosi e della sensibilità ambientale della costa* sono indispensabili per consentire una fruibilità ampia, sicura e di qualità alla costa, nonché per avere una maggiore naturalità dei luoghi e una migliore condizione ambientale in senso lato.

2. Tali interventi non possono essere visti senza uno sguardo al *sistema costiero* più in generale, ovvero considerando le relazioni funzionali nella sfera geomorfologica, così come in quelle antropica ed ecologica, e in particolare la percezione e la fruizione del territorio, che vanno oltre le aree demaniali.

3. Per il sistema costiero sono stati delineati alcuni *criteri generali* di regolamentazione degli interventi.

All'interno di questo contesto si sono individuate, inoltre, le situazioni ambientali contraddistinte da specifiche condizioni o criticità dal punto di vista delle dinamiche ambientali e geomorfologiche in atto. Ciò al fine di individuare per esse interventi più specifici:

- litorale del villaggio Ippocampo I1
- Ippocampo nord I2
- litorale sipontino con sorgenti I3

Nel Capo VIII *Recupero e risanamento costiero* sono indicati | normati gli *Interventi di recupero costiero* per la costa di Manfredonia.



### **[Art. 27] L'assetto e l'uso della costa**

**1.** Gli usi e le attività ammissibili sulla costa sono disciplinati nel Capo IV *Attività e uso del demanio*.

Per i tre paesaggi costieri individuati al comma 5 dell'art. 20 – date le loro profonde e strutturali diversità – sono state previste tre modalità di utilizzazione e di assetto della costa: ognuno con riferimento ai caratteri costitutivi e ambientali dei tre contesti:

- la costa urbana presenta - e conserva - una forte presenza di attrezzature per l'uso turistico-balneare;
- la pineta di Siponto deve, invece, essere liberata da strutture pesanti e prevedere unicamente piccole strutture di servizio e un utilizzo della spiaggia non attrezzata con caratteri naturali;
- la costa dei Sciali dovrà essere riorganizzata a partire da una maggior permeabilità degli insediamenti esistenti che devono diventare accessi alla spiaggia.

**2.** Lo schema tipo di accesso e uso della costa prevede che:

- ogni accesso conduce fino alla spiaggia (diritto di accesso alla costa);
- l'arrivo alla spiaggia deve garantire in eguale misura l'ingresso a uno stabilimento balneare o a una spiaggia libera: i due usi devono essere accessibili nelle medesime condizioni (diritto al mare).

**3.** L'esplicitazione degli obiettivi, degli usi e delle attività nei diversi paesaggi è contenuta nei successivi articoli 29-32.

Nel Capo V *Ambiti costieri* sono precisate le attività ammesse e le modalità d'uso per ogni paesaggio e per ogni ambito omogeneo di concessione | concedibilità.

### **[Art. 28] Fruibilità e accessibilità e il progetto della pista ciclabile**

**1.** Il PCC fornisce indirizzi e criteri per il sistema delle infrastrutture pubbliche finalizzato al miglioramento dei servizi e dell'offerta turistico - balneare, con particolare riferimento:

- a. ai percorsi pedonali e ciclabili per favorire una mobilità eco-compatibile;
- b. agli accessi al mare;
- c. ai parcheggi.

**2.** Le modalità di accesso alla costa sono state valutate in un più ampio schema della mobilità e dell'accessibilità all'area.

Il progetto tiene conto:

- dell'accessibilità veicolare e dei punti di sosta auto
- della mobilità lenta e della trama che questa deve assumere.

Entrambe, in ogni caso, sono viste come reti di accesso all'area più vasta delle paludi, dell'oasi e del patrimonio storico ambientale. In particolare la rete lenta è stata collegata ai percorsi lungo le sponde dei corsi d'acqua.

**3.** La mobilità e l'accessibilità veicolare è garantita dalle attuali strade:

- la strada provinciale lungo la costa
- la strada di attraversamento di Siponto



Queste due strade dovrebbero assumere il carattere di *parkway*, di strade veicolari all'interno di ambienti naturali.  
Da queste due strade dipartono una serie di tratti di collegamento al mare: tratti che terminano con aree di parcheggio.

**4.** La mobilità lenta - ciclabile in particolare - costituisce una trama di fruizione del territorio molto ampia.  
Essa, infatti, è concepita come una rete per poter usufruire della costa, delle aree umide e di tutta la campagna circostante.  
La rete della mobilità lenta è quindi intesa sia come complementare a quella veicolare, sia come alternativa per una fruizione più ampia del territorio: dalla città al territorio, dalla città a tutta la costa, dalla costa all'entroterra.  
Da Manfredonia si deve poter accedere a gran parte del territorio con la bici.  
La rete ciclabile è da inserire nella rete nazionale delle piste ciclabili.

**5.** In particolare, il PCC individua i percorsi di accesso pedonali al demanio marittimo con finalità turistico - ricreative, al fine di garantire la massima fruibilità pubblica.

Tali percorsi, appositamente sistemati e mantenuti in efficienza, devono essere liberi da qualsiasi impedimento che limiti l'accessibilità anche ai soggetti con limitate o impedito capacità motorie.

**6.** La mobilità lenta riusa essenzialmente:

- le strade esistenti, di cui ne prevede, a seconda dei casi, rifacimenti e adeguamenti
- nuovi percorsi individuati su limiti e tracciati esistenti e riconoscibili

**7.** Il progetto di mobilità lenta prevede la realizzazione di una pista ciclabile che costeggi la spiaggia e che può essere concretizzata raccordando una serie continua di percorsi, alcuni già esistenti e altri adeguando piste o individuando tracciati su limiti di proprietà.

Gli argini dei canali possono costituire elementi della rete ciclabile, consentendo oltre alla percorribilità lungo la costa, anche l'accesso alle aree interne.

**8.** I percorsi ciclabili saranno opportunamente segnalati e attrezzati secondo quanto indicato dal DM 557/99 "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili"

**9.** I percorsi ciclabili saranno integrati nella rete ciclabile regionale, i cui itinerari principali sono stati individuati con il progetto di cooperazione internazionale CYRONMED (*Cycle Route Network of the Mediterranean*).

### **[Art. 29] I paesaggi: obiettivi e azioni**

**1.** I tre paesaggi riconosciuti per le specifiche caratteristiche e assetti, costituiscono altrettanti ambienti | contesti costieri che si distinguono per gli obiettivi da perseguire, per le azioni da intraprendere, per le attività da favorire, per gli assetti da perseguire.

**2.** Gli obiettivi e le azioni generali sono quelle derivanti dalle prescrizioni



regionali che puntano a garantire la conservazione e valorizzazione dell'intero Paesaggio costiero e la sostenibile fruizione per tutta la sua lunghezza.

**3.** Gli obiettivi specifici derivano dai caratteri e dalle azioni previste per ogni paesaggio | contesto.

**4.** Le azioni previste per ogni area sono riferibili a:  
a. interventi sulle componenti del sistema paesaggistico e ambientale  
b. interventi sullo spazio pubblico urbano  
c. criteri per la distribuzione delle concessioni turistico-balneari

**5.** Negli articoli seguenti per ogni paesaggio | contesto sono descritti caratteri e azioni specifiche di cui al comma precedente.

**6.** All'interno dei tre paesaggi | contesti costieri sono individuati ambiti | aree omogenee di concedibilità. Esse sono descritte nel Capo V *Ambiti costieri* (di concedibilità) e individuate nella tav. B.1.0.b *Gli ambiti di concedibilità*.

### **[Art. 30] I Sciali**

**1.** Comprende un tratto di costa lungo circa 10 km a partire dalla foce del Candelaro a nord, fino al confine comunale con Zapponeta a sud. I *Sciali* rappresentano l'ambito costiero più esteso e articolato, costruito su un complesso equilibrio tra diversi sistemi:

- insediamento costiero
- mobilità e fruizione costiera
- paesaggio agricolo e sue componenti antropiche
- naturalità diffusa e grandi corridoi ecologici, costituiti dai corsi d'acqua

**2.** L'intera fascia costiera del contesto è segnata dalla presenza dei tre principali fiumi di Manfredonia (Candelaro, Cervaro e Carapelle) che oltre a garantire la presenza di un corridoio ecologico con l'hinterland, costruiscono un paesaggio umido complesso in prossimità delle loro foci.

**3.** Gli insediamenti si concentrano in piccole aree equidistanti tra loro, prestabilite dalla pianificazione vigente che ha evitato il fenomeno dello *sprawl* lungo l'intero sistema costiero.

**4.** Il paesaggio agricolo che si è costruito tra gli insediamenti ha lentamente interessato quasi l'intera fascia dei Sciali alterando il delicato equilibrio del Sistema delle acque di quest'area umida. Infatti l'area è interessata da interventi di Recupero costiero dovuti all'arretramento della linea di costa in prossimità della Zona Ippocampo, in cui il livello del terreno è sceso al di sotto del livello del mare a causa dell'intenso sfruttamento delle falde acquifere sottostanti per l'irrigazione dei campi.

**5.** L'obiettivo per questo paesaggio è quello di ricostruire e consolidare un corretto equilibrio tra i vari Sistemi, evitando che il sopravvento di uno di



questi sugli altri possa provocare dissesti naturali o disagi agli insediamenti. A tal fine si prevedono azioni specifiche per ciascuno dei sistemi presenti:

- **Mobilità**  
l'accesso alla costa dovrà essere garantito a tutti e quindi di libera fruizione, evitando che la viabilità interna sia riservata ai soli residenti. In prossimità della costa dovranno realizzarsi dei parcheggi di scambio con la mobilità lenta, in modo da garantire una sostenibile fruizione dell'area demaniale.  
La rete ciclopedonale di progetto interesserà non solo l'intera fascia costiera, ma anche i corridoi ecologici di collegamento della costa con l'hinterland.
- **Naturalità**  
recupero costiero e conservazione delle zone umide  
si prevede l'allargamento della fascia costiera nei tratti in cui i suoli agricoli hanno ridotto le dimensioni della spiaggia libera.  
Per approfondimenti in merito a questo argomento si rimanda ai capi V e VIII
- **Insedimento**  
al fine di garantire il ricercato equilibrio tra le componenti del paesaggio, si prevede la concentrazione delle attrezzature per gli stabilimenti balneari in corrispondenza delle aree già costruite.  
Questa relazione tra le aree urbanizzate e la fascia costiera deve garantire la possibilità di poter accedere facilmente anche alla fascia di spiaggia libera e con servizi, mentre la costa attrezzata con stabilimenti balneari dovrà costruire un fronte mare fruibile, continuo e senza barriere fisiche. Ciascuno degli insediamenti potrà quindi ridisegnare un nuovo Waterfront pubblico.

### **[Art. 31] La pineta di Siponto**

**1.** Rappresenta la fascia centrale della costa di Manfredonia e interessa il territorio compreso tra la foce del Candelaro a sud e l'area residenziale di Siponto a nord.

Il paesaggio comprende l'intera fascia costiera della pineta di Siponto e la retrostante area dell'appoderamento della bonifica.

**2.** È caratterizzato dalla evidente predominanza di componenti naturalistico-ambientali e da un complesso sistema delle acque in cui sono riconoscibili il paesaggio umido della foce del Candelaro e il complesso sistema di canalizzazioni artificiali la cui integrità è garantita dalla presenza del fitto mosaico di suoli agricoli ancora utilizzati.

**3.** Il principale obiettivo di questo contesto è quello di conservare l'integrità naturalistico-ambientale dell'area riducendo per quanto possibile l'impatto degli interventi antropici legati al turismo diffuso.

Infatti si prevede che l'intera area sarà accessibile dalla mobilità veicolare meccanizzata solo da alcuni specifici sentieri ortogonali alla costa già esistenti e che verranno attrezzati con appositi parcheggi di scambio con la mobilità lenta a cui è garantita la fruibilità della costa in tutta la sua lunghezza lungo dei sentieri prestabiliti.



4. È prevista la sostituzione degli Stabilimenti Balneari a favore di Spiaggia Libera e Spiaggia Libera con Servizi che garantiranno ai bagnanti la possibilità di usufruire di tutti i servizi al turismo costiero con minor impatto sui caratteri di naturalità dell'area e della sua destinazione a Spiaggia Libera.

5. Le aree attrezzate a servizi saranno equamente distribuite lungo l'intera fascia costiera della pineta.

4. Le azioni previste per la Pineta di Siponto sono riferibili a:

- a. protezione delle aree naturali
- b. accessibilità lungo i sentieri esistenti e fruibilità ciclo pedonale lungo la costa
- c. divieto di aree a concessione demaniale a favore delle Spiagge Libere con Servizi

### **[Art. 32] La costa urbana: azioni e masterplan del waterfront**

1. Il tratto di costa che va del confine comunale a nord fino a Siponto è tutta a contatto con l'urbano. In questo tratto sono presenti parti di spiaggia, il porto e la nuova marina.

L'ambiente coincide con il contesto Urbano della città in cui è predominante la componente urbanizzata e gran parte dell'intero insediamento.

La costa nord intercetta, per tutta la sua estensione, la parte urbanizzata, da Siponto fino al confine comunale con Monte Sant'Angelo.

2. Questa caratteristica impone soluzioni progettuali in grado di costruire un solido legame tra il tessuto urbano e il fronte mare. Pertanto è stato elaborato uno schema di assetto del waterfront urbano e sono stati individuati alcuni scenari che le diverse pianificazioni e le diverse azioni di gestione urbanistica dovrebbero perseguire.

Per la parte urbana della costa, nel tratto compreso tra il Villaggio dei pescatori e la pineta di Siponto, è prevista la sistemazione di tutto il fronte mare.

3. Le trasformazioni previste in queste aree sono subordinate alla redazione di uno specifico progetto che si estende oltre la linea demaniale perché riguarda tutto l'affaccio della città sul mare che va ben oltre il limite amministrativo del demanio.

Il progetto del fronte mare dovrà garantire un adeguato equilibrio tra le parti all'intorno e soprattutto restituire al pubblico e quindi alla città quella relazione dell'urbano con il mare che è sempre stata negata dalla presenza dei grandi recinti monofunzionali.

Il progetto deve prevedere una più chiara ridefinizione dello spazio pubblico, del lungomare, degli accessi al mare e delle delimitazioni delle aree private.

4. Gli obiettivi di progetto costruiscono uno scenario in continuità con le indicazioni del Documento Programmatico Preliminare del PUG e degli studi sull'assetto del waterfront urbano di Manfredonia e puntano a garantire una equa distribuzione tra lo spazio pubblico e quello privato o in concessione.

5. Il ridisegno dell'intero waterfront, dal porto storico fino alla coda urbana a



sud di Siponto indica la volontà di costruire un segmento di spazio pubblico attrezzato senza soluzioni di continuità e che garantisca la libera fruizione dello spazio costiero.

**6.** Fondamentale è la permeabilità visiva del fronte mare che ora è occultata dalla presenza di strutture private degli stabilimenti balneari che rappresentano dei veri e propri muri che impediscono sia l'accesso alla spiaggia, sia la visibilità stessa del mare.

L'eliminazione delle recinzioni opache e l'ampliamento della fascia pubblica del waterfront liberano una fascia costiera omogenea che può ricucire il rapporto tra la litoranea e il tessuto urbano retrostante.

**7.** Le azioni previste per quest'area sono espresse attraverso un *masterplan* che coinvolge anche aree non demaniali.

- Il masterplan esemplifica gli interventi possibili e soprattutto l'assetto che si vuole conferire a quest'area.
- Il masterplan ha lo scopo di inserire le azioni da prevedere all'interno dell'area demaniale in un contesto urbano più ampio con il quale l'area demaniale è a stretto contatto relazionale e fisico.
- Il masterplan è stato realizzato tenendo conto di tutti i progetti che in sede di formazione di PUG si stanno elaborando sulla fascia costiera. Esso, pertanto, sintetizza elementi progettuali che riguardano tutta la fascia del fronte mare dal porto fino a Siponto.
- Il masterplan è contenuto degli studi per il PUG. Sarà tale strumento a dare forma giuridica al masterplan
- Il masterplan costituisce, pertanto, una esplorazione progettuale del PUG nel quale sarà assorbito e disciplinato.
- All'interno del PCC il masterplan ha valore di cornice progettuale e di indirizzi per le azioni individuate e non è prescrittivo nelle forme individuate.
- All'interno di questo masterplan – utile strumento di confronto e verifica delle ipotesi progettuali di dettaglio – sono state riportate le perimetrazioni del demanio e la situazione delle concessioni.
- Sono state enucleate anche tutte le situazioni di conflitto o di criticità che dovranno essere affrontate con capacità progettuali.

**8.** Le azioni previste per questo tratto di costa urbana sono riferibili a:

*a. Interventi sulle componenti del sistema paesaggistico e ambientale*

- il progetto di waterfront dovrà garantire una permeabilità trasversale delle reti ecologiche urbane costituite dai canali naturali che connettono il territorio rurale direttamente al mare.
- gli spazi pubblici costieri dovranno relazionarsi con gli elementi della naturalità presenti e permettere la ricostruzione, se necessaria, dei corridoi ecologici urbani.
- sistemazione di un nuovo ingresso alla Pineta di Siponto garantendo la continuità con lo spazio pubblico del Waterfront urbano.
- risistemazione a verde della foce del canale
- monitoraggio dello stato dei luoghi e dell'evoluzione dei depositi marini lungo la fascia costiera

*b. Interventi sullo spazio pubblico urbano*

- ricostruzione della permeabilità pubblica pedonale sia trasversalmente alla costa che lungo tutto il fronte mare.
- la nuova mobilità urbana sarà in grado di garantire una maggiore



permeabilità tra lo spazio costiero e il tessuto urbano retrostante soprattutto in corrispondenza del centro antico e della città consolidata.

- sistemazione di parcheggi di interscambio tra la mobilità veicolare e quella ciclabile per una fruizione dell'intera fascia costiera in maniera continua e ecologicamente sostenibile
- eliminazione delle concessioni a parcheggio con conseguente individuazione di nuove aree di sosta prolungata.
- il disegno della nuova mobilità prevede la realizzazione di parcheggi lungo la viabilità principale che siano integrati con il disegno dello spazio d'insieme e che non creino ostacoli alla fruizione pedonale del waterfront.
- la realizzazione di un attraversamento ciclopedonale del canale separato dalla viabilità carrabile.

*c. Interventi sulla distribuzione delle concessioni turistico-balneari*

- risistemazione delle concessioni  
le concessioni presenti dovranno accorparsi costruendo un fronte mare unico e garantendo soprattutto la possibilità di avere spiagge libere di dimensioni adeguate su entrambi i lati
- il primo tratto del litorale non risulta avere le caratteristiche idonee alla balneazione. Si suggerisce un uso pubblico della fascia costiera con la possibilità di realizzarvi strutture amovibili per attività e servizi al pubblico.
- costruzione di un nuovo spazio pubblico in continuità con il waterfront di Siponto in grado di costruire una nuova nodalità urbana. Le concessioni saranno accessibili direttamente dallo spazio pubblico pedonale.
- le concessioni dovranno garantire una fascia libera di rispetto (FP|3) in corrispondenza dello spazio pubblico stradale in modo da non impedire la continuità della fascia pedonale lungo la viabilità principale. Inoltre nelle situazioni di scarsa permeabilità longitudinale, la concessione deve prevedere la libera fruizione pedonale anche nella fascia FP|2 in cui sono concentrati i volumi in concessione.
- Tutte le strutture degli stabilimenti balneari dovranno garantire una permeabilità visiva lungo tutto il fronte mare e pertanto è prevista la risistemazione di gran parte delle strutture esistenti.
- gli stabilimenti balneari non dovranno chiudersi rispetto allo spazio urbano ed evitare che gli accessi pubblici alla spiaggia siano distanti più di 150 metri tra loro.
- le attività in prossimità del reticolo idrografico dovranno rispettare le prescrizioni regionali in materia.
- sono ammesse solo attrezzature di altra natura, comunque compatibili con gli interventi di recupero costiero di cui al Capo VIII.
- il rilascio di concessioni è fuori dalla competenza comunale.





## **Capo IV**

### **ATTIVITÀ E USO DEL DEMANIO MARITTIMO**

#### **[Art. 33] Utilizzazione delle aree demaniali marittime**

- 1.** I tratti di litorale possono essere concessi in uso per le finalità turistico-ricreative e/o per quelle comunque ammesse secondo le norme del presente Piano, mediante l'utilizzo esclusivo di strutture mobili e precarie sia orizzontali sia verticali, nel pieno rispetto delle specifiche tipologiche costruttive, delle relative caratteristiche dei materiali e dei colori, ai fini della cura dell'estetica, della uniformità nonché della qualità di inserimento paesaggistico-ambientale, descritte nelle presenti norme.
- 2.** Le occupazioni di aree del demanio marittimo disciplinate dal presente Regolamento possono essere permanenti o temporanee.
- 3.** Costituiscono occupazioni permanenti tutte quelle aventi carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione indipendentemente dall'esistenza di manufatti o impianti e la durata è disciplinata dall'art. 10 della legge n. 88/2001.
- 4.** Sono temporanee le occupazioni e/o installazioni legate a esigenze temporalmente circoscritte.
- 5.** Nelle aree demaniali libere è possibile svolgere manifestazioni (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli ecc.) di breve durata che comportino l'installazione temporanea e di facile rimozione di strutture o impianti, previa autorizzazione comunale, da richiedere almeno 15 giorni prima dell'evento, corredate dei relativi nulla osta.
- 6.** Nelle aree demaniali sono possibili attività per servizi pubblici o di interesse pubblico ex art. 34 Codice della Navigazione.

#### **[Art. 34] Prescrizioni sull'uso delle spiagge**

- 1.** L'uso delle spiagge è disciplinato dalle Ordinanze Balneari emesse annualmente dalla Regione Puglia e dalla Capitaneria di Porto di competenza.



### **[Art. 35] Specchi acquei e imbarcazioni**

- 1.** Sulla fascia del demanio marittimo destinata al libero transito non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni, se non di quelle previste per il salvataggio.
- 2.** Negli specchi acquei antistanti le strutture balneari, potranno essere autorizzate corsie di lancio per le imbarcazioni, surf e/o moto d'acqua, conformemente a quanto disposto dalle ordinanze comunale e dell'Autorità Marittima.
- 3.** Le corsie di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:
  - larghezza metri 20
  - profondità 150 metri
  - delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati a intervalli di 20 metri.
  - individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazioni
- 4.** All'interno delle corsie di lancio è vietata la balneazione.

### **[Art. 36] Pulizia e manutenzione ordinaria dell'arenile**

- 1.** I lavori di manutenzione ordinaria dei complessi balneari debbono essere portati a termine entro il 30 maggio e non possono essere effettuati durante la stagione estiva, salvo quanto previsto da apposita ordinanza in materia.
- 2.** I lavori di pulizia e di livellamento della spiaggia debbono essere ultimati entro il 30 maggio di ciascun anno, salvo quanto previsto da apposita ordinanza in materia;
- 3.** A prescindere dalla manutenzione straordinaria delle aree demaniali libere all'inizio di ogni stagione, che è a carico del Comune, ciascuna struttura concessionaria ha l'obbligo della manutenzione della propria fascia di litorale: il Comune e gli Enti preposti vigilano sull'osservazione di tali norme.
- 4.** Il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere quotidianamente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, delle zone di libero transito e alla pulizia dello specchio acqueo antistante, e gestendo i rifiuti rimossi secondo la normativa vigente in materia.
- 5.** I concessionari e/o gestori degli impianti balneari di qualunque finalità e scopo devono provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti nelle attività ristorative e in generale dall'esercizio dell'impianto balneare disponendo in particolare la raccolta differenziata delle diverse tipologie di rifiuto.



**[Art. 37] Gestione dell'arenile compreso nel perimetro dell'area SIC**  
*[accoglimento suggerimento VAS]*

- 1.** La pulizia delle spiagge ricadenti all'interno del perimetro dell'area SIC deve avvenire esclusivamente con mezzi manuali e a carico dei soli rifiuti (plastica, vetro, ecc.) e senza livellare la naturale morfologia della spiaggia. Essa non comprende il materiale naturale spiaggiato e avviene solo nella spiaggia entro il limite di tutela della vegetazione dunare.
- 2.** Solo per eventi eccezionali possono essere effettuate operazioni di pulizia con metodologie diverse da quelle qui esposte, richiedendone nulla osta al Comune sulla base di uno specifico progetto che chiarisca sia l'eccezionalità dell'evento che tutti gli aspetti di impatto ambientale e le loro mitigazioni (cantieristica, tipologia dei mezzi, metodologie, tempi, delimitazione delle aree d'intervento ecc.).
- 3.** Nelle operazioni di pulizia non devono mai esserci spostamenti consistenti di sabbia (né in mare, né con spianamenti, né con riempimenti di aree depresse).
- 4.** È vietato rimuovere dalla spiaggia le foglie di *Poseidonia oceanica* spiaggiata; è consentito il solo spostamento manuale in aree poste nell'anteduna, a protezione del sistema dunare in formazione, in applicazione della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio DPN/VD/2006/08123.
- 5.** I rifiuti di cui è ammessa l'asportazione devono essere smaltiti a norma di legge.
- 6.** Durante la stagione balneare è ammessa l'installazione di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti a carico delle amministrazioni competenti, oltre il limite della vegetazione dunare. Nella aree adibite alle attività connesse alla balneazione dotate di concessione demaniale dovrà essere organizzata la raccolta differenziata dei rifiuti.
- 7.** In corrispondenza di aree dotate di concessione demaniale la pulizia ordinaria della spiaggia può essere quotidiana durante la stagione balneare e deve essere preferibilmente manuale, con l'eventuale ausilio di piccoli mezzi meccanici. La raccolta di rifiuti e altro materiale spiaggiato dovrà avvenire solo nell'area strettamente connessa alle attività balneari, avendo comunque cura di non danneggiare la vegetazione pioniera o i rilievi dunari embrionali.
- 8.** Le operazioni di pulizia straordinaria (all'inizio della stagione balneare) nella aree adibite alle attività connesse alla balneazione dotate di concessione demaniale, sono a carico di tutto il materiale spiaggiato; tali operazioni possono essere effettuate con mezzi meccanici di limitato ingombro (quali a titolo esemplificativo pale meccaniche, terne e trattori, di passo tra gli assi non superiore ai 2,5 m, di peso operativo massimo non superiore a 7.500 kg, con rumorosità non superiore ai 90 DbA), prevedendo e promuovendo, ovunque tecnicamente fattibile, l'utilizzo dei mezzi su gomma e/o a propulsione elettrica. Le operazioni di pulizia straordinaria possono essere effettuate solamente all'inizio della stagione estiva e/o a



seguito di eventi atmosferici eccezionali, previo nulla osta del Comune.

**9.** Le indicazioni del presente articolo costituiscono indirizzo e suggerimento anche per la gestione delle spiagge esterne al perimetro dell'area SIC ma caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse naturalistico.

**[Art. 38] Sistemazione invernale delle spiagge e attività invernali sulle spiagge** *[modificato a seguito delle controdeduzioni]*

**1.** Una volta terminata la stagione balneare ciascun concessionario dovrà provvedere allo smontaggio degli elementi (cestini, coperture, percorsi pavimentati, giochi ed elementi degli impianti sportivi, ombrelloni e sdraie, strutture per natanti e piste di atterraggio, chioschi e altre attrezzature collaterali), provvedere all'assetto delle piante (ove necessario) per la stagione invernale e alla protezione delle strutture precarie stabili tenuto conto del necessario assetto dell'insieme che deve comunque mantenere condizioni di decoro soprattutto per le spiagge in diretta connessione visuale con l'abitato.

**2.** Tutte le strutture precarie stagionali dovranno essere evidenziate nel progetto di concessione, così come andrà evidenziato l'eventuale assetto invernale, compresa le opere di difesa per la vegetazione. Il Comune vigila sull'attuazione di tali direttive ingiungendo, ove necessario, ai concessionari la sistemazione di un assetto di decoro con materiali e tecniche adeguate, previa diffida del rinnovo delle concessioni amministrative.

**3.** Possono, inoltre, rimanere in funzione aree attrezzate per giochi e attività sportive. Le correlate attività di somministrazione rimarranno aperte secondo normativa vigente.

**4.** Chioschi, bar e servizi igienici in regola dal punto di vista urbanistico-edilizio, a uso degli stabilimenti balneari, potranno rimanere sull'arenile durante la stagione invernale a condizione che vengano mantenuti nel rispetto dei criteri estetici, di salvaguardia ambientale, decoro e in sicurezza.

**5.** Per la salvaguardia dei manufatti fissi e nelle zone di maggiore esposizione all'azione del mare è consentita la realizzazione di strutture di protezione in materiale naturale, di minimo impatto visivo, a ridosso dei manufatti stessi, lasciando libero l'intero arenile.

**6.** Le strutture situati in ambiti soggetti a eventuali eventi meteomarinici critici, dovranno essere smontati entro il 31 ottobre.

**7.** Durante il periodo invernale, le aperture dei chioschi (porte, finestre, passatoie e/o similari) potranno essere sigillate con l'impiego di materiali consoni che ne garantiscano il decoro. È vietato l'uso di materiali di recupero.

**8.** È vietato, in qualsiasi momento dell'anno, effettuare la chiusura, con



tamponamenti verticali, di tettoie, dehors, gazebi e altre strutture aperte ed è vietato il loro utilizzo come depositi.

**9.** Tutte le strutture di protezione invernale, ancorché precarie, devono garantire il libero accesso alla battigia da parte di terzi.

**10.** Durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale le attività relative alle concessioni demaniali non sono in esercizio, i titolari di concessione devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno bimestrale e in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (1° novembre, 8 dicembre, Natale, Pasqua, periodo 25 aprile – 1° maggio, ecc.).

**10bis.** A integrazione degli interventi a carico del concessionario di cui al comma 10, eventuali interventi di pulizia delle alghe spiaggiate promossi dal Comune interesseranno, nei mesi invernali, anche le aree in concessione.

**11.** Le operazioni di allestimento degli stabilimenti balneari potranno iniziare dal 1° marzo, salvo eventuali divieti in conseguenza di opere di ripascimento effettuate per iniziativa comunale ovvero altre pubbliche necessità.

**12.** I lavori inerenti l'arenile e il risanamento delle scogliere dovranno essere effettuati al di fuori della stagione balneare così come regolamentata da apposita ordinanza in materia.

**[Art. 39] Aree oggetto di concessione** *[modificato a seguito delle controdeduzioni]*

**1.** Le aree oggetto di concessione possono ospitare:

a. Stabilimenti Balneari (SB)

a1. Stabilimenti Balneari (SB) di tipo speciale

b. Spiagge Libere con Servizi (SLS)

c. Spiagge Libere con Servizi (SLS) di tipo speciale

d. attività con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS

e. attività con finalità diverse dalle turistico-ricreative

Le categorie di cui ai precedenti punti a e b sono attività legate alla balneazione, e per esse valgono i seguenti commi 2-8.

Le categorie di cui ai precedenti punti c e d sono attività non strettamente finalizzate alla balneazione e per esse valgono le disposizioni di cui ai successivi commi 10 e 11.

**2.** Per Stabilimento Balneare si intende un tratto di costa in concessione, sul quale viene esercitata un'attività con caratteristiche turistico-ricreative.

**2bis.** Per Stabilimento Balneare di tipo speciale si intende un tratto di costa in concessione, sul quale viene già esercitata un'attività con caratteristiche turistico-ricreative, in cui sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui all'art. 3.08 delle NTA del PUTT/P. Per quanto non in contrasto con tale normativa sovraordinata, valgono le previsioni di cui al successivo art. 41.



**3.** Per Spiaggia Libera con Servizi si intende l'area demaniale in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione a ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento, in cui almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte mare resta libero da ogni attrezzatura del gestore.

**4.** Per Spiaggia Libera con Servizi di tipo speciale si intende l'area demaniale in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione a ingresso libero, dotata di servizi minimi a pagamento, in cui, in virtù del valore ambientale e paesaggistico dell'area, almeno l'80% della superficie concessa e del relativo fronte mare resta libero da ogni attrezzatura del gestore. [accoglimento suggerimento VAS]

**5.** La singola area in concessione non deve avere un fronte mare inferiore a ml 20 e superiore a ml 150.

**6.** Nelle aree concedibili è prevista e assicurata l'esistenza di fasce di spiaggia (corridoi) ortogonali al mare (**FO**), destinate a garantire il libero passaggio in particolare tra due concessioni contigue, anche ai fini del transito dei mezzi di soccorso. Essa ha una larghezza non inferiore a 5 m. La pulizia e la loro infrastrutturazione con materiali adeguati, che comunque non apportino alcuna modifica permanente allo stato dei luoghi, sono posti a carico dei concessionari confinanti, il cui obbligo è da indicarsi nell'atto concessorio, compresi la modalità e i tempi di realizzazione.

**7.** Nelle aree concedibili deve prevedersi e assicurarsi l'esistenza di 3 fasce parallele (**FP**) alla battigia [mare] a cui corrispondono specifiche funzioni.

- La prima (**FP|1**) di profondità teorica pari a 5 ml dalla linea esterna di battigia

Questa fascia è destinata esclusivamente al libero transito pedonale lungo la spiaggia; essa deve essere tenuta libera da qualsiasi impianto o attrezzatura non finalizzata al salvataggio

- la seconda (**FP|2**) va dalla fascia FP|1 sino a ridosso degli stabilimenti balneari

Questa fascia è destinata alla posa di ombrelloni e sdraio e alla localizzazione delle strutture di servizio;

- la terza (**FP|3**) intesa come fascia di rispetto della larghezza minima di 3 ml, anche attrezzabile con pedane

Questa fascia è destinata alla localizzazione del verde (con l'impiego di essenze che non producano alterazioni degli habitat naturali e che non costituiscano ostacolo alla visuale del mare) e al libero transito, anche ciclabile.

**8.** Al fine della uniformità e della transitabilità con mezzi di soccorso, le caratteristiche costruttive delle pedane, da ubicarsi nella fascia FP|3 e FO, devono rispettare quanto previsto all'art. 74 delle presenti norme.

**9.** L'uso delle fasce di spiaggia FP|1, FP|3 e FO è sempre libero e gratuito.

**10.** Per attività con finalità turistico-ricreative diverse, da posizionare oltre la fascia destinata a SB e SLS, si intendono:

- le aree di parcheggio integrate e al diretto servizio di SB e SLS;
- i servizi di supporto integrate e a diretto servizio di SB e SLS;



- esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio
- noleggio di imbarcazioni e natanti in genere
- strutture ricettive e attività ricreative e sportive
- esercizi commerciali
- servizi di altra natura e conduzione di strutture a uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione

**10bis.** Le aree di cui al comma precedente, qualora integrate e connesse con attività legate alla balneazione (SB, SLS e SLS di tipo speciale) sono destinate a ospitare prioritariamente i parcheggi e i manufatti a servizio dell'attività turistica connessa, anche attraverso il trasferimento su dette aree delle superfici da realizzare nelle annesse aree SB. Tali aree sono perimetrate e identificate con la lettera A e con un numero progressivo nella tavola B.1.0.c *Aree oggetto di concessione e aree non oggetto di concessione*.

**10ter.** La superficie delle aree di cui al comma precedente, non contribuisce alla definizione del carico turistico né alla definizione della superficie dei manufatti da localizzare sull'area..

**10quater.** Nelle aree di cui al comma 9 è possibile localizzare strutture ombreggianti di facile rimozione coerenti con le indicazioni del Piano, in aggiunta a quanto previsto nell'eventuale annessa area SB, per una superficie aggiuntiva massima di 100 metri quadri. In tali aree la percentuale massima di superficie pavimentabile con materiali facilmente rimovibili dovrà essere contenuta nel 20% della superficie totale e comunque mai superiore a mq. 500.

**11.** Per attività con finalità diverse dalle turistico ricreative, da posizionare oltre la fascia di arenile, si intendono:

- strutture per varo, alaggio, rimessaggio delle imbarcazioni e attività complementari
- cantieristica navale
- impianti per acquacoltura e per esigenze della pesca
- pratiche - uso agricolo
- altro uso produttivo o industriale
- altro uso commerciale
- servizi di altra natura
- altro uso in concessione

#### **[Art. 40] Aree non oggetto di concessione**

**1.** Sono aree non oggetto di concessione:

- Spiaggia Libera (SL)
- Aree Complementari (AC).

**2.** Le Spiagge Libere comprendono tutte quelle aree in cui l'accesso, per la sosta e la balneazione, è consentito a tutti gli utenti.

In tali spiagge è permessa la sola sosta per la balneazione e tutte le attività



di svago compatibili con la quiete pubblica.

**3.** Le Aree Complementari sono quegli spazi compresi nei vari ambiti non di arenile su cui è prevista l'allocazione di pubblici servizi di supporto al turismo.

Si distinguono in:

- aree destinate a parcheggio (AC/1)
- aree destinate al verde pubblico (AC/2)
- aree destinate a servizi igienico-sanitari e a pronto soccorso (AC/3)
- aree destinate a impianti sportivi e a strutture (precarie) per il tempo libero in precario (AC/4).

#### **[Art. 41] Requisiti e caratteristiche degli Stabilimenti Balneari (SB)**

*[modificato a seguito delle controdeduzioni]*

**1.** Per stabilimento balneare si intende un tratto di costa in concessione, sul quale viene esercitata un'attività con caratteristiche turistico-ricreativo.

**2.** Gli stabilimenti balneari posseggono i seguenti requisiti in accordo con le indicazioni delle presenti norme:

*obbligatori*

- a. delimitazioni che si sviluppano lungo tre lati, escluso quello fronte mare, con le specifiche di cui all'art. 72;
- b. servizio d'accoglienza - gestione dell'attività (direzione) di superficie minima pari a 16 mq; solo per le concessioni di superficie inferiore ai 2000 mq, tale superficie minima può essere ridotta a 12 mq;
- c. locale di primo soccorso di superficie minima pari a 12 mq; solo per le concessioni di superficie inferiore ai 2000 mq, tale superficie minima può essere ridotta a 9 mq;
- d. punto di ristoro, nei limiti di cui al comma 3. La superficie coperta potrà essere integrata da strutture ombreggianti, nei limiti di cui al comma 5;
- e. area comune attrezzata per il gioco e per lo svago;
- f. attrezzature da spiaggia - servizio completo per la balneazione (ombrelloni, sdraio, lettini ecc.) - posizionate in maniera tale da garantire un'ordinata utilizzazione dell'arenile e la circolazione da parte dei bagnanti sulla spiaggia nonché, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull'arenile stesso;
- g. cabine destinate a spogliatoio nel numero massimo di 1/6 del numero del carico teorico massimo sostenibile definito dal Piano e per ogni cabina le utenze ammissibili non possono essere superiori a 8 unità [*Regolamento Regionale 20/2005*] [*accoglimento suggerimento VAS*]
- h. servizi igienico-sanitari in numero non inferiore a 1 per ogni sesso ogni 150 utenti teorici (calcolati con riferimento al carico teorico massimo sostenibile definito dal Piano), di cui almeno il 10% destinato a soggetti diversamente abili con un minimo, per questi ultimi, di uno. Lo stabilimento dovrà inoltre essere dotato di un lavabo con almeno un punto di erogazione per ogni 5 servizi. [*Regolamento Regionale 20/2005*] [*accoglimento suggerimento VAS*]
- i. docce all'aperto in numero non inferiore a 1 ogni 150 utenti teorici



- (calcolati con riferimento al carico teorico massimo sostenibile definito dal Piano); [accoglimento suggerimento VAS]
- j. sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso e assistenza ai bagnanti assicurati secondo quanto previsto nei provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;
  - k. un percorso perpendicolare alla battigia, ogni 150 metri, presso il quale è predisposta una piazzola di sosta all'ombra per la fruizione dell'arenile da parte delle persone diversamente abili;
  - l. pavimentazioni per percorsi pedonali e di stazionamento;
  - m. pedane in legno poggiate in precario sulla roccia per la sosta, il solarium e i necessari camminamenti pedonali all'interno dell'area in concessione, anche al fine di rendere sicura la permanenza dei bagnanti;
  - n. strutture amovibili e precarie per agevolare l'accesso al mare (scalette, pontili galleggianti e altro);
  - o. elementi di arredo urbano secondo un progetto coordinato;
  - p. sorveglianza in mare a opera di bagnini qualificati e tutto il necessario equipaggiamento per il salvamento nel rispetto delle ordinanze balneari in vigore;
  - q. la pulizia della spiaggia assicurata almeno una volta al giorno;
  - r. la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché la pulizia degli appositi contenitori, assicurate almeno una volta al giorno attraverso modalità conformi alla normativa vigente in materia di igiene e idonee allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti stessi;
  - s. la pulizia delle aree limitrofe a quella in concessione per una larghezza non inferiore a m. 30 su ciascun lato per tutto il periodo di apertura dell'attività;
  - t. la riserva di posti auto per persone diversamente abili, ai sensi della normativa vigente, nell'eventualità che nell'area in concessione, o in un'area di pertinenza dello stabilimento, vi sia un parcheggio;
  - u. volumi tecnici di dimensione strettamente necessaria e sufficiente a ospitare gli impianti a cui sono destinati;

*facoltativi*

- a. servizi di intrattenimento e pubblico spettacolo compatibili con la struttura balneare;
- b. rimessaggi destinati al ricovero delle attrezzature balneari;
- c. opere accessorie, tra cui:
  - spazi all'aperto per attività ginniche e relax e vasche idromassaggio;
  - piscine delle dimensioni massime di mq. 30.

**3.** I manufatti, da realizzare inderogabilmente in conformità con le tipologie costruttive, i colore e i materiali specificati nelle presenti norme, previa acquisizione del necessario titolo edilizio, non possono superare i seguenti limiti:

- massimo 5% dell'area per concessioni fino alla consistenza di mq. 2.000;
- ulteriore 3% per la consistenza compresa tra mq. 2.001 e 5.000;
- ulteriore 1% per la consistenza superiore a 5.001 mq, fino a un massimo di mq. 10.000.

**3bis.** Le pertinenze demaniali ricadenti nell'area concedibile concorrono alla definizione del limite massimo di cui al precedente comma 3.

**4.** Le superfici destinate a servizi igienici, cabine – spogliatoi e docce



non concorrono al raggiungimento dei limiti di cui al comma precedente.  
[accoglimento suggerimento VAS]

**5.** Le struttura ombreggiante di facile rimozione, destinate esclusivamente al riparo dall'irraggiamento solare e da realizzare inderogabilmente in conformità con le tipologie costruttive, i colore e i materiali specificati nelle presenti norme, non possono superare il 50% dei limiti fissati per i manufatti, compresa quella da occupare con l'installazione di gazebo.  
[accoglimento suggerimento VAS]

**5bis.** Qualora i manufatti realizzati non raggiungono il limite fissato dal precedente art. 41 comma 3, la superficie residua potrà essere utilizzata per la realizzazione di strutture ombreggianti secondo le tipologie fissate dal Piano; l'eventuale successiva realizzazione di nuovi e ulteriori manufatti implica lo smontaggio preventivo di tali strutture ombreggianti.

**6.** La percentuale massima di superficie pavimentata non potrà superare il 20% dell'area concessa e con una superficie totale ammissibile non superiore a mq 500. Le aree pavimentate dovranno essere integralmente permeabili [accoglimento suggerimento VAS]

**6bis.** Eventuali percorsi pavimentati coincidenti, in tutto o in parte, con le aree FO e FP|3 non concorrono, per la quota parte ricadente in dette fasce, al raggiungimento del limite massimo di superficie pavimentata ammesso dal precedente comma 6.

**7.** I manufatti devono essere allocati nelle vicinanze dell'ingresso all'area in concessione e comunque il più distante possibile dalla battigia ed essere disposti preferibilmente con la dimensione minima parallela alla linea di riva, in modo da ridurre al minimo l'ostacolo alla libera visuale del mare e in modo comunque da non creare una barriera visiva superiore al 15% del fronte mare concesso.

**8.** In ogni caso la realizzazione delle strutture a servizio dello stabilimento devono presentare oggettive caratteristiche di eco-compatibilità, sia sotto il profilo del rispetto dell'ambiente, sia sotto il profilo del risparmio delle risorse idriche, delle risorse energetiche, sia sotto il profilo della razionalità delle modalità gestionali.

**9.** È fatto obbligo ai gestori degli stabilimenti balneari:

- di esporre in luogo ben visibile dagli utenti copia dell'ordinanza regionale e dell'Ufficio circondariale marittimo competente, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi;
- di installare sull'area in concessione un numero di ombrelloni tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti;
- di assicurare assistenza continua agli utenti per tutte le attività consentite sull'area in concessione;
- di mettere in sicurezza tutta l'area al fine di evitare situazioni di pericolo per l'utenza.

**10.** È vietata l'apposizione di cartelli e/o autonomi manufatti pubblicitari.

**11.** I titolari delle concessioni hanno l'obbligo di consentire il libero e



gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione e di consentire le operazioni di sicurezza in mare attraverso appositi varchi. Devono essere altresì realizzate le più ampie e agevoli condizioni di accesso al pubblico, evitando, percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o che lo inducano a sentirsi in dovere di richiedere un servizio a pagamento.

**12.** Le spiagge, il mare e le strutture di servizio, ove tecnicamente possibile, devono essere rese accessibili alle persone diversamente abili, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 71 e di ogni altra normativa in materia.

**13.** In luogo ed oltre gli ordinari ombrelloni, sull'arenile in concessione è consentita l'installazione di ombrelloni "hawaiani" con un diametro massimo di mt. 6,00 e altri sistemi di ombreggio, aperti su tutti i lati, di facile rimozione. Per ombrelloni o sistemi di ombreggio con forma diversa da quella circolare la superficie massima di ombra deve essere contenuta in mq. 25,00

**14.** I concessionari, cui è riconosciuta ogni e qualsiasi responsabilità derivante dagli eventi del gioco, possono attrezzare, all'interno delle aree oggetto del titolo concessorio e, comunque, retrostanti l'ultima fila di ombrelloni, spazi per il gioco (beach-Volley, beach-soccer ecc.) assumendo le precauzioni necessarie a evitare nocimento ai bagnanti e ai frequentatori delle spiagge, con l'installazione intorno a detti spazi di una rete di protezione (rete in fibra vegetale o sintetica del tipo di quelle adoperate per la pesca) alta almeno tre metri e sorretta da paletti posti intorno al perimetro del campo da gioco.

**15.** Nelle aree demaniali in concessione relative agli stabilimenti balneari è possibile svolgere manifestazioni sportive e ricreative, giochi spettacoli ecc. con una durata di 30 gg. rinnovabili nell'arco della stagione, che comportino l'installazione temporanea e di facile rimozione di strutture o impianti semplicemente poggiati sull'arenile, con una superficie massima di copertura pari al 5% della concessione, che tassativamente dovranno essere rimosse a fine stagione ovvero entro il 30 settembre. Per l'installazione di tali manufatti non dovrà essere mutato l'andamento naturale del terreno. Le richieste relative alla prescritta autorizzazione comunale, devono pervenire all'Ente almeno 15 giorni prima dell'installazione e/o dell'evento, corredate dei relativi nulla osta.

**16.** Per eventuali habitat ricadenti all'interno o sul perimetro della concessione, si rimanda alle misure di salvaguardia per gli habitat di cui agli artt. 97, 98 e 99. [*accoglimento suggerimento VAS*]

#### **[Art. 42] Requisiti e caratteristiche delle Spiagge Libere con Servizi (SLS)**

**1.** Per Spiaggia Libera con Servizi si intende l'area demaniale in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione a ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento, in cui almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte mare resta libero da ogni attrezzatura del gestore.



**2.** Le Spiagge Libere con Servizi posseggono i seguenti requisiti minimi in accordo con le indicazioni delle presenti norme:

- a. servizi di assistenza;
- b. servizi igienici;
- c. servizi di pulizia;
- d. servizi di salvataggio;
- e. un percorso perpendicolare alla battigia.

**3.** Per i servizi minimi obbligatori, per le strutture, per i divieti valgono tutte le disposizioni dettate per gli stabilimenti balneari, con la precisazione che nell'area da lasciare libera alla pubblica fruizione non possono essere collocati ombrelloni o altre strutture e/o servizi a pagamento.

**4.** Devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento.

**5.** I manufatti, da realizzare inderogabilmente in conformità con le tipologie costruttive, i colore e i materiali specificati nelle presenti norme, previa acquisizione del necessario titolo edilizio, non possono superare i seguenti limiti:

- massimo 5% dell'area per concessioni fino alla consistenza di mq. 2.000;
- ulteriore 3% per la consistenza compresa tra mq. 2.001 e 5.000;
- ulteriore 1% per la consistenza superiore a 5.001 mq, fino a un massimo di mq. 10.000.

**6.** Le superfici destinate a servizi igienici, cabine – spogliatoi e docce non concorrono al raggiungimento dei limiti di cui al comma precedente.  
[accoglimento suggerimento VAS]

**7.** Le strutture ombreggianti di facile rimozione, destinate esclusivamente al riparo dall'irraggiamento solare e da realizzare inderogabilmente in conformità con le tipologie costruttive, i colore e i materiali specificati nelle presenti norme, non possono superare il 50% dei limiti fissati per i manufatti, compresa quella da occupare con l'installazione di gazebo.  
[accoglimento suggerimento VAS]

**8.** Tutte le strutture di facile rimozione devono essere realizzate preferibilmente in legno e devono essere poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate da elementi di arredo verde.

**9.** Al concessionario è data la possibilità di noleggiare ombrelloni e sedie a sdraio nonché di erogare altri servizi complementari a pagamento, nonché di realizzare sull'area demaniale altre iniziative funzionali alla distribuzione di servizi minimi per l'esercizio di attività turistico-ricreative (quali quelli relativi alla realizzazione di piccoli spogliatoi e di chioschi di servizio, e di aree attrezzate per il gioco, che siano in toto amovibili).

**10.** L'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione e il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del



gestore. Le attrezzature vengono poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta e le stesse devono essere tolte nel momento in cui il cliente non ne faccia più uso. Non è consentita la stipula di abbonamenti né altri tipi di prenotazioni dei servizi e delle attrezzature.

**11.** Sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia (beachvolley, noleggio pattini ecc.) e non comportanti, a meno che l'estensione del fronte mare non lo consenta, la necessità di corridoi di ingresso in acqua. In ogni caso l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 50% dell'area in concessione.

**12.** Nelle spiagge libere con servizi possono essere ubicati impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, nel rispetto delle relative autorizzazioni.

**13.** Sulle vie di accesso alla spiaggia libera con servizi, presso le strutture di servizio devono essere affissi adeguati cartelli che riportino:

- a. la condizione di accesso libero e gratuito alla spiaggia;
- b. le norme fondamentali contenute nell'ordinanza degli enti competenti per la disciplina delle attività balneari;
- c. i limiti e gli obblighi posti a carico del gestore a tutela della libera e pubblica fruizione del tratto di costa;
- d. i servizi a cui il pubblico ha diritto di accedere gratuitamente;
- e. le tariffe in vigore per i servizi a pagamento;
- f. gli uffici dell'amministrazione comunale a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali abusi del gestore, con i relativi numeri telefonici e orari di apertura.
- g. cartelli devono essere scritti in anche in lingua inglese, francese e tedesca.

**14.** Al fine di garantire lo svolgimento dei servizi di cui al comma 2, i comuni possono stipulare apposite convenzioni con i titolari delle concessioni balneari, singoli o associati, con imprese individuali, società o cooperative, associazioni no-profit e di volontariato che operano in campo territoriale e ambientale, secondo criteri di economicità e convenienza.

**15.** Per eventuali habitat ricadenti all'interno o sul perimetro della concessione, si rimanda alle misure di salvaguardia per gli habitat di cui agli artt. 97, 98 e 99. [*accoglimento suggerimento VAS*]

**16.** Le Spiagge Libere con Servizi (SLS) di tipo speciale di cui all'art. 39, oltre a quanto previsto dai commi precedenti laddove applicabili, dovranno rispettare i seguenti ulteriori requisiti:

- i manufatti potranno essere solo di tipo "mobile" e dovranno perciò essere interamente smontati alla fine della stagione balneare;
- I manufatti, a esclusione dei servizi igienici, non potranno superare complessivamente i 16 metri quadri e particolare cura dovrà essere posta al corretto inserimento paesaggistico di tali strutture;
- i manufatti dovranno essere realizzati in corrispondenza dell'accesso alla struttura;
- l'accessibilità all'area in concessione dovrà avvenire esclusivamente



- attraverso il recupero di percorsi esistenti e potrà essere esclusivamente pedonale e ciclabile;
- le aree caratterizzate da habitat di interesse naturalistico e le relative fasce buffer di protezione dovranno essere delimitate dal un sistema palo-corda;
  - l'accesso al mare dovrà essere garantito dalla presenza di un'unica passerella di accesso realizzata secondo quanto previsto dal successivo art. 74;
  - il concessionario dovrà garantire la corretta gestione delle aree di interesse naturalistico comprese nell'area in concessione, anche attraverso interventi di recupero naturalistico delle aree attualmente degradate (es. piantumazioni di specie della duna e/o della macchia mediterranea, anche da seme raccolto in loco, e comunque selezionando esclusivamente ecotipi locali).
- [accoglimento suggerimento VAS]

#### **[Art. 43] Requisiti e caratteristiche delle Spiagge Libere (SL)**

- 1.** Si intende per Spiaggia Libera ogni area demaniale marittima non data in concessione, idonea per la balneazione secondo le normative prescritte e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.
- 2.** La Spiaggia Libera dovrà garantire il pieno godimento della stessa nei suoi usi più tradizionali legati unicamente al sole e al mare.  
Nella spiaggia libera è solo consentita la sosta per la balneazione e tutte le attività di svago compatibili con la quiete pubblica.
- 3.** Sulle spiagge libere non è consentito:
  - offrire servizi balneari a pagamento, il noleggio di qualsiasi tipo di attrezzatura (lettini, sdraio, sedie e ombrelloni), o realizzare strutture in cui sia esercitata attività commerciale di qualsiasi tipologia;
  - per la posa degli ombrelloni non è possibile richiedere alcun corrispettivo e al calare del sole non potrà essere lasciata alcuna struttura ombreggiante o suppellettile;
  - il transito e la sosta con automobili e in genere con mezzi meccanici se non finalizzata alla pulizia e in ogni caso sempre in orari compatibili con la balneazione;
  - campeggiare con tende e altre attrezzature o installazioni nonché pernottare;
  - abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
  - accendere fuochi o fare uso di fornelli a fiamma libera;
  - tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora nonché farne uso nella fascia oraria compresa tra le 13.00 e le 16.00.
- 4.** Sulle spiagge libere l'Amministrazione Comunale si fa carico, in accordo con le indicazioni delle presenti norme:
  - di rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia per la loro regolare percorribilità;
  - di predisporre, ai fini della concreta fruibilità, anche da parte dei soggetti



- diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia, con necessarie pavimentazioni e con apposite pedane mobili;
- di consentire il libero accesso all'arenile ad intervalli non superiori a 150 m., qualora vi siano opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo;
- di installare sufficienti e idonei servizi igienici con strutture di facile amovibilità;
- della pulizia della spiaggia, fatte salve le aree limitrofe agli stabilimenti balneari e alle spiagge libere con servizi, in cui il servizio è attribuito ai titolari delle relative concessioni;
- di dotare la spiaggia di cestini gettacarte-portarifiuti, almeno uno per ogni spiaggia;
- di installare sufficienti postazioni di salvataggio a mare, in relazione all'afflusso dei bagnanti;
- di provvedere eventualmente alla piantumazione di piccole parti dell'area stessa con essenze mediterranee.

**5.** I servizi su tali aree, per criteri di economicità e una migliore organizzazione, potranno essere affidati dall'Amministrazione Comunale a terzi - privati o Associazioni - nel rispetto delle vigenti normative.

**6.** Nei tratti destinati a Spiaggia Libera il Comune dovrà prevedere un'area attrezzata per cani.

In essa vengono messi a disposizione sacchetti per la raccolta delle deiezioni e una fontana di acqua fresca per rinfrescare gli animali.


A richiesta degli organi addetti al controllo i proprietari dei cani devono necessariamente esibire il libretto delle vaccinazioni.

**7.** In tutte le zone destinate a spiaggia libera – tranne le aree SIC o con presenza di habitat - il Comune potrà autorizzare per il periodo strettamente necessario all'evento, lo svolgimento di manifestazioni e attività sportive temporanee organizzate dal Comune o da esso patrocinate con la possibilità di installare manufatti accessori (tribune, servizi igienici mobili ecc.) dotati dei requisiti della facile rimovibilità e muniti delle necessarie certificazioni sulla conformità alle normative di sicurezza in materia di pubblico spettacolo, previa richiesta dell'Autorizzazione doganale ai sensi dell'art. 19 del Dlgs. 374/90.

Per tali interventi dovranno rispettarsi i seguenti parametri tecnici:

- la percentuale massima di superficie pavimentabile con materiale facilmente rimovibile dovrà essere contenuta nel 20% dell'area concessa e comunque mai superiore a mq. 250;
- la percentuale di superficie occupabile con volumi e coperture, escluse le sole tende in materiale tessile aperte lateralmente, dovrà essere contenuta nel 20% dell'area concessa e comunque mai superiore a mq. 250;
- l'altezza dei volumi e delle coperture dovrà essere contenuta in ml. 4,50;
- la barriera visiva, costituita dai volumi e dalle superfici coperte deve essere contenuta nel 25% del fronte dell'area concessa;
- non incidono sulla quantificazione dei precedenti parametri i palchi e le gradinate per spettatori realizzati con strutture portanti metalliche prefabbricate removibili;
- per la sicurezza dei frequentatori è possibile realizzare recinzioni che, in ogni caso, garantiscano almeno n. 2 liberi accessi laterali perpendicolari al mare, senza ostacoli, della larghezza minima di ml. 2,50. Per recinzioni


# Stabilimento Balneare



Fascia per il posizionamento delle strutture amovibili e dei servizi della spiaggia:

- bar e chioschi
- cabine
- bagni
- attrezzature
- strutture ortopediche
- altri

Sovrapposizione tra le due fasce consentita nei casi e secondo i criteri per ciascuna fascia.



Area in cui sono consentite le strutture amovibili.

Le strutture amovibili dovranno essere concentrate nella fascia di fruizione pubblica in prossimità dell'ingresso trasversalmente alla spiaggia. Il fronte mare totale delle strutture amovibili potrà superare il 15% in concentrazione.

Torretta di salvataggio


Modulo per disabili

Tra ogni fila si dovrà prevedere un passaggio libero che possa garantire la fruizione della spiaggia e del mare.

Area ombreggiata con rete di materiale naturale.


Area fruibile

Accesso principale alla spiaggia con rampa in materiale naturale.



# Spiaggia Libera con Servizi

zionamento delle  
 bili destinate ai  
 stabilimento:  
 negozi  
 ine  
 gni  
 re sportive  
 mbreggianti  
 usi  
 osizione **S**  
 entita se si conservano i  
 fascia come da NTA



concessione

bili dello stabilimento  
 rsi prevalentemente in  
 so all'area e svilupparsi  
 alla linea di costa.  
 le suddette strutture non  
 del fronte mare dell'area  
 sione  $F_m$



svistamento

gli ombrelloni.  
 lasciare una fascia che  
 zione dei bagnanti ospiti  
 rsonale di primo soccorso

on pavimentazione in  
 rale e amovibile

pubblicamente

lo stabilimento e relativa  
 turale per l'accesso agli  
 ombrelloni





che superano una lunghezza continua di m. 50.00, gli accessi laterali dovranno avere una misura minima di m. 5.00 ed il loro numero dovrà essere di volta in volta stabilito dall'Ufficio Demanio Marittimo Comunale in base alle necessità di ordine pubblico e di libera fruizione del litorale (comunque mai in numero inferiore a due).

Al termine della manifestazione ogni struttura o superficie pavimentata o recinzione o qualsiasi altro elemento dovrà essere rimosso e l'area dovrà tornare nello stato iniziale.

#### **[Art. 44] Aree per attività complementari**

**1.** Sono le aree che possono prevedere l'uso del demanio marittimo per i servizi pubblici o di interesse pubblico. Tali servizi possono essere gratuiti a cura del Comune (ex art. 34 del Codice della Navigazione) oppure a pagamento a cura dello stesso Comune o di privati.

**2.** Si distinguono in:

- aree destinate a parcheggio
- aree destinate al verde pubblico
- aree destinate a servizi igienico-sanitari e a pronto soccorso
- aree destinate a impianti sportivi e a strutture (precarie) per il tempo libero in precario.

**3.** Possono inoltre essere previsti:

- servizi di supporto all'attività balneare (tra cui servizio di salvataggio, informazione turistica, luoghi di relax, impianti terapeutici ecc. anche accorpati in un'unica struttura)
- esercizio durante la stagionale balneare del commercio
- servizi sociali legati al mondo giovanile e degli anziani
- strutture per le manifestazioni che potranno essere posizionate esclusivamente per il periodo necessario allo svolgimento della manifestazione

**4.** Per l'esercizio del commercio, esercitato in tali aree per limitati periodi di tempo nel corso della stagione balneare, la percentuale massima di superficie pavimentabile con materiale facilmente rimovibile dovrà essere contenuta nel 20% dell'area utilizzata e comunque mai superiore a mq. 250. È possibile installare i servizi igienici occorrenti.

Dovranno sempre essere lasciati ai lati dell'area due passaggi pedonali di almeno m. 5.00 di larghezza; nel caso di occupazione dell'area per almeno un fronte continuo di m. 50.00, dovrà essere previsto un ulteriore passaggio pedonale centrale di almeno m. 5.00 o più di uno a discrezione dell'Ufficio Demanio Marittimo Comunale.

**5.** Al fine di scongiurare un diffuso e massiccio utilizzo edificatorio delle aree demaniali, in una stessa area per "infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio" la superficie realizzabile per volumi e coperture è complessivamente pari a mq. 250 così come quella per pavimentazioni, al pari della barriera visiva che deve essere contenuta nel 25% del fronte dell'intera area, anche nel caso di più interventi separati.



Sarà compito dell'Amministrazione Comunale, per quanto possibile e nel caso di interventi proposti da diversi richiedenti, accorpate le volumetrie in un unico manufatto al fine di contenere l'ingombro visivo e planimetrico.

**6.** L'Amministrazione Comunale è tenuta a mantenere a proprie cura e spese in perfetto stato di efficienza la segnaletica sia interna che esterna del parcheggio, i dispositivi di sicurezza e provvedere affinché i parcheggi siano conservati puliti e decorosi.

**7.** L'Amministrazione Comunale potrà esercitare, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, ogni forma di controllo e vigilanza sul parcheggio.

**8.** Nel caso di istituzione di parcheggi a pagamento, con le modalità che l'Amministrazione Comunale riterrà opportune, le autovetture per accedere al posteggio dovranno essere munite di appositi ticket (scheda gratta e sosta o ricevuta distribuita da appositi parcometri o addetti al parcheggio). Nel caso di riscontrate inadempienze verranno conseguentemente applicate da parte del Comune le previste sanzioni.

**9.** Le aree di sosta veicolare devono:

- essere localizzate preferibilmente all'esterno dell'area SIC
- essere dimensionate in base alla reale capacità di accoglienza della spiaggia
- essere realizzate con fondo permeabile e delimitazioni in legno
- essere equipaggiate con specie vegetali appartenenti al contesto fitogeografico locale e corrispondenti al corredo floristico autoctono dell'ambito. Le specie devono essere individuate nel rispetto del mantenimento di un buono stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario
- rispettare le disposizioni relative alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo





## Capo V AMBITI COSTIERI

### [Art. 45] Ambiti di concessione

1. Il piano individua, all'interno della fascia demaniale marittima di propria competenza, ambiti omogenei di concedibilità, ai fini di permettere un'aderenza, prolungata nel tempo, delle previsioni di piano sia ai criteri di progetto che all'evoluzione della domanda/offerta concessoria.
2. La suddivisione in ambiti omogenei di concedibilità è a supporto e integrazione di quanto determinato nel Capo VI *Zonizzazione* del Demanio Marittimo e nelle tavole B.1.n.
3. In ciascuno degli ambiti individuati come al comma 1 è consentito il rilascio e la variazione di concessioni demaniali marittime anche in difformità a quanto previsto nelle tavole B.1.n senza che ciò costituisca variante al piano, purché vengano tassativamente seguite le prescrizioni di cui ai seguenti articoli e fatto salvo il rispetto delle presenti norme.
4. Il rilascio e variazione di concessioni demaniali marittime all'interno degli ambiti è comunque vietato nelle aree a "divieto assoluto di concessione" così come definite dalla L.R. 17/2006, dalle NTA del PRC e dal presente piano (tavola B.1.2), ed è subordinato alla richiesta dei pareri e nulla-osta previsti dalla pianificazione sovraordinata e dai sistemi di tutela vigenti nelle aree classificate vincolate ai sensi dell'art. 67.

### [Art. 46] Ambiti di concessione di tipo turistico-balneare

1. Il piano individua 5 ambiti litoranei omogenei destinati esclusivamente al rilascio o variazione di concessioni di tipo turistico-balneare (Stabilimenti Balneari o Spiaggia Libera con Servizi) e alla fruizione della Spiaggia Libera. Essi sono così individuati:
  - S1 Spiaggia delle sorgenti
  - S2 Spiaggia di Siponto
  - S3 Spiaggia della pineta di Siponto
  - S4 Spiagge dei lidi dei Sciali
  - S5 Spiagge della naturalità (o spiagge libere) e fascia di rispetto
2. Gli ambiti di cui al comma 1 definiscono complessivamente il litorale corrispondente alla linea di "costa utile" (tav. B1.1 e art. 61).



Pertanto nessuna variazione alle aree destinate a Concessioni Demaniali marittime, anche se in conformità ai successivi articoli, può derogare ai limiti massimi di fronte mare concedibile così come definiti dalla L.R. 17/06 ed esplicitati nell'art. 63 del successivo Capo VI *Zonizzazione del Demanio Marittimo*.

- 3.** Qualsiasi rilascio o variazione di Concessioni Demaniali Marittime destinate a Stabilimenti Balneari o Spiagge Libere con Servizi nei suddetti ambiti deve riguardare aree comprendenti l'intera profondità dell'arenile, così come configurato al momento del rilascio del titolo evitando la formazione di aree "relitte".
- 4.** Ogni area così individuata deve inoltre porsi in adiacenza a concessioni già rilasciate o previste o, in alternativa, a distanza non inferiore a 40 m di fronte mare dalla concessione attigua.
- 5.** Le aree destinate alla concessione e i relativi manufatti devono essere localizzate e realizzate in maniera da non interferire con le aree caratterizzate dalla presenza di habitat costieri, individuati nella tav. A.1.5.b e nella tav. B.1.0.b.

#### **[Art. 47] Spiaggia delle sorgenti (S1)**

- 1.** L'ambito è riservato alle concessioni di tipo turistico-balneare.
- 2.** In considerazione del valore ambientale del litorale - presenza di alcune sorgenti e dai relativi effetti morfologici sulla costa -, l'ambito va prioritariamente riservato all'utilizzo come Spiaggia Libera con Servizi o Spiaggia Libera.
- 3.** Eventuali concessioni destinate a Stabilimenti Balneari non possono superare il 40% del fronte mare complessivo dell'ambito e i 75 m di fronte mare per singola concessione.
- 4.** Le aree destinate alla concessione così come i relativi manufatti e modalità di utilizzo devono garantire il rispetto delle sorgenti presenti sul litorale così come individuate dal presente piano e in ogni caso in conformità allo stato di fatto al momento del rilascio del titolo concessorio, seguendo le prescrizioni del relativo intervento di risanamento costiero.

#### **[Art. 48] Spiaggia di Siponto (S2) [modificato a seguito delle controdeduzioni]**

- 1.** L'ambito è riservato esclusivamente alle concessioni di tipo turistico-balneare.
- 2.** La spiaggia di Siponto ha una tradizione turistico-balneare che si evidenzia in una serie di stabilimenti senza soluzione di continuità, carattere che il piano mantiene.



In considerazione della presenza consolidata di numerose strutture sul litorale di Siponto, l'ambito è riservato alla concessione per Stabilimenti Balneari anche in misura prevalente, a condizione che:

- vengano garantiti gli accessi liberi al fronte mare massimo ogni 150 m, anche attraverso la realizzazione di appositi percorsi pubblici e fruibili in ogni stagione
- venga garantita la realizzazione, l'accessibilità e la percorribilità senza soluzioni di continuità di una fascia FP|3 di larghezza minima pari a 5 metri all'interno dell'ambito Waterfront urbano di Siponto (C) così come individuato negli elaborati del piano (tavola B.1.0.b *Ambiti costieri*).
- venga garantita anche la permeabilità visiva della costa tramite l'utilizzo di sole strutture amovibili trasversali alla linea di costa che non costituiscano in alcun modo una barriera visiva tra lo spazio urbano e il fronte mare

**3.** Ogni concessione destinata a Stabilimento Balneare può essere rilasciata o variata purché il progetto preveda la realizzazione, per la parte di propria competenza, della viabilità ciclo-pedonale nella fascia FP|3, come definita al comma precedente e in accordo con le previsioni del piano, anche attraverso la rimozione o la trasformazione di strutture già esistenti anche se di tipo amovibile.

Deve essere inoltre garantito, anche mediante la realizzazione di appositi percorsi (FO) obbligatori in caso di concessioni attigue e di larghezza non inferiore a 5 m, il libero accesso al litorale e alla battigia (FP|1) per tutto l'anno.

**3 bis.** La precisa localizzazione della fascia FP|3 all'interno dell'area individuata negli elaborati di Piano (tavola B.1.0.b *Ambiti costieri*) è specificata nell'atto di rilascio o di rinnovo delle singole concessioni.

**4.** Il piano individua alcune aree destinate alla realizzazione dei percorsi (FO) di larghezza variabile e attrezzate come accessi pubblici della città alla costa, che non possono essere in alcun caso comprese nelle aree destinate a concessione

### **[Art. 49] Spiaggia della pineta di Siponto (S3)**

**1.** L'ambito è riservato esclusivamente alle concessioni di tipo turistico-balneare.

L'ambito non comprende l'area degli stabilimenti dell'Esercito Italiano e all'Aeronautica Militare, in quanto area fuori dalla competenza comunale.

**2.** In considerazione dell'elevato valore ambientale del litorale e del vasto sistema di tutele presente, l'ambito va prioritariamente riservato all'utilizzo come Spiaggia Libera con Servizi (anche di tipo speciale) e Spiaggia Libera, in misura non inferiore al 80% del fronte mare complessivo.

In coerenza con le indicazioni del PRC è possibile realizzare Spiagge Libere con Servizi (SLS) per un massimo del 24% della linea di costa utile relativa all'ambito stesso.

**3.** Le eventuali concessioni demaniali marittime destinate a Stabilimenti Balneari o Spiagge Libere con Servizi non possono superare i 75 m di fronte



mare ciascuno e devono comunque contenere al minimo la realizzazione di manufatti e barriere visive.

#### **[Art. 50] Spiagge dei lidi dei Sciali (S4)**

1. L'ambito è riservato esclusivamente alle concessioni di tipo turistico-balneare.
2. Le aree prospicienti le attuali strutture turistico ricettive e residenziali sono considerate come luoghi da riservare prioritariamente a Stabilimenti Balneari (anche di tipo speciale) e Spiagge Libere con Servizi a condizione che:
  - venga garantito, anche mediante la realizzazione di appositi percorsi (FO) obbligatori in caso di concessioni attigue e di larghezza non inferiore a 5 m, il libero accesso al litorale e alla battigia (FP|1) per tutto l'anno.
  - venga garantita la realizzazione, l'accessibilità e la percorribilità senza soluzioni di continuità della fascia parallela interna dell'arenile (FP|3) così come individuata negli elaborati del piano (tav. B.1.4/8)
  - venga garantita anche la permeabilità visiva del mare tramite l'utilizzo di sole strutture amovibili trasversali alla linea di costa che non costituiscano in alcun modo una barriera visiva tra lo spazio urbano e il fronte mare
3. Nell'area demaniale Ippocampo può essere concessa a SB una quota massima del 50% della relativa costa utile e a SLS una quota massima del 30% della relativa costa utile
4. Eventuali strutture già presenti nelle aree di questo ambito non congrue con l'utilizzo balneare e/o di difficile rimozione devono essere rimosse ed eventualmente delocalizzate nelle aree retrostanti comprese nell'ambito D di cui al successivo art. 56.
5. Le aree concedibili individuate dal Piano e non interessate da precedenti concessioni potranno essere attuate solo in seguito all'esaurimento della disponibilità di altre aree della medesima tipologia all'interno dello stesso Ambito. [*accoglimento suggerimento VAS*]

#### **[Art. 51] Spiagge della naturalità (o spiagge libere) e fascia di rispetto (S5)**

1. L'ambito è riservato alla balneazione libera e pertanto non è di norma oggetto di concessioni di alcun tipo.
2. In considerazione della ridotta profondità dell'arenile allo stato attuale le norme di questo articolo si applicano senza alcuna distinzione a una fascia di rispetto di 50 m a partire dalla linea di costa.
3. È consentito in via eccezionale il rilascio di concessioni per SLS di tipo speciale (per la pratica del naturismo o riservate a utenti accompagnati da animali), purché non superino i 50 m di fronte mare e contengano al minimo la realizzazione di manufatti.



4. Fatto salvo quanto definito al precedente comma, nell'ambito e nella relativa fascia di rispetto è consentita unicamente la realizzazione dei servizi minimi di spiaggia e dei percorsi ciclo-pedonali paralleli e ortogonali necessari a garantire una continua e ampia accessibilità alla costa.

#### **[Art. 52] Ambiti di concessione per altri usi**

1. Il piano individua 6 ulteriori ambiti litoranei destinati al rilascio o variazione di concessioni di tipo turistico-ricreativo diverse da Stabilimenti Balneari o Spiagge Libere con Servizi o di altre tipologie non turistico-ricreative.

Essi sono così individuati e nominati:

- A Litorale roccioso
- B Ambito costruito
- C Waterfront | Litorale urbano di Siponto
- D Ambito delle attrezzature dei Sciali
- E Ambito agricolo-rurale
- E\* Ambito rurale speciale
- F Ambito per l'acquacoltura

2. Per gli ambiti di cui al comma 1 le tipologie di concessioni demaniali prioritarie e le relative prescrizioni d'uso sono individuate dai successivi articoli.

Concessioni per usi diversi da quelli indicati, esclusi quelli di tipo turistico-balneare, sono consentite solo in via eccezionale ed esclusivamente in conformità ai caratteri dell'ambito e alle relative norme.

#### **[Art. 53] Litorale roccioso (A) [modificato a seguito delle controdeduzioni]**

1. L'ambito è riservato esclusivamente alle concessioni di tipo turistico-ricreativo diverse da SB e SLS

2. L'ambito comprende una parte di litorale che non risulta avere le caratteristiche idonee alla balneazione. Pertanto il piano ne prevede l'utilizzo come area destinata ad attrezzature pubbliche e a servizio del turismo. In particolare è riservato prioritariamente a concessioni per esercizi di ristorazione e attività ricreative e sportive.

Considerata la presenza delle opere di difesa a protezione del litorale sono ammesse anche attività di noleggio di imbarcazioni o punti di ormeggio.

**2bis.** In tale ambito è consentita ed incentivata la ricostruzione dei preesistenti trabucchi, con finalità didattiche e turistiche ricreative, nel rispetto delle previsioni della LR 2/2015 e di eventuali linee guida regionali.

3. Le strutture realizzate nell'ambito delle concessioni di cui al comma precedente devono essere di tipo amovibile e non superare i 50 mq di superficie coperta né costituire una barriera visiva continua tra lo spazio urbano e il fronte mare.



È consentita e incentivata la realizzazione di piattaforme o di palafitte in legno di tipo amovibile che consentano la fruizione pubblica del litorale e dei servizi in esso realizzati.

#### **[Art. 54] Ambito costruito (B)**

1. L'ambito è riservato esclusivamente alle concessioni di tipo turistico-ricreativo diverse da SB e SLS o per altri usi non turistico-ricreativi
2. L'ambito comprende quelle aree che pur essendo comprese nel demanio marittimo ne hanno perso le caratteristiche. Si tratta infatti di aree completamente urbanizzate localizzate a monte del Lungomare del Sole, in cui è consentito il rilascio e variazione di concessioni compatibili con gli usi già esistenti e consolidati (residenziale e commerciale).
3. L'Amministrazione Comunale può inoltre individuare all'interno di quest'ambito alcune Aree Complementari destinate a servizi pubblici o di supporto al turismo e avvalersi di soggetti privati per la loro realizzazione e/o gestione.

#### **[Art. 55] Waterfront urbano di Siponto (C)**

1. L'ambito è riservato esclusivamente alle concessioni di tipo turistico-ricreativo diverse da SB e SLS.
2. L'ambito comprende una fascia continua di larghezza e caratteristiche variabili che costituisce l'affaccio sul litorale di tutta la zona urbanizzata, dal Porto Turistico alla pineta di Siponto.  
Il piano prevede la realizzazione e trasformazione di questo *waterfront* in un'area pubblica che permetta la mobilità e la fruizione della costa senza soluzione di continuità, oltre a fornire servizi pubblici e per il turismo. Pertanto l'ambito è riservato prioritariamente a concessioni per esercizi di ristorazione, altre attività commerciali e attività ricreative e sportive.
3. L'Amministrazione Comunale può inoltre individuare all'interno di quest'ambito alcune Aree Complementari destinate a servizi pubblici o di supporto al turismo, anche tramite l'utilizzo delle pertinenze demaniali di cui al comma 6, e avvalersi di soggetti privati per la loro realizzazione e/o gestione.
4. Ogni concessione di cui al comma 2 può essere rilasciata o variata purché il progetto preveda la realizzazione o il rispetto, per la parte di propria competenza, di una fascia parallela alla costa di larghezza non inferiore a 3 m dedicata alla mobilità ciclo-pedonale in accordo con le previsioni del piano.  
Nelle aree in concessione deve essere inoltre garantito il libero transito in ogni periodo dell'anno e indipendentemente dagli orari e/o periodi di svolgimento delle attività correlate.



**5.** Le strutture di nuova realizzazione nelle aree in concessione non possono superare i 50 mq di superficie coperta e non devono costituire una barriera visiva continua tra lo spazio urbano e il fronte mare.

Le strutture già realizzate, anche se di tipo amovibile, devono essere adeguate per permettere la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 e minimizzare l'occupazione del waterfront sia planimetricamente che in alzato.

Nel caso specifico delle strutture dello stabilimento Lido Nettuno il piano ne auspica la demolizione per poter consentire di realizzare il proseguimento dell'attuale lungomare e per realizzare una permeabilità visiva oggi negata. Il *masterplan* suggerisce una possibile ipotesi di assetto dell'area.

**6.** Le strutture permanenti di cui risulta impossibile la rimozione e/o trasformazione in opere amovibili verranno incamerate come pertinenze demaniali.

L'Amministrazione Comunale promuove l'utilizzo di queste strutture, quando coerenti con i caratteri dell'ambito e anche mediante adeguamenti di cui al comma 5, per gli usi consentiti ai commi 2 e 3 con provvedimento di concessione a privati o richiesta di consegna della stessa Amministrazione Comunale.

#### **[Art. 56] Ambito delle attrezzature dei Sciali (D)**

**1.** L'ambito è riservato esclusivamente alle concessioni di tipo turistico-ricreativo diverse da SB e SLS.

**2.** L'ambito comprende tutte le aree di connessione fra le fasce litoranee dell'ambito S4 e le piattaforme turistico-ricettive e residenziali presenti sulla costa sud. In virtù della presenza consolidata di attrezzature turistiche e della possibilità di potenziare l'utilizzo di queste aree come spazio pubblico di connessione fra le urbanizzazioni dei Sciali e la costa, l'ambito è riservato prioritariamente a concessioni per esercizi di ristorazione, strutture ricettive e attività ricreative e sportive.

**3.** L'Amministrazione Comunale può inoltre individuare all'interno di quest'ambito alcune Aree Complementari destinate a servizi pubblici o di supporto al turismo e avvalersi di soggetti privati per la loro realizzazione e/o gestione.

**4.** Ogni concessione di cui al comma 2 può essere rilasciata o variata purché venga garantito l'accesso libero alla costa attraverso tutte le strutture turistico-ricettive retrostanti, anche mediante la realizzazione di appositi percorsi pubblici e fruibili in ogni stagione.

#### **[Art. 57] Ambito rurale (E)**

**1.** L'ambito è riservato esclusivamente alle concessioni per usi non turistico-ricreativi



**2.** L'ambito comprende le aree demaniali a carattere agricolo-rurale che caratterizzano il paesaggio costiero a sud della città e fra le piattaforme turistico-residenziali dei Sciali. Nel rispetto dei suoi caratteri, in questo ambito è consentito il rilascio di concessioni a uso agricolo o di altro uso purché coerente con il contesto.

**3.** Le concessioni di cui al comma 2 possono essere rilasciate o variate solo a condizione che:

- la conduzione di attività agricole o di altro genere non alteri in nessun modo l'equilibrio idro-geo-morfologico ed ecologico dell'ambito. In particolare è fatto assoluto divieto di utilizzare acqua di falda per l'irrigazione e di interferire con gli habitat costieri presenti sul territorio
- venga garantito il libero passaggio da/verso la costa, utilizzando il più possibili percorsi già esistenti da collegare alla viabilità già presente nelle aree non demaniali.

**4.** Oltre a quanto definito nei precedenti commi, nell'ambito è consentita unicamente la realizzazione dei percorsi ciclo-pedonali necessari a garantire una continua e ampia accessibilità alla costa secondo quanto previsto dal piano.

#### **[Art. 58] Ambito rurale speciale (E\*)**

**1.** L'ambito è riservato esclusivamente alle concessioni per usi non turistico-ricreativi.

**2.** L'ambito comprende le aree demaniali a carattere agricolo-rurale o naturale che sono in adiacenza con le zone già urbanizzate dei Sciali.

**3.** In questo ambito si applicano a tutti gli effetti le prescrizioni valide per l'ambito E, ma in via eccezionale e in previsione di necessità legate alla vicinanza di aree residenziali e balneari, sono consentite concessioni per usi turistico-ricreativi o Aree Complementari, purché coerenti con il contesto naturalistico.

In tal caso si applicano le norme di cui all'art. 56 relative all'ambito D "Attrezzature dei Sciali".

#### **[Art. 59] Ambito per l'acquacoltura (F)**

**1.** L'ambito è riservato esclusivamente alle concessioni per usi non turistico-ricreativi.

**2.** L'ambito comprende uno specchio acqueo di 4.000 x 4.000 m, riservato esclusivamente al rilascio e variazione di concessioni per impianti di acquacoltura ed esigenze della pesca.



## **Capo VI**

### **ZONIZZAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO**

#### **[Art. 60] Zonizzazione del Demanio**

**1.** Il PCC, sulla base delle analisi di cui al precedente Capo III, individua nell'ambito del proprio territorio costiero gli elementi utili alla definizione del progetto mediante:

- la classificazione della costa, rispetto alla "linea di costa utile" (tav. B.1.1);
- individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione (tav. B.1.2);
- individuazione delle aree di interesse turistico ricreativo (tav. B.1.3/5/6);
- individuazione dei percorsi di connessione (tav. B.1.4/8);
- individuazione delle aree con finalità turistico - ricreative diverse da SB e SLS (tav. B.1.3/5/6)
- individuazione delle aree con finalità diverse (tav. B.1.3/5/6);
- individuazione delle aree vincolate (tav. B.1.7);
- il sistema delle infrastrutture pubbliche (tav. B.1.4/8).

**2.** Le tavole B.1.3/5/6 e B.1.4/8 rappresentano una possibile configurazione delle aree concedibili e dei relativi percorsi di connessione, in coerenza con quanto stabilito dagli ambiti di concedibilità (cfr. Capo V) i quali restano lo strumento principale di gestione e pianificazione dell'attività concessoria.

#### **[Art. 61] Classificazione della costa, rispetto alla individuazione della "linea di costa utile" (Tav B.1.1)**

**1.** La "linea di costa complessiva comunale" è lunga 19.292 m. Ai fini della determinazione della sua quota "utile" sono state in primo luogo escluse le porzioni escluse dalla pianificazione comunale (come da tav. A.1.3) consistenti nelle aree occupate dall'Autorità Portuale e dal nuovo Porto Turistico e dal tratto di competenza dell'Aeronautica Militare ed Esercito Italiano nella zona di Siponto, individuando quindi una porzione di 14.876 m che costituisce il dominio di competenza del Piano Comunale delle Coste.

**2.** La "linea di costa utile" è stata individuata al netto delle porzioni inutilizzabili e non fruibili ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei limiti e divieti di cui all'art.16 della LR 17/2006. In particolare sono state stralciate le porzioni di costa interessate da divieto assoluto di concessione (vedi tav. B.1.2), ovvero le aree di rispetto delle foci dei canali/torrenti ("acque pubbliche"), corrispondenti



complessivamente a una porzione di costa di un chilometro. La linea di costa utile (CU) ha quindi una consistenza di 12.422 m.

**3.** Allo scopo di garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative, una quota non inferiore al 60% del territorio demaniale marittimo di ogni singolo comune costiero è riservata a uso pubblico e alla libera balneazione. Detta percentuale viene calcolata in base al valore della CU, di cui al comma 2, e pertanto è quantificata in 7.473 m.

**4.** La quota massima di costa concedibile a uso di Spiaggia Libera con Servizi è di 2.981 m e rappresenta il 40% del totale della costa riservata a uso pubblico e alla libera balneazione (o il 24% dell'intera costa utile), secondo quanto indicato al comma 3.

**5.** La quota massima di costa concedibile per Stabilimenti Balneari è invece di 4.969 m, pari al 40% del totale della costa utile così come determinato al comma 2.

#### **[Art. 62] Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione (Tav B.1.2)**

**1.** Comprendono tutte quelle aree in cui, per la loro salvaguardia o necessità di sicurezza, il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è assolutamente vietato.

**2.** Tali aree rientrano tra quelle individuate nelle tavole A.1.5, A.1.6 e A.1.8 e in esse cartografate:

- aree sottoposte a vincoli territoriali
- individuazione dei cordoni dunari

**3.** In accordo con quanto previsto dal PRC e dall'art. 16 comma 1 della L.R. 17/2006, le aree con divieto assoluto di concessione per il territorio costiero di Manfredonia, sono così identificate:

- i corsi d'acqua pubblici, risultato della perimetrazione delle aree tutelate per legge (art. 142 l. c) del Dlgs 42/2004, normati dall'art. 3.08 delle NTA del PUTT/P attualmente vigente e sottoposte alle norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adottato con Del GR n. 1435 del 2.8.2013;
- le aree coperte da foreste e da boschi, risultato della perimetrazione delle aree tutelate per legge (art. 142 l. g) del Dlgs 42/2004, normati dall'art. 3.10 delle NTA del PUTT/P attualmente vigente e sottoposte alle norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adottato con Del GR n. 1435 del 2.8.2013;
- le zone di interesse archeologico, risultato della perimetrazione delle aree tutelate per legge (art. 142 l. m) del Dlgs 42/2004, normati dall'art. 3.15 delle NTA del PUTT/P attualmente vigente e sottoposte alle norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adottato con Del. G.R. n. 1435 del 2.8.2013, modificate dalla Del.G.R. n. 2022 del 29.10.2013;



- le aree di pertinenza delle segnalazioni archeologiche, individuate e normate dall'art. 3.15 delle NTA del PUTT;
- i cordoni dunari in formazione, risultato della perimetrazione effettuata in sede di redazione del presente piano.
- i tratti di spiaggia con profondità inferiore a 15,00 m.

**[Art. 63] Individuazione delle aree di interesse turistico-ricreativo (Tav. B.1.3/5/6)**

1. Comprendono tutte quelle aree per finalità turistico - ricreative, destinate a:
  - Stabilimenti Balneari (SB)
  - Spiagge Libere con Servizi (SLS)
  - Spiagge libere (SL)
2. Il piano individua le aree destinate a Stabilimenti Balneari e Spiagge Libere con Servizi per il territorio comunale costiero di Manfredonia, suddivise in lotti concedibili con Fronte Mare non inferiore a 20 m e non maggiore a 150.
3. La quota di costa pianificata come di interesse turistico-ricreativo da destinarsi a Spiaggia Libera o Spiaggia Libera con Servizi è stata localizzata e distribuita in maniera tale da realizzare una o più soluzioni di continuità tra i vari tratti di costa affidabili in concessione, al fine di garantire, alla libera utenza, la comoda e paritaria fruizione dei tratti di costa di pari pregio e bellezza, tenuto conto tuttavia, delle situazioni storicamente insediate, consolidate e connotanti i diversi tratti di spiaggia.

**[Art. 64] Individuazione dei percorsi di connessione (Tav. B.1.4/8)**

1. Il piano individua le aree di raccordo e di connessione tra le aree di interesse turistico ricreativo, in particolare le fasce di spiaggia (corridoi) ortogonali al mare (FO) destinate a garantire il libero passaggio tra due concessioni contigue anche ai fini del transito dei mezzi di soccorso, e i percorsi paralleli (FP|3) da realizzarsi o sistemarsi senza soluzione di continuità a monte di tutte le aree di interesse turistico ricreativo (compresa la spiaggia libera) in modo da garantire la completa e agile fruizione di tutto il litorale anche in presenza di accessi ridotti.  
Il piano individua nella tavola Tav. B.1.0.b i percorsi FO fissi  
Il piano individua nella tavola Tav. B.1.4/8 i percorsi FO e FP|3 e gli accessi pedonali alla costa corrispondenti alla configurazione delle aree concedibili proposta nella tavola B.1.3/5/6
2. Il PCC stabilisce | individua i percorsi di accesso pedonali al demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, al fine di garantire la massima fruibilità pubblica, con una ricorrenza di un passo a mare non superiore a 150 metri, salvo particolari condizioni geomorfologiche e ambientali. Ogni accesso viene individuato a partire dal percorso parallelo di distribuzione sul litorale vero e proprio (FP|3) fino all'intersezione con



almeno uno dei sistemi di viabilità esistenti o previsti, in particolare in prossimità di parcheggi o piste ciclo-pedonali.

**3.** Laddove non è possibile realizzare percorsi di accesso alla fascia di libero transito e tra un accesso e l'altro la distanza è superiore ai 150 m, i concessionari, facenti parte di tale zona, saranno comunque tenuti a garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche e soprattutto tramite la corretta implementazione dei percorsi classificati come FO e FP|3.

**4.** I percorsi di accesso, appositamente sistemati e mantenuti in efficienza, devono essere liberi da qualsiasi impedimento che limiti l'accessibilità anche ai soggetti con limitate o impedito capacità motorie. Eventuali ostacoli che impediscano il libero transito lungo la battigia, dovranno essere rimossi, previa segnalazione e relativa autorizzazione da parte degli Enti competenti; in alternativa, gli stessi potranno essere superati con l'installazione di piccoli manufatti stagionali previa segnalazione e conseguente autorizzazione degli Enti preposti.

**5.** I concessionari di aree di demanio marittimo destinate a strutture balneari, fino alla realizzazione dei percorsi per l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare individuati nel presente progetto, sono tenuti a garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche nel periodo di chiusura della struttura balneare.

**6.** Non è ammessa l'apertura di accessi privati direttamente sul demanio marittimo senza previa specifica autorizzazione.

**7.** Nei luoghi di maggior frequentazione sarà posizionata adeguata cartellonistica, conforme alle vigenti norme, indicante l'ubicazione delle spiagge libere e libere attrezzate e dei percorsi per l'accesso alla fascia di libero transito.

**8.** È vietato l'accesso al mare e l'attraversamento dell'arenile a ogni mezzo meccanico che non sia di soccorso o di servizio ovvero che non sia regolarmente autorizzato.

**9.** Gli accessi alla spiaggia non devono incidere sugli habitat e sulle dune. Tali accessi dovranno essere realizzati attraverso l'installazione di passerelle in legno in modo da garantire l'assenza di influenza sulle dinamiche geomorfologiche e sedimentarie dei corpi sabbiosi e sulla vegetazione presente.

**10.** Tutti i percorsi di accesso al mare dovranno essere completamente permeabili. I percorsi potranno essere dotati di delimitazioni laterali e parapetti, anche a protezione di aree sensibili poste lungo e nei pressi dei percorsi di accesso, costituite esclusivamente da paleria di legno. [accoglimento suggerimento VAS]

**11.** Lungo i percorsi, e preferibilmente all'inizio e alla fine del tracciato, possono essere installati pannelli informativi e didattico ambientali, realizzate preferibilmente in paleria e tavolato di legno trattati con



impregnanti protettivi all'acqua, poste in opera con semplice infissione al suolo, eventualmente con piccoli plinti di cls magro nel caso di terreni di scarsa consistenza. Per l'esposizione di tabelle e piccoli pannelli informativi, possono altresì essere installati manufatti del tipo a leggio, realizzati con pannello rettangolare in tavolato di legno e palo di sostegno in legno scortecciato trattati con impregnanti protettivi all'acqua, posti in opera con semplice infissione al suolo, eventualmente con piccoli plinti di cls magro. I pannelli dovranno essere stampati preferibilmente su supporto in dibond, spessore 3 mm, utile a garantire una buona durata nel tempo e bassi interventi di manutenzione.

All'inizio dei percorsi di accesso alla costa i supporti per l'inserimento dei pannelli illustrativi e didattici potranno essere realizzati anche in materiali diversi dal legno, quali ad esempio l'acciaio corten A, che garantisce durata e nessuna manutenzione nel tempo, purché inseriti in una progettazione coordinata degli elementi di arredo dei percorsi stessi. *[accoglimento suggerimento VAS]*

**12.** Lungo i percorsi con valenza didattica possono essere installate piccole strutture in legno (quali capanni, altane o pannellature) per l'osservazione della fauna, costituite da pali di sostegno e tamponamenti in tavole e/o in canne e cannucciati. *[accoglimento suggerimento VAS]*

**13.** Le aree ai margini dei sentieri di accesso attualmente degradate o comunque non interessate dalla presenza di vegetazione naturale dovranno essere interessate, contestualmente all'intervento di recupero del percorso di accesso, da interventi di recupero naturalistico (es. piantumazioni di specie della macchia mediterranea, anche da seme raccolto in loco, e comunque selezionando esclusivamente ecotipi locali). *[accoglimento suggerimento VAS]*

### **[Art. 65] Individuazione delle aree con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS (Tav. B.1.3/5/6)**

**1.** Individua le aree demaniali destinate a concessioni turistico-ricreative diverse da SB e SLS, nell'ambito delle "aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate dall'ambito della pianificazione costiera comunale", di cui al punto A.1.3 lettera f (ivi incluso l'ambito territoriale disciplinato con provvedimento ex art. 34 Codice della Navigazione, con riferimento a pertinenze, aree e opere ivi insistenti suscettibili di utilizzazione economica da parte di terzi soggetta al regime della concessione ex art. 36 Codice della Navigazione di competenza comunale ai sensi dell'art. 6 della L.R. 17/2006).

**2.** Il piano individua e disciplina sul territorio costiero di Manfredonia le seguenti tipologie:

- esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio: consistenti in esercizi commerciali che svolgono la propria attività in base alla normativa vigente in materia e che insistono su aree demaniali marittime assentite, anche dotate di arenile in concessione per il posizionamento di attrezzature balneari.



Vengono confermate in questa categoria le concessioni di questo tipo già presenti sul territorio avendo cura di non limitare accesso e fruizione del litorale per l'utilizzo balneare;

- strutture ricettive: consistenti in strutture che, ai sensi della normativa vigente in materia, offrono al pubblico ospitalità, intesa come prestazione di alloggio e di servizi accessori e connessi e che insistono, in tutto o in parte, su aree demaniali marittime, assentite in concessione, pur non disponendo necessariamente di dette aree per il posizionamento di attrezzature balneari riservate a uso esclusivo degli ospiti.  
Sono state classificate in questa categoria tutte le strutture e le aree annesse alle strutture ricettive della zona degli Sciali, precedentemente incluse nelle concessioni a stabilimento balneare ma con tipologia di manufatti e servizi offerti non strettamente legati alla balneazione;
- attività ricreative e sportive: consistenti in attività di balneazione e in quelle effettuate in circoli e impianti sportivi, ricadenti in tutto o in parte su aree demaniali marittime assentite in concessione, svolte, nei limiti previsti dai relativi statuti, da enti pubblici o privati, ivi compresi quelli che, ai sensi della normativa vigente, godono della riduzione del canone di concessione.

3. La concessione demaniale marittima può essere rilasciata anche per l'insediamento o l'esercizio di più tipologie tra loro compatibili.

#### **[Art. 66] Aree con finalità diverse (Tav. B.1.3/5/6)**

1. Individua le aree demaniali destinate a concessioni diverse da quello turistico-ricreativo nell'ambito delle "aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate dall'ambito della pianificazione costiera comunale", di cui al punto A.1.3 lettera f (ivi incluso l'ambito territoriale disciplinato con provvedimento ex art. 34 Codice della Navigazione, con riferimento a pertinenze, aree e opere ivi insistenti suscettibili di utilizzazione economica da parte di terzi soggetta al regime della concessione ex art. 36 Codice della Navigazione di competenza comunale ai sensi dell'art. 6 della L.R. 17/2006).

2. Il piano individua e disciplina sul territorio costiero di Manfredonia le seguenti tipologie:

- impianti di acquacoltura e per esigenze della pesca, confermando le concessioni già esistenti e assentite con questa finalità;
- altro uso in concessione.

#### **[Art. 67] Individuazione delle aree vincolate (Tav. B.1.7)**

1. Comprendono tutte quelle aree della fascia costiera demaniale il cui utilizzo, per qualsiasi scopo, è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente/Ufficio preposto alla tutela.

2. Sono quei tratti di costa sottoposti a specifici vincoli finalizzati alla tutela di un interesse pubblico. Riguardano parti di territorio dotate di



caratteristiche intrinseche che richiedono specifiche limitazioni d'uso e trasformazione. Tali limitazioni d'uso e trasformazione non sono soggette a indennizzo né a decadenza.

**3.** Tali aree rientrano tra quelle individuate nelle tavole A.1.4, A.1.5 e A.1.6:

- aree sottoposte a vincolo idrogeologico
- aree naturali protette e vincoli ambientali
- aree sottoposte a vincoli territoriali

**4.** Lungo la fascia demaniale del comune di Manfredonia rientrano in questa categoria le seguenti aree:

- le aree interessate da alveo fluviale in modellamento attivo e aree golenali, così come definite e disciplinate dall'art. 6 delle NTA del PAI;
- le fasce di pertinenza fluviale, così come definite e disciplinate dall'art. 10 delle NTA del PAI;
- le aree ad alta pericolosità idraulica, così come definite e disciplinate dall'art. 7 delle NTA del PAI.
- le aree a media pericolosità idraulica, così come definite e disciplinate dall'art. 8 delle NTA del PAI.
- le aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico, così come definite e disciplinate dal RDL 30 dicembre 1923 n. 3267;
- le aree annesse ai corsi d'acqua, così come definite e disciplinate dall'art. 3.08 delle NTA del PUTT/P;
- le aree annesse alle aree coperte da foreste e da boschi, risultato della perimetrazione dell'area buffer di 100 metri dalle aree tutelate per legge (art. 142 l. g) del Dlgs 42/2004, normati dall'art. 3.10 delle NTA del PUTT/P attualmente vigente;
- i beni naturalistici e relative aree annesse di cui:
  - la perimetrazione delle aree tutelate per legge Parco Nazionale del Gargano (art. 142 l. f) del Dlgs 42/2004, normate dall'art. 3.11 delle NTA del PUTT/P attualmente vigente e sottoposte alle norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adottato con Del GR n. 1435 del 2.8.2013;
  - le aree comprese nel Sistema di tutela della Rete Natura 2000, così come definiti e disciplinati dalla Dir. 79/409/CEE, dalla Dir. 92/43/CEE di cui all'elenco pubblicato con decreto Ministero dell'Ambiente 30 marzo 2009 e così come classificati all'interno del progetto Bioitaly come siti di interesse nazionale e regionale per la presenza di flora e fauna di valore conservazionistico;
- le segnalazioni archeologiche e relative aree annesse, così come individuate e normate dell'art. 3.15 delle NTA del PUTT.

**5.** Nelle aree interessate da alveo fluviale in modellamento attivo e aree golenali il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è condizionato al preventivo nulla osta della competente Autorità di Bacino, sulla base di uno studio di compatibilità idrologica e idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.

Quando il reticolo idrografico e l'alveo in modellamento attivo e le aree golenali non sono arealmente individuate dall'Autorità di Bacino e le condizioni morfologiche non ne consentano la loro individuazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall'asse del corso d'acqua, non inferiore a 75 m.



**6.** Nelle fasce di pertinenza fluviale il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è condizionato al preventivo nulla osta della competente Autorità di Bacino, sulla base di uno studio di compatibilità idrologica e idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.

Quando la fascia di pertinenza fluviale non è arealmente individuata dall'AdB, le norme si applicano alla porzione di terreno, sia in destra che in sinistra, contermina all'area golenale di ampiezza comunque non inferiore a 75 m.

**7.** Nelle aree ad alta pericolosità idraulica il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è condizionato al preventivo nulla osta della competente Autorità di Bacino, sulla base di uno studio di compatibilità idrologica e idraulica che perimetri in maniera più precisa le suddette aree, svincolando eventualmente le aree in concessione o soggette a nuove concessioni.

**8.** Nelle aree a media pericolosità idraulica il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è condizionato al preventivo nulla osta della competente Autorità di Bacino, sulla base di uno studio di compatibilità idrologica e idraulica che perimetri in maniera più precisa le suddette aree, svincolando eventualmente le aree in concessione o soggette a nuove concessioni.

**9.** Per tutte le aste del reticolo idrografico, come identificate nella carta geomorfologica redatta dall'IGM, riportata nel Piano Urbanistico Territoriale Tematico del Paesaggio (PUTT/P) della Regione Puglia, si applicano le norme previste dalle NTA del PAI Titolo II, art. 6-10.

**10.** Nelle aree sottoposte a vincolo Idrogeologico il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è condizionato alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente.

Per le aree soggette a vincolo idrogeologico come identificate dagli ispettorati forestali provinciali si applicano le norme previste dal RDL 30.12.1923 n° 3267 "Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani". In tali aree, l'indirizzo è quello di preservare l'ambiente fisico e quindi di garantire che tutti gli interventi che vanno a interagire con il territorio non compromettano la stabilità dello stesso, né inneschino fenomeni erosivi con possibilità di danno pubblico.

Gli interventi in queste aree sono soggetti al Nulla Osta del Corpo Forestale dello Stato.

**11.** Nelle aree annesse ai boschi il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è condizionato alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente.

Gli interventi nelle aree annesse ai boschi sono soggetti alle procedure di autorizzazione previste dal Piano paesaggistico regionale vigente al momento dell'intervento (a oggi art. 5.01 delle NTA del PUTT/p).

**12.** Nelle aree comprese nel Sistema di tutela della Rete Natura 2000 il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è condizionato alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente.



Per tutti i Siti Natura 2000 (SIC e ZPS) si applicano le norme previste dall'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE relativa alla tutela degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatica, nonché dal comma 3 dell'art. 6 del DPR 120/2003 recante modifiche ed integrazioni del DPR 357/97 di recepimento della Direttiva 92/43/CEE.

Qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su queste aree deve essere sottoposto a Valutazione di incidenza.

Gli interventi in queste aree sono soggetti alle procedure di autorizzazione previste dal Piano paesaggistico regionale vigente al momento dell'intervento (a oggi art. 5.01 delle NTA del PUTT/p).

**13.** Nelle aree annesse alle segnalazioni archeologiche il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è condizionato alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente.

Gli interventi nelle aree annesse alle segnalazioni archeologiche sono soggetti alle procedure di autorizzazione previste dal Piano paesaggistico regionale vigente al momento dell'intervento (a oggi art. 5.01 delle NTA del PUTT/p).

**14.** I perimetri degli ambiti vincolati possono essere modificati a seguito di più precise ricognizioni territoriali e cartografiche, seguendo le procedure definite nelle normative di tutela sovraordinate.

**15.** In via generale, salvo maggiori e/o ulteriori vincoli rivenienti da leggi e/o strumenti urbanistici sovraordinati, è subordinato a valutazione di impatto ambientale l'utilizzo in concessione delle aree ricadenti nei tratti costieri per i quali l'art. 6.3 (Rilascio di nuove concessioni demaniali e rinnovo con variazioni) delle *Norme tecniche di attuazione e indirizzi generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste* ne prevede l'obbligo.

In particolare, anche laddove non ricadano le condizioni previste dall'art. 6.3, l'utilizzo in concessione delle aree di cordoni dunali e di macchia mediterranea, è subordinato alla preventiva valutazione favorevole degli impatti prodotti, redatta nella forma e nei termini previsti nella legislazione vigente.

## **[Art. 68] Sistema delle infrastrutture pubbliche (Tav. B.1.4/8)**

**1.** Individua il sistema delle infrastrutture pubbliche finalizzato al miglioramento dei servizi e dell'offerta turistico-balneare, con particolare riferimento:

- ai percorsi, distinti per tipologia di utilizzo, pedonali e ciclabili, al fine di favorire una mobilità eco-compatibile;
- agli accessi al mare;
- ai parcheggi.

**2.** Il piano individua ed evidenzia la viabilità carrabile esistente strettamente necessaria alla fruizione del demanio e al supporto dell'offerta turistico-balneare pianificata.

Tutti gli accessi carrabili così evidenziati dovranno essere resi pubblici (mediante accordi fra l'Amministrazione Comunale e gli eventuali soggetti



privati proprietari) e mantenuti e/o modificati in modo da garantire il transito agevole degli autoveicoli.

**3.** Per le strade già attualmente pavimentate con bitumi è ammesso il rifacimento dei manti d'usura in asfalto, utilizzando pavimentazioni non in asfalto nero quali bitumi distillati/emulsionati ricoperti a caldo con graniglia naturale (a granulometria fine), di colore e composizione da valutarsi in funzione del migliore inserimento paesaggistico o conglomerati bituminosi c.d. trasparenti, impastati con graniglia naturale di pietrisco.

**4.** Per le strade di accesso attualmente sterrate, eventuali interventi di consolidamento del fondo transitabile, esclusivamente finalizzati alla riduzione delle polveri, possono fare riferimento alle seguenti tipologie:

- a. stabilizzazione e consolidamento superficiale del terreno in sito, mediante impregnazione con leganti polimerici atossici biodegradabili e rullatura di compattazione (tipo "Glorit");
- b. strato d'usura consolidato ecologico permeabile, realizzato con impasto di inerti (ghiaia e sabbia), eventuale legante idraulico (in misura contenuta) ed emulsione/additivo consolidante a base polimerica atossico biodegradabile, con ghiaino di pezzatura fine (tipo 0/20 mm.) di colore e composizione da valutare in funzione del migliore inserimento paesaggistico.

**5.** Il piano individua le aree già destinate o potenzialmente destinabili a parcheggio pubblico, localizzate in maniera da garantire l'agevole l'accesso pedonale o ciclo-pedonale al demanio e alle aree litoranee. Potranno essere realizzate o destinate a parcheggio aree diverse o in aggiunta a quelle individuate, purché si integrino con il sistema dei percorsi di connessione (di cui all'art. 64) e con la mobilità eco-compatibile pianificata.

**6.** I nuovi parcheggi devono essere localizzati in aree prive di significative emergenze naturalistiche e dimensionati (un posto auto per ogni tre bagnanti) in base alla reale capacità di carico della spiaggia (calcolata come superficie della spiaggia utile posta entro 300 metri a destra e a sinistra dell'accesso alla spiaggia dal parcheggio diviso 5 metri quadri a bagnante). [accogliamento suggerimento VAS]

**7.** Il progetto per le nuove aree di parcheggio deve garantire il rispetto dei seguenti requisiti:

- esistenza di un accesso alla spiaggia in corrispondenza dell'area di parcheggio o possibilità di connettersi ai percorsi di accesso già esistenti, e comunque senza incidere sulla tutela degli habitat individuati dal Piano;
- nessuna incidenza sulle componenti ambientali e sugli habitat presenti nell'area e nelle aree limitrofe;
- totale permeabilità dell'area;
- eventuale delimitazione dell'area di parcheggio con staccionata in legno o con sistema palo corda o attraverso la realizzazione di siepe di arbusti autoctoni;
- sistemazione a verde delle aree di margine attraverso l'impiego di specie vegetali appartenenti al contesto fitogeografico locale e corrispondenti al corredo floristico autoctono dell'ambito (specie poco idroesigenti, resistenti alla salinità ecc.);



- qualora non di diretta pertinenza di uno SB o di una SLS, realizzazione dei servizi igienici, con elementi modulari e di facile rimozione, nel numero minimo di uno per ogni 50 auto e per ogni sesso, di cui almeno uno destinato a soggetti diversamente abili;
- qualora non di diretta pertinenza di uno SB o di una SLS, possibilità di realizzare manufatti temporanei di supporto alla gestione del parcheggio, realizzati con elementi modulari, flessibili e di facile rimozione e attraverso l'impiego prevalente di materiali ecocompatibili, per una superficie coperta massima pari a 30 metri quadri, non computando in tale volumetria la superficie destinata a servizi igienici;
- organizzazione di un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.  
[accogliamento suggerimento VAS]

8. Il piano individua un sistema di mobilità eco-compatibile o lenta con la funzione primaria di collegare e rendere fruibile sia la fascia costiera che gli altri elementi di pregio naturalistico del territorio di Manfredonia (l'oasi del lago Salso, i torrenti Cervaro e Candelaro, la pineta di Siponto) secondo un sistema di "circuiti" quanto più possibile indipendenti dalla viabilità carrabile. Il piano individua i tratti di questo sistema già esistenti, sia come viabilità ciclo-pedonale già realizzata sia come percorsi da convertire e/o trasformare parzialmente a tale scopo, e i tratti che invece andranno realizzati ex-novo, anche con localizzazione differente purché venga garantita la continuità dei percorsi così come da progetto.

Il sistema così definito dovrà garantire in ogni sua parte almeno il transito ciclabile oltre che quello pedonale, con scelte idonee di utilizzo dei materiali e della tipologia di percorso (promiscuo/a sedi separate) anche in base al contesto. Il piano prevede inoltre l'implementazione di servizi di parcheggio-bici e/o di bike sharing, anche da affidare in gestione a terzi, da localizzare all'interno dei parcheggi carrabili o in prossimità dei punti di maggior attrattiva/afflusso.



## Arece concedibili

- 1 Arece concedibili previa autorizzazione delle autorità competenti
- 0 Arece non concedibili

### PAI VIGENTE

1	Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali	art 6 NTA PAI	Il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è condizionato al preventivo nulla osta della competente Autorità di Bacino, sulla base di uno studio di compatibilità idrologica e idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata
0	Arece ad alta pericolosità idraulica	art 7 NTA PAI	
1	Arece a media pericolosità idraulica	art 8 NTA PAI	Il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è condizionato alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente. Gli interventi in queste aree sono soggetti alle procedure di autorizzazione previste dal presente piano
1	Arece di pertinenza fluviale	art 10 NTA PAI	Il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è condizionato al preventivo nulla osta della competente Autorità di Bacino, sulla base di uno studio di compatibilità idrologica e idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata

### PUTT/P VIGENTE

0	Corsi d'acqua pubblici (DLgs 42/2004 art. 142 l. c)	art 3.08 NTA PUTT	
1	Corsi d'acqua e relative aree annesse	art 3.08 NTA PUTT	Il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è condizionato alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente. Gli interventi in queste aree sono soggetti alle procedure di autorizzazione previste dal Piano paesaggistico regionale vigente al momento dell'intervento (ad oggi art. 5.01 delle NTA del PUTT/p)
0	BP Boschi	art 3.10 NTA PUTT	
1	UCP Arece di rispetto dei boschi	art 3.10 NTA PUTT	Il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è condizionato alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente. Gli interventi in queste aree sono soggetti alle procedure di autorizzazione previste dal Piano paesaggistico regionale vigente al momento dell'intervento (ad oggi art. 5.01 delle NTA del PUTT/p)
1	BP Parchi e riserve nazionali e regionali	art 3.11 NTA PUTT	Nel Parco Nazionale del Gargano (art. 142 l. f DLgs 42/2004), il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è condizionato alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente. Gli interventi in queste aree sono soggetti alle procedure di autorizzazione paesaggistica previste dal Codice dei Beni Culturali (DLgs 42/2004 art 146) e alle procedure di autorizzazione previste dal Piano paesaggistico regionale vigente al momento dell'intervento (ad oggi art. 5.01 delle NTA del PUTT/p)



1	UCP Siti di rilevanza naturalistica	art 3.11 NTA PUTT	Nelle aree comprese nel Sistema di tutela della Rete Natura 2000 il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è condizionato alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente. In queste aree si applicano le norme previste dall'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, nonché dal comma 3 dell'art. 6 del DPR 120/2003. Qualsiasi piano o progetto deve essere sottoposto a Valutazione di incidenza. Gli interventi in queste aree sono soggetti alle procedure di autorizzazione previste dal Piano paesaggistico regionale vigente al momento dell'intervento (a oggi art. 5.01 delle NTA del PUTT/p)
0	BP Zone di interesse archeologico (DLgs 42/2004 art. 142 l. m)	art 3.15 NTA PUTT	
1	Segnalazioni archeologiche	art 3.15 NTA PUTT	Il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è condizionato alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente. Gli interventi in queste aree sono soggetti alle procedure di autorizzazione previste dal Piano paesaggistico regionale vigente al momento dell'intervento (ad oggi art. 5.01 delle NTA del PUTT/p)
1	Area annessa a vincoli e segnalazioni archeologiche	art 3.15 NTA PUTT	Il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è condizionato alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente. Gli interventi in queste aree sono soggetti alle procedure di autorizzazione previste dal Piano paesaggistico regionale vigente al momento dell'intervento (ad oggi art. 5.01 delle NTA del PUTT/p)

**PPTR**

1	UCP Aree sottoposte a vincolo idrogeologico		Il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è condizionato alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente. Per le aree soggette a vincolo idrogeologico come identificate dagli ispettorati forestali provinciali si applicano le norme previste dal RDL 30.12.1923 n 3267 "Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani". Gli interventi in queste aree sono soggetti al Nulla Osta del Corpo Forestale dello Stato
0	UCP Cordoni dunari		





## Capo VII CARATTERI DEGLI INTERVENTI

### [Art. 69 ] Linee guida per vecchi e nuovi manufatti

1. Le attrezzature e i manufatti funzionali alle attività turistico ricreative e alla erogazione di servizi di supporto alla balneazione localizzati sul demanio marittimo devono essere realizzate in conformità alle disposizioni di cui agli articoli seguenti. Laddove non esplicitamente indicato le disposizioni del presente Capo hanno valore di linea guida e suggerimento per l'attuazione delle previsioni del Piano.
2. Per manufatto deve intendersi ogni struttura destinata all'esercizio dei servizi di spiaggia, quali:
  - a. cabine spogliatoi;
  - b. deposito sedie, ombrelloni e arredi di spiaggia;
  - c. chiosco per bar e ristoro;
  - d. servizi igienici;
  - e. docce;
  - f. primo soccorso;
  - g. guardiania
  - h. torretta.
3. Sono *strutture fisse* quelle che, pur avendo carattere di removibilità, a fine stagione non sono rimosse.
4. Sono *strutture mobili* quelle che a fine stagione sono effettivamente rimosse.
5. Le strutture mobili possono essere autorizzate esclusivamente durante la stagione balneare individuata dalla Regione.  
Le strutture mobili e precarie possono, a discrezione dell'operatore, essere mantenute per l'intera durata dell'anno, previa acquisizione dalle rispettive Autorità preposte di tutti i pareri relativi ai vincoli insistenti sulla zona interessata dall'intervento.
6. Le strutture e i manufatti devono essere di facile rimozione; realizzate con elementi modulari in legno sollevati dal suolo e assemblati con giunzioni a secco e integralmente recuperabili.  
Sono "strutture di facile rimozione" le strutture costituite da elementi componibili e facilmente trasportabili, assemblabili con giunzioni a secco e smontabili senza interventi demolitori e di rottura. Gli elementi che non possono essere movimentati a mano devono essere provvisti di sistema di



aggancio per il sollevamento meccanico.

**7.** La geometria dei manufatti previsti all'interno delle concessioni demaniali marittime deve essere improntata alla massima semplicità, ai volumi geometrici regolari, di forma planimetrica quadrata o rettangolare e copertura piana.

**8.** Tutti i manufatti devono essere semplicemente appoggiati sulla superficie del suolo o sulle pedane lignee (piano di appoggio) previste come elementi di collegamento tra le diverse strutture di servizio presenti all'interno della concessione.

**9.** L'altezza massima dei volumi realizzati, in armonia alle norme igienico-sanitarie, non potrà superare i m. 3,50 m, comprese le strutture di protezione, dal piano ordinario della spiaggia.

**12.** Possono essere utilizzati per la realizzazione dei manufatti, delle pedane e dei sistemi di ombreggio, materiali di tipo naturale, privilegiando l'uso del legno certificato con finitura naturale per le pedane e le superfici in elevazione. È vietato l'utilizzo di materiali da costruzione in calcestruzzo, lapidei, laterizi, tegole ecc. assemblati o realizzati a piè d'opera.

**13.** Non sono ammessi interventi volti a realizzare, su area demaniale marittima, nuove opere fisse quali basamenti in calcestruzzo armato, scalinate, muretti di recinzione, etc., fatte salve le opere di pubblico interesse.

**14.** Ciascuna struttura oggetto di concessione dovrà essere servita da acqua potabile, impianto di smaltimento reflui, corrente elettrica, di generatore di energia elettrica o di sistema di alimentazione fotovoltaico debitamente posizionati in modo da garantire il migliore inserimento paesaggistico e non creare pregiudizio per la quiete pubblica.

**16.** Nel caso in cui le concessioni esistenti siano dotate di manufatti coerenti, nei materiali e negli aspetti compositivi, con le disposizioni del presente regolamento è loro facoltà mantenerne l'uso senza portare variazioni.

### **[Art. 70 ] Eco-compatibilità delle strutture balneari e della loro gestione**

**1.** Il PCC promuove la realizzazione di strutture balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che consenta di preservare l'ecosistema e di realizzare risparmi di spesa (sia attraverso la diminuzione dei costi sia attraverso l'accesso ai finanziamenti e contributi pubblici).

L'eco-compatibilità delle strutture si realizza sia nella realizzazione delle opere e dei manufatti che nella loro gestione.

**2.** Le opere dovranno essere realizzate facendo ricorso solo ed esclusivamente:

a. a **tecniche** di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;



- b. a soluzioni non invasive;
- c. a materiali ecocompatibili;
- d. a tecnologie leggere amovibili, facilmente adattabili sia nella realizzazione di elementi fuori terra che entro terra.

**3.** La *gestione* eco-compatibile degli stabilimenti balneari può essere attuata tramite tre differenti, e contestuali, strumenti d'azione:

- a. il risparmio delle risorse idriche;
- b. il risparmio delle risorse energetiche;
- c. le modalità gestionali.

Il risparmio delle risorse idriche ed energetiche si realizza intervenendo sugli elementi strutturali degli stabilimenti al fine di diminuire i consumi.

**4.** Il risparmio delle risorse idriche può essere realizzato nei seguenti modi:

- attraverso l'installazione in tutte le docce di riduttori di flusso che consentono di abbattere i consumi nella misura di almeno il 50%;
- mediante la divulgazione di materiale propagandistico che informi i turisti degli strumenti adottati nell'impianto per la riduzione dei consumi idrici e, al contempo, che li inviti a un uso più parsimonioso del bene acqua;
- attraverso l'organizzazione di attività ludiche dedicate ai bambini finalizzate a far loro comprendere che l'acqua è un bene prezioso che non deve essere sprecato;
- attraverso il recupero delle acque grigie provenienti dalle docce e il loro riutilizzo, dopo idonea decantazione e filtrazione, in un impianto parallelo a quello principale per gli scarichi dei servizi igienici e per altri usi consentiti.

**5.** Il risparmio delle risorse energetiche può essere raggiunto abbattendo i consumi e soprattutto cercando di sfruttare al massimo l'energia solare.

Gli strumenti per conseguire il risparmio energetico sono i seguenti:

- introdurre pannelli solari-termici utilizzabili per il riscaldamento dell'acqua destinata ai servizi igienici, alle docce e al chiosco - bar - ristoro;
- installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare quella fornita dalla rete;
- contenere i consumi attraverso l'uso di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, elettrodomestici di cat. AA ecc.

**6.** L'eco-compatibilità degli stabilimenti balneari e lo sviluppo sostenibile del turismo si realizzano anche ricorrendo a semplici accorgimenti gestionali volti a informare l'utente e a sensibilizzarlo in merito all'esigenza di salvaguardare l'ambiente.

A tal fine è auspicabile che ciascun gestore garantisca all'interno del proprio impianto i seguenti servizi:

- la raccolta differenziata delle tipologie dei rifiuti più frequentemente prodotte in spiaggia quali organico, carta, plastica, pile, vetro, lattine ecc., mediante la creazione di isole ecologiche costituite da piccoli bidoni colorati su cui evidenziare il tipo di rifiuto che è possibile immettervi;
- la creazione di Info-Point ove reperire i dati sulla qualità delle acque di balneazione nonché informazioni sulle condizioni meteomarine della zona, sull'irraggiamento solare e sui consigli per l'esposizione al sole tali da indurre gli utenti della spiaggia a tenere comportamenti più corretti sia per l'ambiente sia per la propria salute;



- l'educazione ambientale mediante l'introduzione di percorsi "vita sostenibile" con giochi didattici che aiutino a capire, fin dalla tenera età, l'importanza della dinamica dell'erosione costiera e sulla qualità delle acque.
  - 7.** I gestori degli stabilimenti balneari che intendono adeguarsi al piano sono pertanto tenuti a modificare gli aspetti strutturali e organizzativi degli impianti gestiti, ponendo in essere gli accorgimenti tecnici e gestionali previsti.
  - 8.** Il PCC nella definizione dei criteri per l'assegnazione delle nuove concessioni, prevede parametri di valutazione in favore di progetti che concorrano al conseguimento delle predette finalità.
  - 9.** Tra i parametri di valutazione di cui al comma 8 avranno particolare peso quelli di seguito elencati:
    - l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (esclusivamente per l'autoconsumo della struttura), in grado di coprire il fabbisogno totale di energia elettrica della struttura, qualora attualmente non connessa alla rete elettrica o almeno il 60% del fabbisogno totale qualora la struttura fosse già connessa alla rete;
    - l'installazione di impianti di produzione di energia termica progettati e realizzati in modo da garantire la copertura del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria;
    - l'installazione di sistemi di illuminazione a risparmio energetico (tecnologia Led) e l'annullamento dei fenomeni di inquinamento luminoso;
    - la realizzazione di impianti per il recupero e ricircolo delle acque delle docce, da utilizzare negli scarichi dei wc e per l'innaffiamento delle aree verdi di pertinenza;
    - il contenimento dei consumi idrici attraverso opportune tecnologie (temporizzatori, riduttori di getto, etc.);
    - il recupero periodico della sabbia dalle docce e dai lavapiedi;
    - il recupero della vegetazione esistente nell'area di pertinenza della struttura con l'eliminazione delle specie alloctone non coerenti con i caratteri del paesaggio costiero.
- [accoglimento suggerimento VAS]

#### **[Art. 71] Accessibilità**

- 1.** Tutte le strutture balneari devono assicurare la loro piena visitabilità e l'accesso al mare, anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.  
Il concessionario, compatibilmente con l'accessibilità dell'arenile:
  - adotterà soluzioni idonee a permettere il superamento delle barriere architettoniche;
  - doterà lo stabilimento balneare di un wc e uno spogliatoio per portatori di handicap.
- 2.** Non potranno assentirsi le concessioni per le attività turistico-ricreative che non abbiano previsto la realizzazione di tali servizi.



**3.** A tal fine, il PCC nella definizione dei criteri per l'assegnazione delle nuove concessioni, prevede parametri di valutazione in favore di progetti che favoriscano una migliore fruibilità delle strutture balneari ai soggetti diversamente abili.

**4.** Prescrizione minima per tutte le nuove concessioni per SB consiste nella realizzazione di una passerella, di facile removibilità, di collegamento tra i servizi dello SB e il limite dell'alta marea, di almeno 1,5 metri di larghezza, realizzata con materiali ecocompatibili e di riciclo. [*accoglimento suggerimento VAS*]

**[Art. 72] Recinzioni, delimitazioni e opere di contenimento** [*modificato a seguito delle controdeduzioni*]

**1.** Le recinzioni di confine verso terra – la delimitazione della Fascia FP|3 - devono essere realizzate con strutture che non pregiudichino la visibilità verso mare.  
Esse saranno realizzate con paletti in legno, di 10 cm di diametro, comunque orditi, dell'altezza massima di 1,50 m.

**2.** Le recinzioni normali alla battigia che delimitano e identificano l'area in concessione, non devono costituire una barriera viva.  
Esse saranno realizzate con struttura "a giorno" in legno: con singoli paletti in legno (max 90 cm fuori terra) collegati con un ricorso in corda (di 1.5 cm di diametro) di canapa passante all'interno dei fori realizzati sui pali, e lunghezza della corda tra due pali di 2 m.  
Le strutture lignee chiare in castagno o abete dovranno essere realizzate con finitura naturale.

**2bis.** Eventuali differenti tipologie di recinzione rispetto a quanto previsto al comma 2, comunque coerenti con quanto previsto dal Piano, potranno essere accettate in casi specifici, adeguatamente motivati, nell'ambito del rilascio del titolo concessorio.

**3.** Sono vietate le recinzioni con rete metallica e cordoli in cemento armato.

**4.** È altresì assolutamente vietata la costruzione di opere di contenimento.

**5.** Al fine di tutelare i sistemi dunali e impedire l'accesso e la frequentazione delle aree non suscettibili alla fruizione, è previsto l'inserimento di dissuasori a basso impatto paesaggistico realizzati con lo stesso criterio delle recinzioni delle aree di concessione (sistema palo-corda).

**6.** Nelle aree concedibili individuate all'interno del perimetro del Sito di Importanza Comunitaria il limite dell'area buffer di protezione degli habitat interno alla stessa area concedibile dovrà essere protetto con sistemi tipo palo-corda al fine di impedire l'accesso e la frequentazione di tali aree non suscettibili alla fruizione e favorirne la rinaturalizzazione spontanea. [*accoglimento suggerimento VAS*]



### **[Art. 73] Strutture ombreggianti**

- 1.** Per struttura ombreggiante deve intendersi qualsiasi struttura, di facile rimozione, che definisce spazi coperti e ombreggiati, Essa deve avere carattere stagionale o precario ed essere totalmente aperta sui lati non adiacenti a manufatti, in modo tale da non precludere la vista del mare.
- 3.** Tali elementi potranno essere realizzati preferibilmente con struttura portante in legno con copertura in stuoie di cannucciato, con stuoie e tende in idoneo tessuto in fibre naturali di colore bianco o neutro.
- 4.** Nelle pedane colleganti le varie strutture di servizio e in corrispondenza dei box di servizio e degli spogliatoi è possibile prevedere pergolati in legno. Il pergolato deve essere realizzato preferibilmente con pannelli in legno modulari smontabili e assemblabili in loco, con un modulo quadrato, di Hmax di 3 m, con struttura portante in legno [pilastrini lamellari di sezione 15 x 15 cm e travi in legno di 15 x 15 cm]. L'ombreggiatura del pergolato potrà essere realizzata in cannucciato o mediante l'inserimento di lamelle frangisole in legno inclinate o con tele in tessuti naturali color sabbia o altri colori neutri riconducibili alla terra tali da minimizzare l'impatto visivo.
- 5.** Nelle aree in concessione destinate a noleggio di ombrelloni, oltre al posizionamento di sdraio e lettini, è consentito l'uso di sistemi di ombreggio totalmente amovibili realizzati con struttura in legno. Tali ombreggi devono essere realizzati con modalità costruttive coerenti con quelle dei pergolati e dei sistemi di ombreggio posizionati all'interno dello stesso stabilimento, in modo da garantire una omogeneità estetica delle strutture.

### **[Art. 74] Camminamenti e pedane a terra**

- 1.** Consistono in elementi rimovibili poggiati in sito per usi pedonali (FP|2, FP|3 e FO) e anche ciclabili (FP|3) finalizzati a garantire condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone per l'ordinato raggiungimento dei servizi offerti, anche da parte dei soggetti diversamente abili, e ad assicurare il minimo impatto sulle componenti sensibili della spiaggia.
- 2.** I camminamenti, da realizzarsi in legno e/o materiale eco-compatibile, devono essere semplicemente appoggiati sull'arenile, senza alcun vincolo, e avere una consistenza complessiva funzionale alle esigenze di cui sopra. La posa in opera non deve prevedere scavi o sbancamenti nel substrato che ne modifichino il profilo topografico.
- 3.** Sotto il piano di calpestio di pedane e passerelle potranno essere predisposti gli impianti necessari per il passaggio dei cavidotti per l'energia elettrica aventi diametro di 5cm sorretti da supporti in acciaio a intervallo di 50 cm.
- 4.** In caso di eventuale realizzazione di impianti su scogliere o rocce i



percorsi debbono essere adeguati a ragioni di facilità di accesso al mare e a criteri di sicurezza.

Percorsi e pedane amovibili per l'accesso in acqua saranno realizzate in legno o in altro materiale ecocompatibile, comunque con finitura antiscivolo.

**5.** Sulla terra ferma possono, inoltre, essere posate pedane amovibili in legno o realizzate in altro materiale ecocompatibile, che esplicino funzione di sosta e solarium.

**6.** Le pedane saranno realizzate preferibilmente con pannelli in legno modulari smontabili e assemblabili in loco, larghezza minima pari a 1,20 m e massima di 2 m.

L'assemblaggio deve essere effettuato esclusivamente con viti in acciaio inox, non verranno quindi utilizzati né collanti, né cemento. Ciò consentirà di rimuovere in ogni tempo la struttura, ripristinando lo stato naturale dell'arenile.

Il sistema strutturale è composto da una orditura (correnti - tavole) in legno e tavolato carrabile in legno, poggianti direttamente sul terreno come quanto previsto dalle direttive vigenti.

**7.** La realizzazione deve prevedere l'utilizzo di materiale e finitura impermeabili e antiscivolo.

Le strutture lignee chiare in castagno o abete dovranno essere realizzate con finitura naturale.

**8.** Le strutture dei camminamenti e delle passerelle, in particolare nelle aree comprese nel Sito di Importanza Comunitaria o in presenza di aree di interesse naturalistico, dovranno essere sopraelevate dal suolo e con il piano di calpestio costituito da tavole separate l'un l'altra di alcuni millimetri, per consentire i movimenti dei granelli di sabbia, l'eventuale transito alla fauna locale e per favorire la crescita della vegetazione psammofila sottostante. [*accoglimento suggerimento VAS*]

**9.** Le strutture di cui al comma 8 non dovranno interessare aree caratterizzate dalla presenza di habitat, per quanto in formazione, e il loro andamento planimetrico dovrà essere il più possibile articolato e comunque mai direttamente ortogonale alla linea di costa al fine di evitare il trasporto eolico della sabbia oltre il cordone dunare. [*accoglimento suggerimento VAS*]

## **[Art. 75] Chioschi**

**1.** All'interno delle aree scoperte oggetto di concessione è consentita la realizzazione, previa utilizzazione di strutture amovibili, di chioschi di servizio.

Tali elementi saranno oggetto di autorizzazione previa redazione di apposito progetto che ne definisca la forma, le dimensioni e le caratteristiche costruttive, oltre che la destinazione d'uso, che rimane vincolante.

**2.** Per quanto riguarda i chioschi da realizzare o realizzati nelle spiagge libere attrezzate questi devono espletare solo funzioni di servizio e complementari ad attività di balneazione.



**3.** Le strutture previste per chioschi sono di due tipi:

- a. chioschi bar
- b. punti di ristoro

**4.** I *chioschi bar* sono finalizzati alla vendita di cibi e bevande preconfezionate. Il chiosco per la vendita di alimenti e bevande preconfezionate è costituito preferibilmente da struttura prefabbricata in legno certificato di dimensioni 4 x 4 m, Hmax interna di 3 m.

La struttura portante deve essere preferibilmente di tipo intelaiato data da pilastri lamellari di pianta quadrata (sezione 10 x 10 cm) disposti agli angoli e nella parte centrale, fissati alla base per mezzo di staffe in ferro zincate. L'intera struttura deve essere disposta su un tavolato in legno semplicemente appoggiato sulla spiaggia (rialzata di 15 cm massimo rispetto alla superficie del suolo), in parte ombreggiato mediante l'inserimento di una tettoia in legno sorretta da pilastri di forma quadrata (20 x 20 cm) e dalla struttura stessa del chiosco.

**5.** I *punti di ristoro* sono finalizzati all'esercizio della ristorazione.

I chioschi per l'esercizio di ristorazione sono costituiti preferibilmente da struttura prefabbricata in legno certificato di tipo intelaiato data da pilastri lamellari di pianta quadrata (sezione 20 x 20 cm), fissati alla base per mezzo di staffe in ferro zincate.

L'intera struttura, con altezza massima di 3,2 m, deve essere disposta su una pedana di appoggio rialzata di 15 cm massimo dalla superficie del suolo, ombreggiato mediante l'inserimento di una tettoia in legno sorretta da pilastri di forma quadrata (20 x 20 cm) e dalla struttura stessa del chiosco.

**6.** Per entrambe le tipologie la copertura deve essere realizzata preferibilmente piana in modo da permettere l'eventuale inserimento di pannelli fotovoltaici per l'approvvigionamento energetico della struttura, che non devono essere visibili in prospetto.

**7.** Le pareti perimetrali, che andranno a occupare lo spazio tra i pilastri, devono essere realizzate preferibilmente mediante pannelli pre-assemblati costituiti da telaio e specchietti con perline o con l'inserimento di vetrate aventi intelaiatura in metallo dello spessore di 10 cm.

**8.** Il materiale di finitura superficiale esterna e interna dei chioschi deve essere in preferibilmente legno naturale certificato, di colore chiaro (abete, faggio, larice, castagno), e protetto da impregnante e/o vernice incolore previo trattamento antitarlo, antimuffa e ignifugo.

L'interno del chiosco dovrà essere realizzato con materiale impermeabile facilmente lavabile, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria.

Gli arredi da utilizzare dovranno essere preferibilmente di materiali lignei o naturali.

**9.** L'accesso dovrà essere garantito da rampe di pendenza adeguata secondo le normative vigenti in materia (pendenza inferiore all'8%), per i portatori di handicap disposte nei prospetti laterali della struttura.



### [Art. 76] Servizi igienico sanitari

**1.** La tipologia da adottare per i servizi igienico sanitari deve avere preferibilmente carattere modulare, da realizzare e assemblare in loco, con legno certificato del tipo intelaiato con pilastri lamellari (con sezione tipo 10x10 cm) posizionati agli angoli e fissati alla base per mezzo di staffe in ferro zincate.

La pedana lignea di appoggio deve essere rialzata di 15 cm massimo rispetto alla superficie del suolo.

Le strutture sono posizionate in modo tale da limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare.

**2.** Qualora si prediliga un sistema costruttivo differente da quello sopra citato sarà obbligatoria la realizzazione dei manufatti mediante l'uso di materiali lignei di colore chiaro (castagno o abete).

**3.** Le docce all'aperto saranno dotate di piatto di raccolta, con erogazione di acqua fredda o calda, con possibilità di chiusura laterale con pannelli in legno dell'altezza massima di ml. 2,00 dal piano dell'arenile.

**4.** Il concessionario dovrà predisporre opportuni sistemi per il recupero periodico della sabbia dalle docce e dai lavapiedi. [*accoglimento suggerimento VAS*]

### [Art. 77] Spogliatoi - cabine

**1.** Gli spogliatoi o cabine devono essere distinti per uomo e donna, prive di ogni barriera architettonica, costituite da locali chiusi, forniti di attaccapanni, specchio, sgabello e porta chiudibile sia dall'interno che dall'esterno. Essi possono anche essere dotati di doccia calda/fredda e relativo impianto tecnologico e sistemi di raccolta e smaltimento delle acque reflue.

**2.** La tipologia da adottare per gli spogliatoi deve avere preferibilmente carattere modulare, da realizzare e assemblare in loco, con legno certificato del tipo intelaiato con pilastri lamellari (con sezione tipo 10 x10 cm.) posizionati agli angoli e fissati alla base per mezzo di staffe in ferro zincate. La pedana lignea di appoggio deve essere rialzata di 15 cm massimo rispetto alla superficie del suolo.

Le cabine e i corpi accessori sono posizionate in modo tale da limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare;

**3.** I moduli base, utilizzabili singolarmente o in batteria, sono 1.5x1.5 m, e 1.5x2 m per il modulo per i diversamente abili e comunque con una superficie minima di mq 1.80. Esse avranno altezza massima di 2,20 m.

**4.** Le pareti perimetrali devono essere realizzate preferibilmente con pannelli pre-assemblati costituiti da telaio e specchietti con perline in tre pannelli ciechi e da un pannello-porta d'ingresso coronate da una copertura realizzata in compensato ad incollaggio marino con rivestimento in guaina ardesiata.



Lungo tutto il lato di accesso alle cabine deve essere realizzato un camminamento, secondo le tipologie di cui all'art. 74, di larghezza minima pari a 1 metro.

**5.** Le porte composte da contro telaio e anta devono essere realizzati con profili legno lamellare.

Viene preferita l'apertura rivolta verso l'esterno in modo da garantire lo sfruttamento completo dello spazio all'interno della cabina e per facilitare l'accesso ai portatori di handicap.

**6.** Qualora si prediliga un sistema costruttivo differente da quello sopra citato sarà obbligatoria la realizzazione dei manufatti mediante l'uso di materiali lignei di colore chiaro (castagno o abete).

#### **[Art. 78] Box di servizio (per infermeria, per bagnini, per deposito, per guardiania)**

**1.** Ogni struttura concessionata dovrà poter garantire idoneo servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti secondo la disciplina della normativa di riferimento e quella sancita da apposito provvedimento comunale.

A tale scopo sono necessari box-servizio destinati alle diverse attività di gestione dello stabilimento balneare, quali il servizio di guardiania, di infermeria, di deposito e di nolo natanti.

**2.** La tipologia da adottare per i box di servizio deve avere preferibilmente carattere modulare, da realizzare e assemblare in loco, con legno certificato del tipo intelaiato con pilastri lamellari (con sezione tipo 10 x10 cm.) posizionati agli angoli e fissati alla base per mezzo di staffe in ferro zincate. La pedana lignea di appoggio deve essere rialzata di 15 cm massimo rispetto alla superficie del suolo.

**4.** I moduli base, utilizzabili singolarmente o in batteria, per i box di servizio avranno dimensioni standard di (modulo 2 x 2 m) con altezza massima di 2.8 m.

**5.** A seconda della diversa funzione viene ipotizzata una variazione delle aperture nei prospetti. Le porte d'ingresso sono composte da contro telaio e anta devono essere realizzati con profili legno lamellare. Il tamponamento della metà superiore dell'anta viene effettuato con l'ovalina a effetto persiana mentre la metà inferiore con pannello pieno.

Viene preferita l'apertura rivolta verso l'esterno in modo da garantire lo sfruttamento completo dello spazio all'interno della cabina.

**6.** Qualora si prediliga un sistema costruttivo differente da quello sopra citato sarà obbligo la realizzazione dei manufatti mediante l'uso di materiali lignei di colore chiaro (castagno o abete).

**[Art. 79] Torretta di avvistamento**

1. Ogni struttura concessionata dovrà avere una torretta di avvistamento e di salvamento per poter garantire idoneo servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti.
2. La torretta d'avvistamento e salvamento avrà preferibilmente un impianto rettangolare di dimensioni massime di 1,6 x 2 m. e un'altezza massima di 3,80 m.  
La struttura prefabbricata sarà realizzata con pali (7x7cm) e tavole in legno certificato del tipo compensato marino, posizionate e fissate a terra.  
Gli elementi accessori quali scaletta e sedili dovranno essere realizzati con pannelli smontabili e assemblabili in loco o in struttura prefabbricata purché esternamente sia rivestita preferenzialmente in legno.  
L'interno dovrà essere realizzato con materiale impermeabile facilmente lavabile, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria.  
La copertura a falda unica sarà realizzata in compensato a incollaggio marino.
3. Qualora si prediliga un sistema costruttivo differente da quello sopra citato sarà obbligo la realizzazione dei manufatti mediante l'uso di materiali lignei di colore chiaro (castagno o abete).

**[Art. 80] Verde ornamentale**

1. All'interno della struttura balneare è possibile la messa a dimora di verde, anche di natura arbustiva sempre che tali sistemazioni si integrino con l'assetto morfologico e vegetazionale della zona e non costituiscano ostacolo alla libera visuale del mare:
  - nella fascia FP|3, in prossimità delle delimitazioni;
  - nella fascia FP|2, prevalentemente nell'immediato intorno della "zona servizi".
2. Ove ammissibile, nella sistemazione a verde dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
  - vanno privilegiate le essenze autoctone o acclimatate da lungo tempo; in particolare si dovranno rispettare le seguenti proporzioni:
    - per gli impianti arborei: almeno l'80% dovrà essere scelto tra le essenze autoctone o acclimatate;
    - per gli impianti arbustivi e le siepi: almeno il 50% dovrà essere scelto tra le essenze autoctone o acclimatate;
  - dovranno essere scelte le specie e le varietà meno idroesigenti tra quelle ammesse, al fine di limitare i consumi idrici derivanti dalle pratiche irrigue; di norma la realizzazione di prati andrà limitata a piccole aiuole con funzione decorativa o integrativa delle sistemazioni arbustive; in ogni caso si dovranno utilizzare miscugli o singole specie frugali e non idroesigenti; non sono ammessi impianti irrigui fissi;
  - le alberature e gli arbusti potranno essere dotati di sistemi irrigui fissi che consentano solo interventi localizzati (gocciolatori, anelli forati per sub irrigazione e simili);



- l'utilizzazione di piante in vaso o in vasca dovrà essere prioritariamente finalizzata a ospitare piante da fiore; le piante arbustive o arboree ordinarmente saranno collocate nel terreno;
  - nei nuovi impianti di essenze arboree è fatto obbligo di facilitare l'attecchimento della pianta con almeno due pali tutori in legno impregnato dotati di apposito collare antiferite;
  - siepi verdi o fioriere non potranno impedire la visibilità oltre la quota di m. 1,20 dal piano esistente.
- 3.** Le sistemazioni a verde all'interno delle aree concedibili comprese nel perimetro dell'area SIC dovranno rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:
- nelle sistemazioni a verde potranno essere utilizzate esclusivamente piante autoctone e preferibilmente ecotipi locali;
  - qualora il progetto di sistemazione interessi aree di interesse naturalistico e il relativo buffer di protezione così come individuate nel Piano, il progetto dovrà approfondire tutti gli aspetti relativi agli interventi di recupero naturalistico dell'esistente e le scelte progettuali dovranno essere condizionate dalla coerenza con gli habitat e con le specie presenti; il progetto dell'intervento dovrà comprendere un'analisi dettagliata delle emergenze naturalistiche presenti all'interno dell'area di pertinenza e nell'immediato intorno (con un raggio di analisi pari ad almeno 100 metri dal perimetro dell'attrezzatura) evidenziando, a titolo esemplificativo, gli habitat presenti, le componenti floristiche, le potenzialità per la fauna, le dinamiche in atto, eventuali criticità.
- [accoglimento suggerimento VAS]

#### **[Art. 81] Campi di gioco, giochi e piste**

**1.** Negli stabilimenti balneari e nei lidi attrezzati la realizzazione di campi gioco ( beach volley o calcetto o per altre attività sportive) è consentito solo in idonee zone (con perimetrazione del campo e la posa della/e rete/i), purché tali localizzazioni non disturbino i fruitori della spiaggia. È consentita altresì la posa di giochi per bambini e la realizzazione di piste per la ginnastica e le attività psicomotorie.

#### **[Art. 82] Cartelli e manufatti pubblicitari [modificato a seguito delle controdeduzioni]**

**1.** Ciascuna concessione dovrà apporre cartelli indicatori, di dimensioni idonee alla loro identificazione, riportando la denominazione, l'attività svolta, la completa planimetria della concessione e della superficie assentita, gli estremi del titolo concessorio, l'intestatario della concessione e le tariffe applicate.

**2.** Per ogni concessione è possibile installare un unico pannello per la comunicazione visiva, di forma, materiale e dimensioni omogenee per ciascun settore del litorale, della superficie massima di 0,60 mq. su cui, oltre allo spazio pubblicitario di ml. 0,70 x ml. 0,50, deve essere riportato, in modo ben visibile, il numero della concessione demaniale su cui ci si trova.



**3.** I pannelli di sostegno per la pubblicità dovranno essere realizzati con strutture mobili, in corrispondenza degli accessi agli impianti balneari e di altezza massima pari a metri 1,60 dal piano medio spiaggia.

L'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari non devono impedire o pregiudicare la libera visuale del mare, a eccezione di quanto previsto nel presente articolo.

**4.** Per ogni concessione deve essere previsto, in un luogo ben visibile, uno spazio per l'affissione di ordinanze, regolamenti e comunicazioni dell'Amministrazione Comunale o altri Enti competenti.

**5.** Ogni stabilimento balneare potrà posizionare una sola insegna recante il proprio nome in una posizione visibile ma che non vada ad alterare i caratteri dello stesso stabilimento balneare.

Il progetto dell'insegna dovrà essere, qualora necessario, sottoposto al parere in materia paesistica e ambientale e dovrà essere tale da conseguire risultati di organicità compositiva formale e cromatica.





## **Capo VIII RECUPERO E RISANAMENTO COSTIERO**

### **[Art. 83] Opere di ingegneria costiera**

1. Per la progettazione delle opere di difesa della costa, e più in generale per le opere di ingegneria costiera, si dovrà tenere conto degli indirizzi e dei criteri generali di cui ai successivi artt. 84, 85, 86 e 87.
2. La progettazione degli interventi dovrà essere svolta tenendo conto dell'intera Unità (Sub-unità) fisiografica (UF), al fine di evitare che l'evoluzione dell'area interessata dalle opere marittime da realizzarsi influenzi i tratti di litorale adiacenti, intendendo per UF l'area marino-costiera, più o meno ampia, nella quale i materiali sedimentari che la costituiscono presentano movimenti confinati, con modeste perdite verso i margini del sistema, tali da evitare che gli effetti di un'opera realizzata al suo interno non si estendano, a breve e medio termine, al di fuori della stessa UF.

### **[Art. 84] Criteri generali per gli interventi: quadro conoscitivo del sito oggetto di intervento**

1. Ciascun progetto dovrà essere preceduto dalla ricognizione e dalla analisi critica dei rilievi, indagini, studi, progetti e interventi già svolti per l'area in esame e da una puntuale analisi dello stato esistente, individuando l'origine del problema erosivo o le cause che inducono a una difesa della costa.
2. I contenuti delle verifiche, dei rilievi e delle indagini preliminari alla progettazione sono di seguito suggerite e devono essere intese come contenuti standard dei progetti di ingegneria costiera, fermo restando che, per progetti di particolare rilevanza e/o complessità (quali le opere posizionate su fondali superiori ai 5 metri o che interessino uno sviluppo di litorale superiore a 1 km o comprese nel perimetro dell'area SIC Zone umide della Capitanata), si dovrà ricorrere ad analisi di maggior dettaglio; allo stesso tempo, qualora si ritenessero trascurabili alcuni dei contenuti suggeriti, il progetto potrà, motivatamente, escluderli. I contenuti suggeriti costituiscono altresì requisito minimo obbligatorio per eventuali progetti presentati da soggetti privati.
  - *Identificazione dell'unità fisiografica*: con riferimento alle U.F. identificate dal PCC e inserendo eventuali considerazioni di maggior dettaglio relative alla presenza di manufatti che possono causare delle sconessioni dal



- punto di vista sedimentologico.
- *Strumenti di pianificazione vigenti*: valutare la coerenza dell'opera con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale vigenti (PRC, PUTT/P, PPTR, PAI, P.R.G./P.U.G etc.).
  - *Rilievo dello stato attuale e della tendenza evolutiva*: analisi "storica" dell'evoluzione della linea di costa.
  - *Rilievi batimetrici*: finalizzati alla definizione, alla scala idonea in funzione delle opere in progetto, delle caratteristiche geometriche dei fondali nelle zone contigue alle opere stesse, estesi a una congrua zona esterna all'intervento.
  - *Indagini geognostiche*: finalizzate alle verifiche di stabilità della fondazione.
  - *Analisi delle biocenosi marine*: anche desunta dalla letteratura scientifica disponibile; nel caso di opere di particolare rilevanza o qualora la documentazione di base evidenzi che l'area interessata dagli interventi coinvolga popolamenti bentonici meritevoli di tutela, sarà necessario effettuare indagini mirate volte a definire l'esatta localizzazione e lo stato di conservazione degli stessi popolamenti.
  - *Qualità delle acque*: nel caso di opere (previste o già esistenti di cui non si preveda nel progetto la rimozione) in grado di ridurre significativamente il naturale ricambio idrico delle acque antistanti il tratto di costa interessato dall'intervento, dovranno essere individuati tutti gli apporti di acque potenzialmente inquinanti, quali corsi d'acqua e scarichi di acque bianche e nere, recapitanti nel tratto di costa stesso; ogni apporto idrico sarà cartografato e caratterizzato in termini quantitativi e qualitativi sulla base dei dati disponibili presso gli enti competenti.
  - *Analisi meteo-marine - Inquadramento del paraggio e definizione del settore di traversia*.
  - *Analisi meteo-marine - Clima ondoso al largo*: valori massimi e medi del moto ondoso al largo.
  - *Analisi meteo-marine - Evoluzione del moto ondoso dal largo verso riva*: descrizione delle elaborazioni svolte per la propagazione del moto ondoso dal largo verso riva, sia per quanto attiene l'onda di progetto, sia per quanto riguarda le caratteristiche medie del moto ondoso finalizzate all'individuazione dei processi costieri (considerati i fenomeni di rifrazione, shoaling e dissipazioni superficiali di energia per frangimenti parziali ed eventualmente per dissipazione al fondo, specificando la profondità di inizio della zona dei frangenti).
  - *Analisi meteo-marine - Determinazione dello stato di mare di progetto*: al fine di specificare le caratteristiche dell'onda associata allo stato di mare di progetto, quali periodo di ritorno, altezza significativa e spettrale, periodo corrispondente, verifica della stabilità dell'onda.
  - *Analisi dei processi costieri - Analisi delle caratteristiche sedimentologiche*: su campioni rilevati in sito sia sulla spiaggia emersa che sommersa, in numero totale e a distanza l'uno dall'altro rapportata all'estensione dell'opera in progetto.
  - *Analisi dei processi costieri - Determinazione della spiaggia sommersa*: valutata l'ampiezza della spiaggia sommersa coinvolta dai processi di trasporto solido litoraneo longitudinale e trasversale.
  - *Analisi dei processi costieri - Determinazione del trasporto medio longitudinale*: valutata la direzione e l'entità del trasporto medio longitudinale sulla base delle caratteristiche del moto ondoso incidente.
  - *Analisi dei processi costieri - Valutazione della stabilità trasversale della*



*spiaggia*: nelle condizioni attuali e sulla base delle caratteristiche medie del moto ondoso incidente e della granulometria del sedimento.

- *Analisi dei processi costieri - Determinazione degli apporti solidi*: in particolare relativamente agli apporti solidi dovuti ai corsi d'acqua, con una specifica analisi del regime di trasporto solido finalizzata alla stima dell'apporto medio annuale del corso d'acqua.
- *Analisi dei processi costieri - Bilancio dei sedimenti*: evidenziando eventuali squilibri ed analizzandone le cause.

3. Per l'individuazione della tipologia di sedimenti, per le caratteristiche del trasporto solido e del moto ondoso, sono da prendere in considerazione gli Allegati 1 e 2 degli *Studi propedeutici per la predisposizione del Piano Stralcio della Dinamica delle Coste* redatto dall'Autorità di Bacino della Puglia e dal Politecnico di Bari.

#### **[Art. 85] Criteri generali per gli interventi: le opere di ingegneria costiera**

1. Per la scelta della tipologia di intervento dovranno essere esaminate più soluzioni alternative e dovranno essere sempre prese in considerazione la soluzione di non intervento, con eventuale delocalizzazione delle strutture, e quella del solo ripascimento.
2. Negli interventi di difesa di strutture edilizie e di infrastrutture dovranno ricercarsi quelle soluzioni che, oltre a garantire le funzioni di salvaguardia delle strutture e/o delle infrastrutture, realizzino una ricostituzione del litorale sabbioso.
3. I progetti di protezione del litorale che prevedono un ampliamento della spiaggia emersa e/o sommersa dovranno garantire che tale ampliamento non avvenga sottraendo materiale ai tratti di litorale sottoflutto.
4. Ai fini del mantenimento e del ripristino del trasporto solido lungo costa non è in genere consentita la costruzione di opere marittime che interrompano il trasporto longitudinale dei sedimenti sia sulla spiaggia emersa sia sulla spiaggia sommersa fino alla profondità di chiusura in tutti i settori dell'unità fisiografica in cui esistano spiagge sottoflutto all'opera.
5. Può essere consentita la realizzazione di nuovi pennelli o altre opere trasversali con scopi di difesa costiera a condizione che facciano parte di un sistema di protezione e che non blocchino il trasporto lungo costa dei sedimenti.
6. Non è in genere ammessa, ai fini del mantenimento delle proprietà dissipative delle spiagge, la realizzazione di opere riflettenti il moto ondoso nella fascia dinamica della spiaggia.
7. Non sono in genere ammessi interventi che riducano l'alimentazione naturale delle spiagge da parte dei corsi d'acqua.
8. I progetti di protezione del litorale dovranno privilegiare interventi che prevedano il ricorso a tipologie basate sul ripascimento o, nel caso



di esclusiva difesa costiera tramite opere fisse longitudinali o trasversali, che siano opere a basso impatto ambientale. Dovrà inoltre essere prevista anche la possibilità rimozione progressiva e/o parziale di opere esistenti che risultino non compatibili con gli esiti prefigurati dal progetto.

**9.** Ogni qual volta sia possibile, strutture sommerse e massi naturali vanno preferiti a opere emerse e massi artificiali, per il minore impatto paesaggistico indotto sul contesto di riferimento.

**10.** I contenuti degli *Studi propedeutici per la predisposizione del Piano Stralcio della Dinamica delle Coste*, e in particolare gli Allegati 3.1 e 3.2, redatto dall'Autorità di Bacino della Puglia e dal Politecnico di Bari, costituiscono linee guida per tutti gli interventi, pubblici e privati, di mitigazione del rischio di erosione e del dissesto per le coste basse; tutti gli interventi previsti dovranno pertanto risultare coerenti con gli interventi individuati nello Studio.

**[Art. 86] Criteri generali per gli interventi: mitigazione dell'impatto ambientale delle opere di ingegneria costiera [accoglimento suggerimento VAS]**

**1.** Al fine di mitigare l'impatto ambientale delle opere di ingegneria costiera i progetti degli interventi, in particolare se ricadenti all'interno del perimetro del SIC Zone umide della Capitanata e a integrazione della prescritta procedura di Valutazione di Incidenza, dovranno contenere uno specifico approfondimento sull'impatto ambientale potenziale delle opere progettate.

**2.** I contenuti di tale specifico approfondimento sono di seguito suggeriti e devono essere intesi come contenuti standard dei progetti di ingegneria costiera, fermo restando che, per progetti di particolare rilevanza e/o complessità (quali le opere posizionate su fondali superiori ai 5 metri, che interessino uno sviluppo di litorale superiore a 1 km o che ricadano all'interno del perimetro del SIC), si dovrà garantire un ulteriore approfondimento; allo stesso tempo, qualora si ritenessero trascurabili alcuni dei contenuti suggeriti, il progetto potrà, motivatamente, escluderli.

- *Modalità e tempi di realizzazione:* il progetto dovrà specificare le modalità con le quali si prevede di realizzare le opere (da mare, da terra ovvero mediante la predisposizione di apposite piste di cantiere), le cautele che si intendono mettere in atto ai fini di contenere gli impatti derivanti dalla fase di realizzazione (impatti diretti e secondari: traffico indotto, rumore, polveri), le modalità di gestione dei cantieri stessi, i tempi di realizzazione.
- *Interazione delle opere con i processi costieri:* nell'ambito del progetto andranno analizzate e verificate le modalità con le quali le opere progettate interagiscono con l'assetto idrodinamico (moto ondoso, correnti) e sedimentologico dell'unità fisiografica e i possibili effetti.
- *Effetto dell'opera sulle biocenosi sensibili* (quali le praterie di Posidonia oceanica, i siti di presenza di particolari emergenze floristiche o faunistiche, le aree ricadenti in Siti di Importanza Comunitaria SIC).
- *Influenza sulla qualità delle acque costiere e della spiaggia* (quali, a titolo



esemplificativo, possibili fenomeni di compattazione e cementazione della spiaggia a opera della interazione tra acqua marina e frazione fine del materiale costituente la spiaggia di progetto, possibile torbidità delle acque dovuto alla sospensione e risospensione di limo e argilla, ricambio idrico delle acque antistanti il tratto di costa protetto etc.).

- *Foci fluviali e torrentizie*: il progetto dovrà contenere una specifica valutazione dell'influenza delle opere progettate sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua (in particolare valutare la possibilità che le nuove opere causino accumuli di sedimenti presso l'area fociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata).
- *Paesaggio*: il progetto dovrà esplicitare l'impatto delle opere sul paesaggio, mediante foto inserimenti delle stesse o simulazioni tridimensionali, anche di confronto tra le diverse alternative prese in considerazione.

3. I contenuti suggeriti costituiscono altresì requisito minimo obbligatorio per eventuali progetti presentati da soggetti privati.

#### **[Art. 87] Criteri generali per gli interventi: monitoraggio post-intervento delle opere di ingegneria costiera**

1. I progetti dovranno prevedere uno specifico monitoraggio post – intervento di opportuna durata, al duplice scopo di verificare l'evoluzione delle opere di progetto nel contesto in cui questo è eseguito, nonché l'efficacia delle soluzioni previste, confrontando le dinamiche del litorale interessato prima e dopo l'intervento. I sistemi di monitoraggio dovranno essere appoggiati a capisaldi fissi georeferiti, impostati al fine di permettere la ripetizione del monitoraggio nel tempo, con garanzie di sovrapposizione delle sezioni.

2. Il monitoraggio post – intervento dovrà essere eseguito sulla base di uno specifico Piano inserito nel progetto dell'opera e approvato contestualmente ad essa, i cui contenuti sono indicativamente riportati al successivo comma 4.

3. Il monitoraggio dovrà essere finalizzato a verificare l'impatto dell'intervento sulla dinamica costiera, sulle biocenosi presenti e sulla qualità delle acque e sarà calibrato in funzione della entità e delle caratteristiche tipologiche dell'intervento e delle specifiche caratteristiche dell'area di intervento (all'interno o all'esterno dell'area SIC).

4. Il Piano di monitoraggio, in funzione della tipologia dell'opera e dello specifico contesto localizzativo della stessa, potrà includere:

- *Monitoraggio della dinamica costiera*: rilievi della spiaggia emersa, rilievi batimetrici della spiaggia sommersa, analisi granulometrica di campioni di spiaggia dalla battigia alla profondità di chiusura del profilo di spiaggia, strutturati al fine di permettere un confronto tra lo stato della spiaggia ad intervento ultimato, ad un anno di distanza e a più anni di distanza.
- *Monitoraggio delle biocenosi costiere*: marcatura del limite superiore e inferiore delle eventuali praterie di fanerogame, conteggi su aree standard



per la definizione dello stato delle praterie di fanerogame, descrizione dei fondali tramite transetti, documentazione fotografica subacquea, strutturati al fine di permettere un confronto tra lo stato delle biocenosi costiere antecedente la realizzazione dell'intervento e lo stato delle stesse biocenosi per almeno due anni dopo l'intervento.

- *Monitoraggio della qualità delle acque* (nei casi in cui le opere prevedano la delimitazione di specchi acquei a ridotto ricambio idrico): definizione di punti di campionamento delle acque marine, secondo gli standard stabiliti dalla normativa sulle acque di balneazione, per la determinazione periodica di parametri quali ossigeno disciolto, trasparenza, coliformi fecali, streptococchi fecali.

5. I contenuti suggeriti costituiscono altresì requisito minimo obbligatorio per eventuali progetti presentati da soggetti privati.

#### **[Art. 88] Interventi di recupero e risanamento costiero**

1. Gli interventi di recupero e risanamento costiero individuati dal Piano sono finalizzati al contenimento e alla riduzione della criticità all'erosione dei litorali sabbiosi.
2. Gli interventi di recupero e risanamento costiero individuati dal Piano possono essere realizzati dal Comune, da altri soggetti pubblici e da soggetti privati, previo accordo preliminare con il Comune.
3. Tutti gli interventi di recupero e risanamento devono essere messi in atto con metodi e tecniche tali da minimizzare l'impatto ambientale, evitando di interferire con i naturali processi di trasporto e deposizione dei sedimenti litoranei, sia subaerei che subacquei, e perseguendo, anche nel lungo periodo, l'obiettivo di una generale rinaturalizzazione del sistema costiero e la ricostituzione degli habitat terrestri ed acquatici.
4. Il Piano individua i seguenti interventi di recupero e risanamento costiero:
  - ricostituzione delle spiagge attraverso ripascimenti artificiali da attuare secondo gli indirizzi di cui al successivo art. 89;
  - rinaturalizzazione della fascia costiera con interventi di tutela e ricostituzione della duna litoranea, da attuare secondo gli indirizzi di cui al successivo art. 90;
  - ricarica e riordino delle opere di difesa esistenti, da attuare secondo gli indirizzi di cui al successivo art. 91;
  - ripristino di assetti costieri al fine di avere una maggiore naturalità, anche con rimozione di opere di urbanizzazione esistenti, da attuare secondo gli indirizzi di cui al successivo art. 92.

#### **[Art. 89] Ricostituzione delle spiagge: ripascimenti strutturali e ripascimenti stagionali**

1. Si intendono per ripascimenti strutturali gli interventi volti al potenziamento, alla ricostruzione o alla creazione ex novo di spiagge, con



apporto di sabbia in quantità superiore ai 10 metri cubi per metro lineare di spiaggia.

**2.** Si intendono per ripascimenti stagionali gli interventi volti esclusivamente alla manutenzione della spiaggia (ripristino annuale dei profili di spiaggia) e che prevedono l'apporto di sabbia in quantità inferiore ai 10 metri cubi per metro lineare di spiaggia.

**3.** I ripascimenti strutturali di cui al comma 1 sono ammessi esclusivamente nelle aree con accertati fenomeni erosivi di lunga durata e nelle aree ad alta criticità all'erosione secondo la classificazione del PRC.

**4.** I progetti di ripascimento degli arenili di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere corredati da una relazione tecnica (e relativi opportuni elaborati grafici) finalizzata ad individuare e giustificare le scelte progettuali, contenente indicazioni relative al sito di intervento, al materiale che si intende utilizzare per il ripascimento e alle modalità di realizzazione dell'intervento. In particolare si suggerisce che la relazione di progetto approfondisca i seguenti aspetti:

- *Sito d'intervento:* in particolare relativamente all'inquadramento dell'unità fisiografica, alla valutazione del clima meteomarinario e della dinamica costiera (direzione prevalente del trasporto solido longitudinale e le caratteristiche di provenienza e energia del moto ondoso incidente l'area di intervento), alla storia del sito di intervento, alle caratteristiche granulometriche della spiaggia oggetto di intervento, alle sue caratteristiche tessiturali (forma e dimensione dei granuli), al colore del materiale della spiaggia, alle caratteristiche biologiche del sito di intervento (allegando una descrizione delle biocenosi presenti da 0 a - 50 metri nel tratto antistante l'intervento, più 500 metri a monte e 1000 metri a valle della zona di intervento, rispetto alla corrente marina dominante).
- *Caratteristiche del materiale da utilizzare per il ripascimento:* in particolare valutando la disponibilità in aree limitrofe di materiale idoneo all'utilizzo previsto dal progetto (privilegiando quale fonte di materiale, quello autoctono e, quindi, mineralogicamente compatibile, proveniente dagli arenili in evidente ripascimento, dalla stessa spiaggia sommersa o dai corsi d'acqua sovralluvionati prossimi al transetto su cui si interviene) e allegando alla relazione tecnica di progetto i risultati delle analisi granulometriche e chimico - microbiologiche utili ad identificare i parametri chimico-microbiologici da ricercare in funzione dell'origine del materiale. Tale caratterizzazione chimica e microbiologica può non essere richiesta nel caso di trasferimento e/o movimentazione di materiale di spiaggia proveniente dalla stessa UF, salvo la presenza di possibili fonti di contaminazione (scarichi, corsi d'acqua inquinati, prossimità di bacini portuali).
- *Caratteristiche dell'intervento di ripascimento:* in particolare attraverso la descrizione dettagliata dell'intervento proposto e la valutazione della sua efficacia, come esplicitato al successivo comma 6.

**5.** in tutti i casi di progetti di ripascimento andrà preliminarmente condotto il campionamento del materiale da utilizzare per il ripascimento (condotto in modo tale da ottenere campioni rappresentativi del materiale da utilizzarsi nel suo complesso) e il campionamento del sito d'intervento (condotto



mediante una serie di prelievi lungo la linea di battigia e lungo tutto il tratto interessato dall'intervento; il prelievo va effettuato in condizioni di mare calmo, in corrispondenza del livello medio marino, relativamente ai primi 2-3 cm di spessore, campionando, pertanto, le lamine di sedimento espressione del moto ondoso in atto al momento del prelievo). La fase di campionamento deve essere descritta tramite la redazione di apposito dettagliato verbale di campionamento.

**6.** La valutazione della compatibilità degli interventi stagionali di ripascimento deve essere effettuata sulla base degli aspetti quantitativi (metri cubi per metro lineare di spiaggia) e qualitativi (granulometria, parametri chimici e microbiologici) del materiale utilizzato e degli aspetti qualitativi (granulometria, emergenze naturalistiche) del sito da ripascere. La valutazione della compatibilità degli interventi di ripascimento può essere articolata nei seguenti aspetti tecnici:

- *Valutazione dell'efficacia dell'intervento in termini di effettivo consolidamento e relativo equilibrio della spiaggia a fine intervento:* attraverso la stima della sua efficacia, attraverso per esempio indici quali il fattore di riempimento (numero stimato di metri cubi di materiale di ripascimento richiesto per produrre un metro cubo di materiale di spiaggia) e il fattore di ripascimento (rapporto tra il quantitativo di materiale di ripascimento eroso e l'analogo quantitativo di materiale di spiaggia).
- *Valutazione dell'assenza di impatti significativi su acque e fondali sotto il profilo della salvaguardia dei valori biologico-naturalistici:* al fine di escludere la possibilità di fenomeni di torbidità persistente delle acque dovuta a fenomeni di diffusione e risospensione di materiali fini nei fondali (materiali ricadenti cioè nella classe "pelite", rappresentata dalla frazione passante al setaccio con maglia 0,0625 mm) andrà valutato l'apporto di pelite per metro lineare di spiaggia per anno, evitando di superare il 5% di pelite nel materiale utilizzato per il ripascimento e i 2 mc per metro lineare di spiaggia per quinquennio nel caso di ripascimenti di durata pluriennale.
- *Valutazione della compatibilità del materiale con le finalità balneari:* al fine di verificare la coerenza delle caratteristiche tessiturali e del colore del materiale d'apporto con quelle del sito di intervento sono funzionali a tale valutazione, oltre alla compatibilità dei risultati delle analisi microbiologiche.
- *Valutazione della compatibilità chimica dei sedimenti da utilizzare per il ripascimento in relazione alla presenza di metalli:* il tenore in metalli pesanti non deve essere superiore a quello che naturalmente può essere rilevato nei sedimenti fluviali di alveo attuale dei bacini afferenti la stessa UF in cui sono localizzate le spiagge oggetto dell'intervento.
- *Valutazione della compatibilità chimica dei sedimenti da utilizzare per il ripascimento in relazione alla presenza di sostanze d'origine antropica* (quali in particolare organometalli, idrocarburi, pesticidi e fitofarmaci), facendo riferimento agli standard di qualità proposti dalla normativa nazionale e dalla letteratura scientifica internazionale
- *Valutazione della compatibilità microbiologica*

**7.** I contenuti suggeriti per i progetti di ripascimento costituiscono altresì requisito minimo obbligatorio per eventuali progetti di ripascimento presentati da soggetti privati.



**[Art. 90] Interventi di rinaturalizzazione della fascia costiera: tutela e ricostituzione della duna [accoglimento suggerimento VAS]**

**1.** Il Piano, nell'ambito degli interventi di rinaturalizzazione della fascia costiera e in coerenza con le Linee Guida regionali, incentiva la ricostituzione delle dune in quanto risultato di lenti processi di accumulo di sedimenti ad opera del vento e importante serbatoio in grado di rifornire naturalmente le spiagge soggette ad erosione. Il Piano considera la tutela e il recupero della vegetazione dunare esistente quale premessa e condizione della naturale evoluzione del sistema dunare stesso, in termini di stabilizzazione e accrescimento.

**2.** Per gli interventi di ricostituzione della duna sono ammessi esclusivamente interventi che utilizzino le tecniche dell'ingegneria naturalistica, quali a titolo esemplificativo barriere frangivento in materiali naturali, barriere basali in viminata, schermi frangivento a scacchiera, interventi combinati di viminate e schermi frangivento, ricostituzione delle dune tramite la vegetazione, interventi di rimodellamento dunare.

**3.** Nel caso di interventi di rimodellamento del sistema dunare con riporto di sabbia presente nelle aree prossime all'intervento, andranno preliminarmente recuperati semi, cespi e rizomi delle specie psammofile presenti al fine di un loro riutilizzo nell'ambito dell'intervento di rimodellamento (con particolare riferimenti ai rizomi di *Ammophila arenaria*).

**4.** Il Piano incentiva in particolare, in considerazione della prevalenza di depositi dunari embrionali, la realizzazione di schermi frangivento a scacchiera orientati ortogonalmente alla direzione dei venti prevalenti e posizionati oltre il limite delle onde di tempesta, realizzati con stuoie di canne e paleria in castagno e in grado di svolgere una importante funzione protettiva favorevole ai meccanismi di accrescimento e stabilizzazione del deposito dunare.

**5.** I materiali naturali spiaggiati, con particolare riferimento ai resti della *Poseidonia oceanica*, non rientrando nella categoria rifiuto, possono essere utilizzati per la stabilizzazione delle dune esistenti in loco e per il recupero di aree degradate.

**8.** Gli interventi di cui al comma 4 dovranno essere oggetto di monitoraggio post intervento di cui all'art. 103, di durata almeno triennale.

**[Art. 91] Interventi di ricarica e riordino delle opere di difesa**

**1.** Si intendono per *interventi di ricarica e riordino delle opere di difesa* l'insieme degli interventi che servono a ripristinare l'integrità di un'opera di difesa danneggiata o che non esercita più la funzione per il quale è stata realizzata e a garantire il riassetto del profilo dell'opera o di un sistema di opere di difesa per avvenuto cambio delle condizioni ambientali al contorno o per l'inefficacia delle stesse rispetto agli obiettivi prefissati di difesa della costa.



2. Il Piano individua l'ambito, in corrispondenza del Villaggio Ippocampo, dalla foce del Canale Peluso a sud fino alla foce del Canale Ippocampo a nord, dove realizzare gli interventi di cui al comma 1, prendendo atto dei risultati dello studio (2011) dell'Autorità di Bacino della Puglia relativo ai "Fenomeni di erosione del mare ed inondazioni della riviera sud di Manfredonia e per l'individuazione dei possibili rimedi" e degli interventi di recupero già previsti nel progetto di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2800 del 14.12.2012 (*Finanziamento per interventi urgenti di ricostruzione duna in località Ippocampo*).

3. Gli interventi di cui al comma 1 dovranno essere oggetto di monitoraggio post intervento di cui all'art. 103.

#### **[Art. 92] Interventi di ripristino dell'assetto costiero con rimozione delle opere di urbanizzazione esistenti**

1. Si intendono per *interventi di ripristino di assetti costieri con rimozione di opere di urbanizzazione esistenti* quegli interventi che permettono a un determinato ambito costiero compromesso o in via di compromissione di mitigare o eliminare le situazioni di degrado e recuperare un assetto più coerente con quello originario e con il contesto paesaggistico e ambientale in cui si inserisce.

#### **[Art. 93] Piano di manutenzione degli interventi**

1. I progetti relativi agli interventi di recupero e risanamento costiero di cui al precedente art. 88 devono essere accompagnati da approfondito Piano di manutenzione pluriennale, comprensivo dell'individuazione dei costi preventivati di tali interventi.

2. Nel caso di interventi privati la realizzazione degli interventi di manutenzione delle opere deve essere garantito da opportuna polizza fideiussoria.

3. Il Piano di manutenzione di cui al comma 1 relativo agli interventi da realizzare all'interno del perimetro del SIC Zone umide della Capitanata deve contenere opportuni approfondimenti finalizzati a prevenire, in particolare, i seguenti effetti negativi sull'ambiente in seguito alla realizzazione degli stessi interventi di manutenzione:

- interferenze delle aree attrezzate e della viabilità di cantiere con gli habitat di interesse comunitario;
- alterazione di habitat di interesse comunitario e di habitat idonei all'alimentazione e alla riproduzione della fauna;
- modifica dei sistemi dunari, anche qualora di modesta dimensione o in fase embrionale;
- inquinamento delle acque e/o del suolo;
- intorbidimento delle acque;
- disturbo dovuto a polveri o rumore.

[*accoglimento suggerimento VAS*]

**[Art. 94] Tratti di arenile in erosione**

1. In caso di erosione accertata (in seguito a interpretazione di dati ufficiali o comunque di uso pubblico o all'attivazione di apposito monitoraggio annuale a carico del concessionario) e di effettivo arretramento evolutivo della linea di costa, è possibile aumentare temporaneamente la lunghezza del fronte-mare fino a recuperare la superficie di arenile erosa, attraverso il rilascio di concessione temporanea contigua alla prima e comunque fino ad una lunghezza massima complessiva di entrambe di 150 metri e previa verifica del mantenimento del minimo inderogabile della superficie totale dell'arenile destinata a spiaggia libera.
2. Il predetto aumento temporaneo della lunghezza del fronte-mare può essere autorizzato per un solo anno; il rinnovo per le annualità successive è subordinato all'attivazione di un sistema di monitoraggio tramite web cam, con le specifiche di cui al successivo art. 102, che accerti il permanere del fenomeno erosivo e della ridotta profondità della spiaggia in concessione. Gli oneri per l'attivazione e la gestione del sistema di monitoraggio sono integralmente a carico del soggetto concessionario.
3. L'aumento temporaneo della lunghezza del fronte-mare non potrà comunque essere autorizzato nei tratti di spiaggia che non soddisfino, per tutta la lunghezza interessata, il requisito minimo dei 15 metri di profondità.
4. In nessun caso l'aumento temporaneo della lunghezza del fronte-mare può costituire titolo per la rivendicazione del mantenimento permanente del tratto di arenile temporaneamente concesso ai sensi del presente articolo.
5. I tratti di arenile in erosione di cui al presente articolo costituiranno priorità di intervento rispetto ad eventuali interventi di ripascimento stagionale, di cui all'art. 89, programmati dal Comune.

**[Art. 95] Tratti di arenile con aumento della profondità per fenomeni naturali**

1. Qualora il Comune accerti, nell'ambito delle attività di monitoraggio dello stato della costa di cui al successivo art. 101 e per almeno tre annualità consecutive, l'aumento di profondità verso mare dell'arenile in concessione, si provvederà alla regolarizzazione del titolo concessorio attraverso la rideterminazione del relativo canone o attraverso la ridefinizione, a parità di superficie, del perimetro dell'area in concessione (tale variazione non costituisce variante al Piano).
2. All'interno del perimetro dell'area SIC, l'aumento di profondità dell'arenile di cui al comma 1, comporta l'automatico incremento della fascia di rispetto a tutela degli habitat, se presenti, per una profondità minima pari al 50% dell'incremento medio rilevato sulle tre annualità.  
[accoglimento suggerimento VAS]



**[Art. 96] Aree di rilevante pregio naturalistico e ambientale [accoglimento suggerimento VAS]**

1. Il Piano, nella Tav. A.1.5b, propone un aggiornamento della Carta degli habitat allegata al Piano di Gestione del SIC Zone umide della Capitanata..
2. Le aree sono riservate prioritariamente alla conservazione degli habitat o al loro recupero, prevalentemente con finalità di osservazione scientifica e didattica e di diversificazione dell'attuale paesaggio costiero.
3. Il Piano per le aree di pregio da recuperare assume come prioritario, tra gli interventi di salvaguardia e di valorizzazione ambientale, quello della rinaturalizzazione spontanea.
4. Le aree possono essere oggetto di forme di gestione finalizzate in particolare all'osservazione scientifica, alla didattica ambientale e alla fruizione eco-compatibile, anche affidate a cooperative o associazioni con comprovata esperienza nel settore.

**[Art. 97] Misure di salvaguardia per gli habitat [accoglimento suggerimento VAS]**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 commi 9 e 10 del DPR 357/97, all'interno del perimetro del SIC Zone umide della Capitanata non possono essere approvati e/o realizzati interventi, progetti e piani che prevedano o comportano la diminuzione, la frammentazione e/o l'alterazione, ancorché temporanea, della superficie o il peggioramento dello stato di conservazione degli habitat stessi.
2. In tale area è vietata l'eliminazione della vegetazione spontanea tipica degli habitat presenti e l'introduzione di specie alloctone o, seppure autoctone, non appartenenti a popolazioni locali, salvo specifiche ed evidenti esigenze connesse con la salvaguardia naturalistica.
3. In tale area è inoltre vietata la circolazione motorizzata nelle strade forestali, nelle mulattiere, nei sentieri e al di fuori delle strade, fatta eccezione dei mezzi agricoli e forestali, di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori.

**[Art. 98] Misure di salvaguardia degli habitat dunari [accoglimento suggerimento VAS]**

1. All'interno del perimetro del SIC Zone umide della Capitanata, nelle aree occupate dagli habitat naturali "1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine", "2110 Dune mobili embrionali", "2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* di cui all'allegato I della direttiva 92/43 "Habitat" e come individuate nella tav. A.1.5b - Aree naturali protette: habitat costieri, oltre a quanto previsto dal precedente art. 97, vigono le misure di salvaguardia di cui ai commi successivi.



**2.** L'areale dell'habitat "1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine", non cartografato nella tav. A.1.5b - Aree naturali protette: habitat costieri, è convenzionalmente e precauzionalmente definito come la proiezione verso il mare degli habitat 2110 e 2120 fino a 5 metri dalla linea di costa.

**3.** Nelle aree di cui al comma 1 è vietato trasformare il suolo attraverso la messa a coltura o con opere di copertura, asfaltatura, impermeabilizzazione, riporto di materiali ed è vietato l'accesso ai mezzi motorizzati, se non per attività direttamente connesse alla salvaguardia degli habitat stessi.

**4.** Nelle aree di cui al comma 1, e nelle aree di spiaggia direttamente connesse con tali aree, sono inoltre vietate le seguenti attività, se non direttamente connesse alla salvaguardia degli habitat stessi:

- a. ripascimento strutturale della spiaggia di cui all'art. 89
- b. stoccaggio, prelievo, movimentazione dei sedimenti di spiaggia
- c. livellamento e riprofilatura della spiaggia
- d. vagliatura dei sedimenti di spiaggia
- e. costruzione di piste provvisorie di cantiere
- f. costruzione di manufatti anche stagionali
- g. posteggio di barche, automobili o altri mezzi e materiali
- h. eliminazione delle vegetazione spontanea tipica

**5.** I divieti di cui al comma 3 non si applicano alle aree già oggetto di concessione demaniale con finalità turistiche e alle aree oggetto di nuove concessioni secondo le previsioni del Piano non direttamente interessate dalla presenza di habitat, così come delimitati nella tav. A.1.5b - - Aree naturali protette: habitat costieri.

**6.** Nel caso di presenza accertata di habitat all'interno o sul perimetro delle aree già in concessione o delle nuove aree da concedere, i divieti di cui al comma 3 si applicano altresì in un buffer minimo di 10 metri rispetto al perimetro dell'area interessata dagli stessi habitat.

### **[Art. 99] Misure di salvaguardia degli habitat retrodunari e umidi**

*[accoglimento suggerimento VAS]*

**1.** All'interno del perimetro del SIC Zone umide della Capitanata, nelle aree occupate dagli habitat naturali "1410 Pascoli inondati mediterranei" e "1310 Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose" di cui all'allegato I della direttiva 92/43 "Habitat" e come individuate nella tav. A.1.5b - Aree naturali protette: habitat costieri, oltre a quanto previsto dal precedente art. 98, vigono le misure di salvaguardia di cui ai commi successivi.

**2.** Nelle aree di cui al comma 1 non sono consentiti:

- a. interventi che comportano riduzione, frammentazione o alterazione degli habitat se non nell'ambito di interventi di manutenzione idraulica conformi alle prescrizioni della competente Autorità di Bacino e comunque nel rispetto di criteri finalizzati al mantenimento degli habitat in soddisfacente stato di conservazione. Le eventuali attività di manutenzione idraulica



- dovranno essere progettate anche sulla base di uno studio conoscitivo di dettaglio relativo agli habitat e alle specie di interesse comunitario presenti.
- b. interventi di interrimento delle zone umide e delle aree temporaneamente allagabili, nonché di trasformazione del suolo delle stesse con opere di impermeabilizzazione, copertura e/o asfaltatura.
  - c. l'utilizzo di diserbanti e gli interventi di pirodiserbo per il controllo della vegetazione nelle aree di cui al comma 1 e in un'area buffer di 100 metri, oltre che in corrispondenza della rete idraulica anche artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori).
- 3.** Non è ammessa la riduzione della complessità morfologica degli alvei dei corsi d'acqua né ulteriori interventi di artificializzazione. Lungo i corsi d'acqua, nel caso in cui la vegetazione ripariale sia assente o scarsamente rappresentata rispetto al potenziale ecologico dell'area, dovranno essere individuate, ove possibile dal punto di vista della sicurezza idraulica, superfici di alveo da lasciare indisturbate ai fini del naturale ripristino vegetazionale.
- 4.** Le aree in corso di rinaturalizzazione non dovranno essere interessate da interventi in tutti i casi in cui contribuiscono alla costruzione della rete ecologica locale e a ridurre la frammentazione degli habitat di cui al comma 1.



## Capo IX MONITORAGGIO

### [Art. 100] Le attività di monitoraggio

1. Le attività di monitoraggio previste dal Piano, a integrazione di quelle previste a livello regionale, riguardano:
  - il *monitoraggio dello stato della costa*, di cui al successivo art. 101, per l'aggiornamento continuo delle conoscenze sulla linea di costa, al fine di programmare gli interventi di recupero e risanamento costiero e per consentire la eventuale riclassificazione, laddove se ne presentino le condizioni, dei livelli di criticità all'erosione e di sensibilità ambientale definiti dal Piano;
  - il *monitoraggio post – intervento*, di cui all'art. 103, al fine di monitorare l'efficacia dei singoli interventi realizzati o, eventualmente, delle condizioni pre-intervento utili a giustificare la realizzazione dell'intervento stesso;
  - il *monitoraggio dell'efficacia delle azioni promosse dal Piano*, di cui al successivo art. 104, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi del Piano e dei risultati prestazionali attesi.

### [Art. 101] Il monitoraggio dello stato della costa

1. Parallelamente al monitoraggio regionale, il Comune attiva il monitoraggio della propria costa. I contenuti minimi di tale attività di monitoraggio sono di seguito elencati:
  - evoluzione della linea di costa, attraverso il rilievo della linea di riva nei tratti di costa sabbiosa in un congruo numero di transetti all'inizio della stagione balneare, prima che si provveda alla sistemazione delle spiagge, e alla fine della stagione;
  - evoluzione dei depositi eolici e della vegetazione dunare;
  - grado di utilizzazione e di antropizzazione della costa;
  - verifica degli interventi di recupero e risanamento.
2. Le modalità di acquisizione e restituzione dei dati devono garantire nel tempo la confrontabilità dei risultati. I dati acquisiti dovranno pertanto restare reperibili e consultabili, nei loro formati originali, e tenuti distinti da elaborazioni ed interpretazioni successive.



### **[Art. 102] Il monitoraggio tramite web camera**

1. È ammesso, in particolare per il monitoraggio post intervento di cui all'art. 103, il monitoraggio tramite web camera al fine di documentare la posizione della linea di riva ed evidenziare la dinamica costiera.
2. In particolare il video monitoraggio può essere utilizzato per controllare:
  - le variazioni delle linee di costa, l'ampiezza della spiaggia e i suoi cambiamenti in termini di superficie, il profilo della spiaggia e i suoi cambiamenti in volume;
  - l'idrodinamica delle onde e delle correnti superficiali e l'andamento dei sedimenti in sospensione;
  - il ripascimento di spiagge;
  - il traffico marittimo;
  - l'uso delle spiagge.
3. Vale quanto previsto al comma 2 del precedente art. 101. Tale sistema di monitoraggio dovrà inoltre essere associato a un sistema software di gestione delle immagini collegato a internet che permetta, oltre all'archiviazione, la loro pubblicazione on-line in tempo reale.

### **[Art. 103] Il monitoraggio post-intervento**

1. Il monitoraggio post – intervento dovrà avvenire in coerenza con quanto previsto dai precedenti articoli.

### **[Art. 104] Il monitoraggio dell'efficacia delle azioni promosse dal Piano**

1. Il monitoraggio dell'efficacia delle azioni promosse dal Piano rispetto agli obiettivi e ai risultati avviene attraverso l'aggiornamento e/o il popolamento degli indicatori di contesto e degli indicatori di processo (indicatori di attuazione del Piano) compresi nel Piano di monitoraggio allegato al Rapporto Ambientale redatto nell'ambito della procedura di valutazione Ambientale Strategica del Piano.
2. Il Piano di monitoraggio sarà aggiornato con cadenza annuale e la valutazione degli esiti del monitoraggio sarà restituita in un documento di pubblica consultazione elaborato dall'Amministrazione comunale.



## Capo X REGIME TRANSITORIO

### [Art. 105] Norme transitorie per concessioni esistenti

1. Il PCC prevede le norme transitorie volte a disciplinare le modalità di adeguamento dello stato dei luoghi antecedente alla pianificazione. Nel caso delle concessioni presenti nel territorio di Manfredonia, il piano detta le modalità:
  - a. per l'individuazione delle opere di difficile rimozione da adeguare o trasformare in opere di facile rimozione
  - b. per l'individuazione delle recinzioni da rimuovere
  - c. per la trasformazione degli accessi privati in pubblici
  - d. per l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche
  - e. per la realizzazione di fasce di spiaggia ortogonali al mare (FO) tra due concessioni contigue esistenti, e di fasce di spiaggia parallele al mare (FP|3) per i camminamenti.
2. Il Comune nei primi due anni dalla approvazione del Piano si attiverà con i dovuti strumenti a trasformare alcuni degli accessi privati in accessi pubblici al fine di garantire, laddove possibile, la più agevole discesa a mare verso le spiagge libere, anche mediante espropriazione o convenzione con il proprietario dell'area.

### [Art. 106] Individuazione delle opere di difficile rimozione da adeguare o trasformare in opere di facile rimozione *[modificato a seguito delle controdeduzioni]*

1. L'ufficio Demanio comunale individua, sulla base delle informazioni estratte dal SID e sulla base di sopralluoghi, le opere di difficile rimozione di "tipo stabile", escluse le sole pertinenze demaniali, prevede la trasformazione dei manufatti preesistenti per i quali prevede l'adeguamento o la trasformazione in "strutture precarie", ovvero di facile rimozione.
  2. Entro 2 anni dalla data di approvazione del presente PCC ogni concessionario dovrà provvedere a trasformare i manufatti di tipo stabile ricadenti nella propria concessione, in manufatti di facile rimozione secondo quanto previsto dalle presenti norme in termini di materiali e di dimensioni.
- 2bis.** Il termine di cui al comma precedente viene prorogato fino alla scadenza dell'attuale titolo concessorio esclusivamente per le strutture di



difficile rimozione, legittimamente autorizzate, realizzate prima del 1985 e per le quali sia stata richiesta formale deroga all'Amministrazione comunale entro sei mesi dall'approvazione del Piano.

**3.** Qualora entro la data ultima fissata il concessionario non abbia ancora adempiuto al proprio obbligo, sarà revocata la concessione e tutti i manufatti esistenti saranno incamerati tra le pertinenze demaniali.

### **[Art. 107] Individuazione delle recinzioni da rimuovere**

**1.** L'ufficio Demanio comunale individua, sulla base delle informazioni estratte dal SID e sulla base di sopralluoghi, le recinzioni, ancorché regolarmente autorizzate, per le quali è prevista la rimozione in quanto considerate pregiudizievoli ai fini dell'accesso al demanio marittimo, anche se non strettamente destinato all'uso turistico-ricreativo. Sono escluse le recinzioni di aree che, sebbene comprese nella superficie demaniale, sono destinate a finalità diverse dalle turistico ricreative, che si trovano al di là della strada, e che quindi non costituiscono impedimento per l'accesso al mare e la fruizione pubblica.

**2.** Entro sei mesi dalla data di approvazione del presente piano, le recinzioni non autorizzate devono essere rimosse a cura e spese del concessionario. Il mancato adempimento è motivo di esecuzione di ufficio e di decadenza della concessione.

**3.** Entro due anni dall'approvazione del presente piano le recinzioni autorizzate, che costituiscono impedimento all'accesso all'arenile, devono essere rimosse a cura e spese del concessionario. Il mancato adempimento è motivo di esecuzione di ufficio e di decadenza della concessione.

**4.** Entro due anni dall'approvazione del presente piano le recinzioni autorizzate, che non costituiscono impedimento all'accesso all'arenile, devono essere sostituite a cura e spese del concessionario con recinzioni in materiali e tipologia idonee secondo quanto previsto dalle presenti norme.

**5.** Qualora entro la data ultima fissata il concessionario non abbia ancora adempiuto al proprio obbligo, sarà revocata la concessione.

### **[Art. 108] Individuazione degli accessi da rendere pubblici**

**1.** L'ufficio Demanio comunale individua gli accessi privati da rendere di uso pubblico, al fine di garantire la massima fruibilità del demanio marittimo.

**2.** Entro due anni dall'approvazione del presente piano gli accessi privati all'area demaniale che risultino occludere l'accesso pubblico oltre i 150 metri, devono essere resi tali da garantire l'accesso e la fruibilità pubblica del demanio e della spiaggia.



**[Art. 109] Norme transitorie per l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche**

1. Entro due anni dall'approvazione del presente piano tutti i concessionari che hanno rinnovato le proprie concessioni devono provvedere a eliminare le barriere architettoniche all'interno delle stesse secondo le indicazioni del presente piano.

**[Art. 110] Norme transitorie per la realizzazione di fasce di spiaggia ortogonali al mare (FO) tra due concessioni contigue esistenti**

1. Il PCC prevede che tra due concessioni contigue esistenti sia garantita una fascia di spiaggia ortogonale al mare (FO).

2. Il corridoio per il libero accesso al mare, tra le spiagge in concessione, è di 5 m ed è garantito dai confinanti per ml. 2,50 ciascuno. Pertanto ogni concessionario dovrà liberare 2,50 ml di spiaggia e dovrà curarsi della sua pulizia e manutenzione.

3. All'interno del corridoio i concessionari dovranno realizzare passerelle secondo le indicazioni del presente piano relative a materiali, tipologie e dimensioni.





## **Capo XI VALENZA TURISTICA**

### **[Art. 111] Valenza turistica**

**1.** La valenza turistica delle coste (delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei) è articolata in due categorie:

- categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni a uso pubblico ad alta valenza turistica;
- categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione a uso pubblico a normale valenza turistica.

L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento.

Una quota pari al 10% delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio;

**2.** Le norme del PRC all'art. 12, demandano al PCC l'accertamento dei requisiti relativi all'alta e normale valenza turistica, ai fini della determinazione degli oneri concessori, secondo i seguenti elementi:

- a. caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
- b. sviluppo turistico esistente;
- c. stato di balneabilità delle acque;
- d. ubicazione e accessibilità degli esercizi e servizi di spiaggia;
- e. valore attuale assunto dal parametro di concedibilità.

**3.** Il territorio costiero di Manfredonia, con riferimento agli elementi di cui al precedente comma, rientra completamente nella categoria A, ossia valenza turistica alta.

**4.** I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto delle categorie definite per la valenza turistica del luogo.

### **[Art. 112] Canoni relativi a concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e per le strutture destinate alla nautica da diporto**

**1.** Le norme di riferimento per il calcolo dei canoni di concessione sono:

- Decreto interministeriale 19 luglio 1989, attuativo dell'art. 10 della



- legge 5 maggio 1989, n. 160, di conversione del DL 4 marzo 1989, n. 77, richiamato dall'art. 1 del DL n. 400/1993, convertito nella legge n. 494/1993;
- Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazione ed integrazione, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;
  - D.M. 5 agosto 1998, n. 342, attuativo dell'art. 3, comma 1, introdotto nel DM 5 ottobre 1993, n. 400, della legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494;
  - Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), commi 250-256, che ha introdotto nell'Ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo e nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni a uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla nautica da diporto;
  - aggiornamenti Istat annuali.
- Ogni anno il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con apposito Decreto, emana gli aggiornamenti secondo Istat e poi divulga, con circolare, le misure unitarie dei canoni riprodotte in idonee tabelle per tipologia di utilizzo.



## **APPENDICE**





## **Regolamento Concessioni Demaniali Marittime**

### **[Art. 111] Concessione demaniale marittima**

- 1.** La concessione è l'atto con cui l'Amministrazione Comunale concede, per un periodo di tempo determinato, l'occupazione e l'uso di beni e/o pertinenze del demanio marittimo per finalità conformi al presente regolamento, alla normativa di riferimento e agli strumenti urbanistici vigenti.
- 2.** La concessione è rilasciata mediante scrittura privata tra il rappresentante dell'Amministrazione Comunale concedente (Ente pubblico) e il concessionario (soggetto privato) direttamente o per mezzo d'idoneo procuratore.
- 3.** La concessione ottenuta con richiesta a nome di un concessionario non è vendibile o cedibile in alcun modo. Tale obbligo di non cedibilità ha efficacia tra persone, parenti, società ecc., fatto salvo quanto previsto dall'art. 46 del Codice della Navigazione.
- 4.** L'atto è iscritto nel repertorio del Registro Comunale delle Concessioni e/o Autorizzazioni e registrato presso l'Agenzia delle Entrate competente con spese a carico del concessionario.
- 5.** Copia dell'atto completo degli eventuali estremi di registrazione è inviata e/o consegnata al concessionario.
- 6.** Nell'ipotesi di cessazione, decadenza e revoca della concessione deve essere attuata analoga procedura.
- 7.** Il procedimento per il rilascio e variazione degli atti concessori e/ o autorizzativi è dettato dalle presenti norme in conformità ai principi generali previsti:
  - dal R.D. 30 marzo 1942, n. 327, recante il Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione;
  - dalle leggi statali e regionali, con riferimento particolare alla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), così come modificata dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 e dalla legge 29 marzo 2001, n. 135;
  - dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509



(Regolamento che disciplina il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica di diporto);

- dalla Legge Regionale 24 luglio 1997, n. 19;
- dalla Legge Regionale 23 giugno 2006, n. 17;
- dal Piano Regionale delle Coste;
- da tutta la normativa in materia;
- dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- dalla direttiva Bolkestein (formalmente direttiva 2006/123/CE)

**8.** Il termine per l'emissione del provvedimento è fissato, al massimo, in novanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell'ultimo parere.

#### **[Art. 114] Tipologia delle attività consentite sul demanio marittimo previa concessione**

**1.** La Concessione Demaniale Marittima può essere rilasciata per l'esercizio delle seguenti attività:

- a. gestione di stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate;
- b. gestione di strutture turistico-ricreative;
- c. attività sportive compatibili con la balneazione;
- d. gestione di punti di ormeggio e di specchi acquei;
- e. gestione di pedane a terra adibite a sosta e solarium;
- f. gestione di attività produttive in aree demaniali e negli specchi acquei antistanti;
- g. esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande;
- h. noleggio di navi;
- i. esercizi commerciali;
- j. centri di servizi pubblici.

**2.** Tutte le attività possono richiedere la concessione e/o autorizzazione per un'area esterna attrezzata annessa e per un servizio destinato all'esercizio commerciale, che non superi la dimensione dello stesso, a condizione che tale area non tolga spazio o sia di impedimento alle attività balneari.

**3.** Nell'ambito del territorio demaniale marittimo potranno essere consentite attività di natura commerciale, coerenti con la fruizione della spiaggia e con le attività balneari in genere, in conformità alle prescrizioni della pianificazione in materia commerciale e delle attività distributive approvata dal Comune.

**4.** Per l'espletamento delle attività di cui al primo comma è fatta salva l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta o altro provvedimento autorizzatorio di Enti pubblici di pari grado e/o sovraordinati competenti in materia.

#### **[Art. 115] Durata della concessione**

**1.** Le concessioni per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività



hanno durata di anni sei. Anche a fronte di richieste di concessioni per finalità turistico-ricreative per periodi diversi devono essere rilasciate concessioni della durata di sei anni, fatta salva la facoltà di rinuncia.

**2.** Per le altre finalità produttive non turistico-ricreative la durata della concessione può essere fissata in relazione ai piani di investimento e ammortamento proposti dai richiedenti.

### **[Art. 116] Obblighi del concessionario**

**1.** Gli obblighi del concessionario sono disciplinati dalle Ordinanze Balneari emesse annualmente dalla Regione Puglia e dalla Capitaneria di Porto di competenza.

### **[Art. 117] Sistema Informativo Demanio marittimo (SID)**

**1.** Il Sistema Informativo Demanio marittimo (SID) nasce con la finalità di fornire supporto condiviso alle PPAA (Ministeri, Regioni, Comuni, Capitanerie di porto, Autorità portuali ecc.), interessate alla gestione/tutela dei beni demaniali marittimi e trasparente accesso ai cittadini interessati alla loro fruizione.

**2.** L'utilizzo del Sistema, per la cui gestione è competente lo Stato, è gratuito per le PPAA e per i cittadini. Sono resi altresì gratuitamente disponibili i modelli di domanda normalizzati e gli applicativi di supporto alla loro compilazione, il cui utilizzo è obbligatorio dal 2009.

**3.** Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 2012/59763 del 3 maggio 2012 conferma il SID, in coerenza con il quadro normativo vigente, come unico strumento per tutte le Amministrazioni, centrali e periferiche, per la gestione amministrativa dei beni demaniali marittimi. Questo Provvedimento, che introduce nuove modalità di comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati riguardanti le concessioni di aree demaniali marittime da parte delle PPAA che ne gestiscono il rilascio, prevede infatti che per tale adempimento, obbligatorio ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del DPR n. 605/1973, le PPAA interessate "si avvalgano esclusivamente del Sistema informativo del demanio marittimo - SID".

### **[Art. 118] Domanda per la concessione**

**1.** La domanda per ottenere il rilascio e la variazione della concessione deve essere rivolta al Comune territorialmente competente.

**2.** La domanda, prodotta secondo procedura SID, deve specificare sia l'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale, sia la durata della concessione richiesta.



3. La domanda per il rilascio e la variazione della concessione deve essere corredata di una perizia giurata a firma di tecnico abilitato, riportante la descrizione, anche fotografica, dello stato dei luoghi ante operam e una simulazione, mediante trasposizione, dalla quale si possa rilevare l'impatto ambientale post operam.
4. Alla domanda devono essere allegati, inoltre, la certificazione antimafia e la documentazione idonea a dimostrare l'assenza di sentenza di condanna penale passata in giudicato per reati non colposi e di provvedimenti definitivi di misure di prevenzione.
5. L'avvio del procedimento è subordinato al pagamento del contributo per spese di istruttoria, determinato ai sensi del Disciplinare approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 1997, n. 9074, attuativo della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale).
6. Le spese di istruttoria, comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese di ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione degli atti di concessione, e ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione, sono a carico del richiedente, il quale deve eseguire, all'atto della presentazione della domanda, un deposito in numerario presso l'agente contabile comunale all'uopo nominato, nella misura da questo stabilita.
7. Esauriti gli atti relativi alla concessione richiesta, tanto nel caso in cui si addivenga al rilascio della stessa, quanto nel caso in cui la domanda sia respinta, l'agente contabile comunale procede alla liquidazione del deposito, mediante la compilazione di apposita nota, con l'indicazione di tutte le spese sostenute per conto del richiedente.

**[Art. 119] Domanda di rilascio concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione – richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici**

1. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 giugno 2009 è approvato, unitamente agli applicativi software di supporto alla compilazione, il modello di domanda "D1" Domanda di rilascio di concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione - richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici, che costituisce lo standard obbligatorio da utilizzare per richiedere, alla competente Amministrazione, il rilascio di una concessione demaniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del Codice della Navigazione, l'eventuale contestuale anticipata occupazione ex art. 38 del Codice della Navigazione, nonché la destinazione, da parte di altre pubbliche Amministrazioni, di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici ex art. 34 del Codice della Navigazione e ex art. 36 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.
2. Sono altresì approvate le istruzioni per la compilazione del modello D1 contenute nei documenti di seguito elencati:



1. Guida alla compilazione del Modello Domanda D1 - Parte 1 - (Domanda di rilascio concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione - Richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici)
2. Guida alla compilazione del Modello Domanda D1 - Parte 2 (Parte Tecnica)
3. Guida alla compilazione del Modello Domanda D1 - (Parte Tecnica: condotte - cavidotti - elettrodotti)
4. Guida alla compilazione del Modello Domanda D1 (Parte tecnica: cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazione o indicazione)
5. Guida alla compilazione del Modello Domanda D1 (Parte tecnica: ancoraggio e ormeggio a banchine e moli)
6. Guida alla compilazione del Modello Domanda D1 (Parte tecnica: ancoraggio, ormeggio singolo e alla ruota, strumentazione scientifica e di segnalazione)
7. Guida alla compilazione dei Modelli Domanda Tabelle di codifica

**3.** Il modello di domanda "D1" si articola nei quadri di seguito indicati:

*Quadro Principale*

*Quadri Base*

RF	Richiedente - persona fisica;
RD	Richiedente - soggetto diverso da persona fisica;
AR	Amministrazione richiedente;
US	Uso e scopi;
T	Dati tecnici;
D	Documentazione a corredo della domanda.

*Quadri Integrativi*

E	Elezione domicilio richiedente;
P	Procuratore;
AO	Anticipata occupazione;
S	Stagionalità;
UI	Ulteriori informazioni.

### **[Art. 120] Variazione al contenuto della concessione**

1. Il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima) approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328, all'art. 24 disciplina la variazione al contenuto delle concessioni
2. La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto o dalla licenza di concessione.
3. Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto suppletivo dopo l'espletamento dell'istruttoria.
4. Qualora peraltro non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione o non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal competente ufficio comunale.
5. L'ampliamento dell'area e/o bene oggetto della concessione nonché il



rilascio anche di nuove concessioni possono intervenire (sia nella forma delle autorizzazioni che delle concessioni) nei seguenti casi:

- a. adeguamento tecnico funzionale dei manufatti già esistenti tramite corpi aggiuntivi costituiti solo ed esclusivamente da opere leggere e di facile rimozione nel limite del 30% dell'area data in concessione e entro e non oltre il limite massimo di 100 mq;
- b. per le concessioni esistenti, e prima dell'assegnazione di ulteriori concessioni, i titolari possono surrogare l'area demaniale, senza modificare sia le dimensioni che il fronte mare (già oggetto di concessione), così come riportato sul titolo concessorio. In questi casi la modifica riguarda solo la surroga dell'arenile e delle strutture specifiche all'attività di balneazione (cabine, servizi ecc.) che, fermo restando l'ubicazione, possono espandersi nell'area attigua.
- c. i titolari di concessioni preesistenti inerenti attività produttive ubicate su aree demaniali possono richiedere l'estensione dell'ampliamento della concessione anche all'arenile prospiciente, dove è presente e nei limiti previsti dal presente regolamento.

**6.** Nelle ipotesi di ripascimento artificiale o naturale dell'arenile con incremento della profondità del medesimo rispetto al fronte mare l'area oggetto di accrescimento sarà assegnata ai concessionari frontisti, nel rispetto della normativa a tutela del diritto di insistenza, secondo la consistenza effettivamente individuata e nella misura, che la Giunta comunale discrezionalmente riterrà di concedere.

**7.** Chiunque intenda variare il contenuto della concessione senza ampliamenti o con ampliamento nei soli casi di ripascimento naturale (opere di ristrutturazione e/o ampliamenti di opere già esistenti) deve presentare apposita istanza diretta al Comune interessato con allegata la stessa documentazione prevista per le domande di nuova concessione.

**8.** In tali casi il progetto delle opere da realizzare dovrà contenere una tavola relativa allo stato attuale, nonché una tavola di raffronto tra lo stato attuale e quello di progetto con evidenziate le modifiche mediante apposita colorazione in rosso e giallo, nelle forme e nelle scale previste per le domande di nuova concessione.

**9.** Il suddetto procedimento sarà attivato mediante presentazione di istanza al competente Ufficio Porto e Demanio, cui compete la relativa istruttoria e la decisione finale.

**10.** Dato avvio alla fase istruttoria l'Ufficio Porto e Demanio, entro 20 giorni, richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente, o al suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento e ne cura la pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune per identico lasso temporale e provvede a darne adeguata pubblicità nelle forme previste dalla normativa vigente in materia al fine di consentire a tutti gli interessati di presentare osservazioni e deduzioni scritte.

**11.** Il Responsabile dell'Ufficio competente nella gestione dell'istruttoria acquisisce i pareri necessari. Qualora lo ritenga opportuno, anche per motivi di celerità, il suddetto responsabile può, altresì, indire una conferenza di



servizi alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati dal procedimento.

**12.** Nell'ipotesi di non acquisizione dei pareri di cui sopra il responsabile dell'Ufficio competente provvederà con l'emanazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio della concessione demaniale marittima.

**[Art. 121] Domanda di Variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre Pubbliche Amministrazioni**

**1.** Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 giugno 2009 è approvato, unitamente agli applicativi software di supporto alla compilazione, il modello di domanda "D3" Domanda di Variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre Pubbliche Amministrazioni, che costituisce lo standard obbligatorio da utilizzare per richiedere, alla competente Amministrazione, le variazioni al contenuto di una concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.

**2.** Sono altresì approvate le istruzioni per la compilazione del modello D3 contenute nei documenti di seguito elencati:

1. Guida alla compilazione del Modello Domanda D3 - Parte 1 - (Variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre Pubbliche Amministrazioni)
2. Guida alla compilazione del Modello Domanda D3 - Parte 2 (Parte Tecnica)
3. Guida alla compilazione del Modello Domanda D3 (Parte Tecnica: condotte, cavidotti, elettrodotti).
4. Guida alla compilazione del Modello Domanda D3 (parte Tecnica: ancoraggio e ormeggio a banchine e moli)
5. Guida alla compilazione del Modello Domanda D3 (Parte Tecnica: ancoraggio e ormeggio singolo o alla ruota, strumentazione scientifica e di segnalazione)
6. Guida alla compilazione del Modello Domanda D3 (Parte Tecnica: cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazione o indicazione)

**3.** Il modello di domanda "D3" si articola nei quadri di seguito indicati:

*Quadro Principale*

*Quadri Integrativi*

US/D3	Uso e Scopi;
T	Dati Tecnici;
D	Documentazione a corredo della domanda;
MO	Manutenzione e Modifiche;
VD	Variazione della Durata;
S	Stagionalità;
UI	Ulteriori Informazioni
E	Elezione Domicilio Richiedente;
P	Procuratore.



### **[Art. 122] Affidamento in gestione e subingresso**

- 1.** La gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione può essere temporaneamente affidata dal concessionario a terzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione previa comunicazione scritta al competente ufficio comunale.  
L'autorizzazione all'affidamento di cui all'articolo 45 bis del codice della navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 8, comma 4 della LR 17/2006:

  - a. per le attività secondarie di bar, di ristorazione, di pulizia e salvamento;
  - b. per l'intera attività oggetto della concessione, limitatamente a un'unica stagione balneare e per una volta soltanto nell'ambito della durata ordinaria della concessione.

La comunicazione di affidamento deve essere debitamente motivata da parte del titolare dell'atto concessorio.
- 2.** Quando il concessionario intende farsi sostituire da altri nel godimento della concessione, ai sensi dell'art.46 del Codice della Navigazione, deve chiedere l'autorizzazione all'Ufficio Porto e Demanio, presentando domanda sull'apposito modulo, corredata dalla documentazione necessaria.  
L'autorizzazione al subingresso è rilasciata limitatamente a una sola volta in relazione all'area concessa, per ogni arco temporale di anni sei.
- 3.** In caso di vendita o esecuzione forzata l'acquirente, o l'aggiudicatario d'impianti, manufatti e opere realizzati dal concessionario non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'Ufficio competente.
- 4.** In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono presentare istanza di subingresso come al precedente comma 2 entro sei mesi dal decesso a pena di decadenza.
- 5.** In entrambi i casi, di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'istruttoria è limitata all'acquisizione delle istanze del cedente o eredi o aventi causa e del subentrante e all'accertamento delle condizioni soggettive di quest'ultimo.
- 6.** La domanda deve essere presentata all'ufficio competente congiuntamente dal concessionario o eredi o aventi causa e dal subentrante.
- 7.** Nell'ipotesi di diniego l'Ufficio competente provvederà all'emanazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di subingresso.
- 8.** Il procedimento per il rilascio o il diniego d'autorizzazione all'affidamento ex art. 45 bis del Codice della Navigazione deve concludersi entro 120 gg dal ricevimento dell'istanza.

### **[Art. 123] Domanda di Subingresso**

- 1.** Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 giugno 2009 è approvato, unitamente agli applicativi software di supporto alla compilazione, il modello di domanda "D4" Domanda di Subingresso,



che costituisce lo standard obbligatorio da utilizzare per richiedere, alla competente Amministrazione, il rilascio di autorizzazione al subingresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del Codice della Navigazione.

2. È altresì approvata la Guida alla compilazione del Modello Domanda D4 (Subingresso).

3. Il modello di domanda "D4" si articola nei quadri di seguito indicati:

*Quadro Principale*

*Quadri Base*

- SF Subentrante - persona fisica;
- SD Subentrante - soggetto diverso da persona fisica;
- DC Dati del concessionario;

*Quadri Integrativi*

- E Elezione domicilio richiedente;
- P Procuratore;
- DS Documentazione a corredo della domanda.

**[Art. 124] Procedura a evidenza pubblica per il rilascio delle nuove concessioni demaniali**

1. Le aree del demanio marittimo libere, o che si dovessero rendere tali, così come individuate dall'Amministrazione Comunale, saranno assegnate attraverso apposita procedura di evidenza pubblica, secondo la normativa vigente.

2. Il bando, predisposto dall'Ufficio Porto e Demanio, dovrà essere pubblicato all'albo pretorio del Comune e pubblicizzato sul sito internet del Comune nonché tramite manifesti murali per almeno 30 giorni.

3. Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla documentazione specificata nel bando e dal presente regolamento.

4. Le domande presentate sono esaminate da apposito organo collegiale (i cui membri verranno individuati e nominati con idonea deliberazione da parte della Giunta Comunale nel rispetto dei parametri fissati dalla normativa di riferimento e dal regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi) che, redige, in base ai criteri fissati dal bando, una graduatoria per ciascuna area messa a bando, che viene approvata in via provvisoria con provvedimento dell'Organo collegiale medesimo, dandone comunicazione con pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente comunale.

**[Art. 125] Concorso di domande per nuove concessioni**

[afferenti ad aree non assegnate previa gara ad evidenza pubblica]

1. Il Codice della Navigazione, all'art. 37, disciplina il concorso di domande per nuove concessioni.



**2.** Nel caso di più domande riguardanti, in tutto o in parte, la stessa area o bene è effettuata, in via combinata e ponderale, in relazione alla tipicità delle aree medesime, la comparazione valutando in particolare le caratteristiche del progetto in ordine alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, all'utilizzo di materiali e tecnologie ecocompatibili e di facile rimozione, all'incremento del livello occupazionale, alle concessioni dichiarate decadute o revocate in contrasto con il PCC, ovvero secondo i criteri valutativi delle presenti norme.

**3.** In caso di parità, si procede a licitazione privata tra i concorrenti.

**4.** I concessionari di aree demaniali devono essere preferiti agli altri concorrenti in sede di rilascio di concessioni marittime per l'uso degli specchi acquei antistanti i propri spazi detenuti in concessione. La presente disposizione si applica anche a favore degli esercizi di balneazione già esistenti alla data di adozione del presente regolamento ancorchè non realizzati su aree demaniali.

#### **[Art. 126] Criteri di valutazione delle domande**

[relative alle aree o beni demaniali da concedere previa gara a evidenza pubblica]

**1.** Per l'assegnazione delle concessioni i criteri di valutazione sono quelli stabiliti nel bando di assegnazione e i seguenti:

a. compatibilità relativamente a:

- elementi strutturali, con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti: utilizzo di materiali ecocompatibili e funzionalizzati al rispetto della morfologia del luogo in cui insiste il bene demaniale oggetto di concessione);
- aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico);
- rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per determinate categorie svantaggiate o meritevoli di tutela (quali portatori di handicap, anziani e bambini);

b. valutazione degli standard dei servizi proposti: densità ombrelloni, salvataggio e soccorso, servizi medico sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, trasporto tra territorio comunale e punti di accesso alla spiaggia, noleggio canoe e pedalò, attrezzature per servizi aggiunti quali eventuali attrezzature e/o impianti di minimo impatto e di facile rimozione, che – compatibilmente con le condizioni dell'area

- il concessionario e/o gestore ponga a disposizione del pubblico, gratuitamente e/o a pagamento, al fine di ampliare le forme di fruizione dell'area;

c. vagliatura e pulizia dei tratti di spiaggia adiacenti;

d. gestione diretta della concessione demaniale;

e. creazione di nuova occupazione da dimostrare con progetto gestionale: numero di lavoratori dipendenti che si intendono occupare nella gestione delle attività turistico-ricreative.



CRITERI	PUNTEGGIO
compatibilità relativamente a: - elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti – utilizzo di materiali ecocompatibili e funzionalizzati al rispetto della morfologia del luogo in cui insiste il bene demaniale oggetto di concessione); - aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico); - rispetto della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per determinate categorie svantaggiate o meritevoli di tutela (quali portatori di handicap, anziani e bambini);	Max 20
valutazione degli standards dei servizi proposti (densità ombrelloni, salvataggio e soccorso, servizi medico sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, trasporto tra territorio comunale e punti di accesso alla spiaggia, noleggio canoe e pedalò, attrezzature per servizi aggiunti quali eventuali attrezzature e/o impianti di minimo impatto e di facile rimozione, che – compatibilmente con le condizioni dell’area il concessionario e/o gestore ponga a disposizione del pubblico, gratuitamente e/o a pagamento, al fine di ampliare le forme di fruizione dell’area)	Max 25
vagliatura e pulizia dei tratti di spiaggia adiacenti	Max 20
gestione diretta della concessione demaniale	Max 15
creazione di nuova occupazione da dimostrare con progetto gestionale (numero di lavoratori dipendenti che si intendono occupare nella gestione delle attività turistico-ricreative	Max 20

### [Art. 127] Concessioni e/o autorizzazioni temporanee

- 1.** I Comuni possono rilasciare concessioni e/o autorizzazioni temporanee, su apposita e motivata istanza, per occupazioni e/o installazioni legate a esigenze temporalmente circoscritte , quali quelle relative a ponteggi, circhi, manifestazioni e spettacoli viaggianti in genere.  
Per le concessioni e/ o autorizzazioni di durata inferiore a 10 giorni l’occupazione avviene a titolo gratuito.
- 2.** Nel caso in cui la concessione richiesta sia di durata da 1 a 9 gg, l’istanza deve essere presentata, almeno 20 gg prima dello svolgimento dell’evento oggetto di richiesta, sull’apposito modulo predisposto dall’Ufficio competente.
- 3.** Nel caso in cui la concessione richiesta sia di durata dai 9 ai 30 gg, l’istanza deve essere presentata al competente Ufficio (Porto e Demanio) almeno 30 gg prima dell’evento. L’ufficio prima di procedere alla fase istruttoria, chiederà, previo inoltro della relativa documentazione, alla Giunta comunale, l’autorizzazione alla conduzione della fase di valutazione della domanda di concessione pervenuta.
- 4.** Tutte le domande dirette a occupazioni di area demaniale temporanee, devono essere valutate dall’ufficio, sentiti gli uffici delle altre pubbliche



amministrazioni competenti e acquisiti i relativi pareri, nulla osta e autorizzazioni se necessari.

**5.** Il responsabile di procedimento, previo introito del canone, concede l'utilizzazione temporanea, con l'indicazione di eventuali condizioni.

**6.** Il canone è commisurato sulla base

- della superficie che si chiede in concessione;
- della durata dell'occupazione;
- dell'importo dei diritti di segreteria;
- della normativa vigente in materia.

### **[Art. 128] Concessioni d'urgenza**

**1.** L'anticipata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo possono essere consentiti, su istanza dell'interessato, redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Porto e Demanio, e presentata al protocollo del Comune, solo in caso d'estrema urgenza e per finalità di pubblico interesse o d'igiene e sicurezza, così come previsto dall'art. 38 del Codice della Navigazione.

**2.** Il suddetto procedimento sarà attivato mediante presentazione di istanza al competente Ufficio Porto e Demanio, che, prima di procedere alla promozione della conseguente fase valutativa, chiederà, previo inoltro della relativa documentazione, alla Giunta comunale l'autorizzazione alla conduzione della conseguente fase.

**3.** Quest'ultimo organo istituzionale a sua volta con deliberazione autorizzerà o meno il responsabile del procedimento a concludere il relativo iter amministrativo con il provvedimento finale di rilascio dell'atto concessorio.

**4.** Nell'ipotesi di diniego dell'autorizzazione di cui sopra il responsabile del procedimento provvederà con l'emanazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio della concessione demaniale marittima.

**5.** Nell'ipotesi di avvio del summenzionato procedimento l'Ufficio Porto e Demanio entro 10 giorni dall'atto autorizzatorio di Giunta comunale, richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente, o al suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento.

**6.** Nell'ipotesi di rilascio di concessione e/o autorizzazione il soggetto istante procederà ad acquisire tutti gli altri pareri e/o nulla osta e/o autorizzazioni previste ex lege, nonché la cauzione di cui all'art. 38 del Codice della Navigazione.

**7.** Nel caso di non acquisizione dei suddetti atti endoprocedimentali o di ottenimento dei medesimi con esito negativo si addiverà alla revoca dell'autorizzazione e/o concessione con successiva demolizione delle opere eseguite e ripristino dello status quo ante, così come sancito dall'ultimo comma dell'art. 38 del Codice della Navigazione.



**8.** Il provvedimento che autorizza l'anticipata occupazione non sostituisce altre autorizzazioni o concessioni previste dalla normativa vigente in materia.

### **[Art. 129] Domanda di Anticipata Occupazione**

**1.** Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 giugno 2009 è approvato, unitamente agli applicativi software di supporto alla compilazione, il modello di domanda "D5" Domanda di Anticipata Occupazione, che costituisce lo standard obbligatorio da utilizzare per richiedere, alla competente Amministrazione, l'anticipata occupazione e l'uso dei beni demaniali richiesti in concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del Codice della Navigazione.

**2.** È altresì approvata la Guida alla compilazione del Modello Domanda D5 (Anticipata Occupazione).

**3.** Il modello di domanda "D5" si articola nei quadri di seguito indicati:

*Quadro Principale*

*Quadri Base*

AO/D5 Anticipata occupazione

*Quadri Integrativi*

E Elezione domicilio richiedente

P Procuratore

### **[Art. 130] Domanda di Affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione**

**1.** Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 giugno 2009 è approvato, unitamente agli applicativi software di supporto alla compilazione, il modello di domanda "D6" Domanda di Affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione, che costituisce lo standard obbligatorio da utilizzare per richiedere, alla competente Amministrazione, l'autorizzazione per l'affidamento ad altri soggetti della gestione delle attività oggetto della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 45/bis del Codice della Navigazione.

**2.** È altresì approvata la Guida alla compilazione del Modello Domanda D6 (Affidamento a terzi delle attività della concessione).

**3.** Il modello di domanda "D5" si articola nei quadri di seguito indicati:

*Quadro Principale*

*Quadri Base*

DAF Dati affidatario e attività affidate

*Quadri Integrativi*

E Elezione domicilio richiedente

P Procuratore

**[Art. 131] Domanda di Nuove opere in prossimità del demanio marittimo**

1. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 giugno 2009 è approvato, unitamente agli applicativi software di supporto alla compilazione, il modello di domanda "D7" Domanda di Nuove opere in prossimità del demanio marittimo, che costituisce lo standard cartaceo obbligatorio da utilizzare per richiedere, alla competente Amministrazione, l'autorizzazione per l'esecuzione di nuove opere entro trenta metri dal demanio marittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del Codice della Navigazione.
2. È altresì approvata la Guida alla compilazione del Modello Domanda D7 (Nuove opere in prossimità del demanio marittimo).
3. Il modello di domanda "D5" si articola nei quadri di seguito indicati:  
*Quadro Principale*  
*Quadri Base*  
RF Richiedente•- persona fisica;  
RD Richiedente•- soggetto diverso da persona fisica;  
DCT Dati catastali e tipologia dell'intervento;  
DN Documentazione a corredo della domanda di Nuove opere in prossimità del demanio marittimo.  
*Quadri Integrativi*  
E Elezione domicilio richiedente  
P Procuratore

**[Art. 132] Rinuncia alla concessione**

1. In caso di rinuncia alla concessione il titolare, dopo aver informato gli eventuali affidatari (se esistenti) e l'autorità concedente, dovrà presentare comunicazione all'ufficio protocollo del Comune, con specifica delle motivazioni.

**[Art. 133] Domanda di Rinuncia alla concessione**

1. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 giugno 2009 è approvato, unitamente agli applicativi software di supporto alla compilazione, il modello di domanda "D8" Domanda di Rinuncia alla concessione, che costituisce lo standard cartaceo obbligatorio da utilizzare per comunicare, alla competente amministrazione, la volontà di rinunciare alla concessione.
2. È altresì approvata la Guida alla compilazione del Modello Domanda D8 (Rinuncia alla concessione).
3. Il modello di domanda "D8" è costituito da un unico Quadro Principale



### **[Art. 134] Concessioni per finalità diverse dal turistico-ricreativo**

**1.** Chiunque intenda effettuare l'esercizio di attività diverse da quelle per uso turistico-ricreativo rientranti nella sfera di competenza amministrativa del Comune, a eccezione di quelle relative alla sicurezza nazionale e alle attività di approvvigionamento di fonti energetiche, possono ottenere concessioni demaniali marittime secondo lo stesso iter delle concessioni per uso turistico-ricreativo, in base ai seguenti criteri di valutazione:

- compatibilità generale con il complesso dei vincoli posti dalla normativa statale, regionale e comunale;
- compatibilità relativamente a:
  - elementi strutturali, con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti: utilizzo di materiali ecocompatibili e funzionalizzati al rispetto della morfologia del luogo in cui insiste il bene demaniale oggetto di concessione;
  - aspetti igienico-sanitari;
- gestione diretta della concessione demaniale;
- creazione di nuova occupazione da dimostrare con progetto gestionale: numero di lavoratori dipendenti che si intendono occupare.

### **[Art. 135] Cauzioni**

**1.** Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, da prestare in numerario, mediante polizza assicurativa, fidejussoria bancaria o dal Sindacato Italiano Balneari per gli associati,

**2.** L'ammontare è determinato dal soggetto concedente in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione, a norma dell'articolo 47 lettera d) del Codice della Navigazione.

In nessun caso l'importo della cauzione può essere inferiore al doppio della annualità del canone previsto, così come stabilito dall'ultimo comma dell'art. 17 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione.

**3.** L'Amministrazione concedente, in caso di contestata inadempienza, può incamerare, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure rivalersi su di essi per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.

### **[Art. 136] Aggiornamento dimensionale**

**1.** Prima dell'inizio della stagione balneare, in sede di richiesta dell'autorizzazione commerciale il Concessionario, è tenuto a dichiarare all'Amministrazione (che provvederà a trasmettere i dati alla capitaneria di Porto) la profondità della spiaggia a seguito delle eventuali modificazioni



subite (erosione o accrescimento) durante la stagione invernale. Tale comunicazione avviene attraverso atto di asseverazione a firma di un tecnico abilitato che provvede alla misurazione del dato: detta comunicazione è obbligatoria (per il rilascio della autorizzazione) anche nel caso in cui non vi siano variazioni.

**2.** Qualora, per motivi di erosione, l'area concessionata venga ad annullarsi o a ridursi a meno del 50% della profondità, o per la modificazione (stabile) di un corso d'acqua è consentito al Concessionario richiedere la rilocalizzazione all'Amministrazione, sentito il parere dell'Autorità competente sul demanio.

### **[Art. 137] Occupazioni abusive**

**1.** Sono abusive le occupazioni realizzate senza previo regolare atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal Comune.

**2.** Sono altresì considerate abusive:

- le occupazioni realizzate in modo difforme rispetto alle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
- le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

**3.** In caso di occupazione abusiva, il Responsabile di Servizio competente, previa constatazione e contestazione delle relative infrazioni da parte di competente ufficiale di polizia Giudiziaria, dispone la rimozione dei materiali nonché la rimessa in pristino dello spazio o area pubblica, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito agli occupanti medesimi delle relative spese.

### **[Art. 138] Vigilanza**

**1.** Il Comune provvede alla vigilanza sul demanio marittimo, intendendosi per tale l'esercizio dei poteri di polizia amministrativa, ferme restando le funzioni di polizia disciplinate dal Codice della Navigazione e dal Regolamento per la navigazione marittima.

**2.** Le Amministrazioni individuano apposito personale cui attribuire, nelle forme di legge, la qualifica di Ufficiale e Agente di Polizia giudiziaria.

**3.** Chiunque, fra gli organi di polizia indicati ai commi 1 e 2, accerti che sulle aree demaniali marittime o sulle zone di mare territoriale in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o che le aree o le zone stesse sono utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, ne dà comunicazione alla competente autorità amministrativa, per i provvedimenti previsti dagli articoli 54 e 55 del Codice della Navigazione, nonché alla competente autorità giudiziaria.



4. All'attuazione delle procedure di cui all'articolo 54 del Codice della Navigazione provvedono, in danno, i Comuni e, nei casi di conclamata inerzia, la Regione attraverso le proprie strutture.
5. Nell'impossibilità a provvedervi direttamente, la Regione si avvale dell'autorità militare.
6. La Regione verifica l'esercizio delle funzioni da parte dei Comuni mediante il controllo a campione delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate.
7. Indipendentemente dal controllo a campione di cui al comma 6, la Regione effettua verifiche di conformità ogniqualvolta venga a conoscenza di irregolarità o di inadempienze.
8. Nei casi di accertata inerzia o inadempienza del Comune, su proposta dell'Assessore competente, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, nomina, con proprio decreto, un Commissario ad acta.

#### **[Art. 139] Revoca, decadenza e sospensione della concessione**

1. La concessione può essere revocata, in tutto o in parte, ovvero dichiarata decaduta, al ricorrere delle circostanze di cui agli articoli 42 e 47 del Codice della Navigazione.  
In particolare:
  - a. per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare;
  - b. per altre ragioni di pubblico interesse, con provvedimento motivato del Responsabile dell'Ufficio Porto e Demanio.
2. La concessione è comunque revocata, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per condanne relative a reati di inquinamento ambientale che comportano un danno non rimediabile e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.  
In caso di revoca per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, sorge il diritto alla restituzione della quota parte del canone di concessione pagato e non utilizzato, nonché il diritto di precedenza, a parità delle condizioni di cui all'articolo 9, sulla concessione di nuove aree.
3. L'inosservanza nei confronti dei lavoratori delle previsioni di legge e dei Contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale comporta, a seguito dell'accertamento definitivo in sede giurisdizionale, la diffida da parte dei competenti uffici a regolarizzare la posizione del concessionario nel termine perentorio di novanta giorni. In caso di mancata ottemperanza, la concessione è dichiarata decaduta.
4. L'esercizio della concessione è temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di interesse pubblico o altre motivate esigenze. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione comporta la decadenza della concessione.



**5.** La revoca non dà diritto a indennizzo per il concessionario, salvo l'ipotesi in cui la revoca medesima determini pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati (in questo caso l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo).

**6.** Nel caso di revoca parziale si procede a una corrispondente riduzione dell'importo del canone dovuto in via normale, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca.

**7.** La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell'amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali. Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile, sia per fatto dell'amministrazione che per cause naturali, la concessione si estingue.

**8.** In caso di revoca, gli impianti e le opere realizzati sono acquisiti allo Stato e il concessionario ha diritto a un indennizzo pari a tante quote parti del costo degli impianti, dei manufatti e delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza precedentemente fissato. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

**9.** Prima di dichiarare la revoca il Responsabile dell'Ufficio Porto e Demanio comunica l'avvio del procedimento all'interessato e fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale possono essere presentate le deduzioni, di cui il responsabile stesso deve tenere conto.

**10.** Il procedimento deve concludersi con l'emanazione del provvedimento che dispone la revoca del titolo concessorio, entro 120 gg dal ricevimento dell'atto di accertamento/contestazione dei casi che determinano la revoca dalla concessione.

**11.** Avverso i provvedimenti adottati dai Comuni gli interessati possono produrre ricorso al Settore demanio della Regione Puglia.

#### **[Art. 140] Decadenza dal titolo concessorio**

**1.** Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione ex art. 47 del Codice della Navigazione nei seguenti casi:

- a. per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione del bene e/o beni oggetto della concessione entro i termini assegnati;
- b. per mancato utilizzo o per cattivo uso della concessione;
- c. per mutamento sostanziale, non autorizzato, dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
- d. per omesso o non corretto pagamento del canone;



- e. per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f. per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di leggi o di regolamenti sia statali che regionali;
- g. per cessione, anche mediante scrittura privata od altri sistemi similari, della gestione dell'attività balneare ad altri qualora in sede di istanza di concessione sia stata dichiarata la gestione diretta ed ottenuto i relativi punteggi;
- h. qualora sia abusivamente occupata un'altra area del demanio marittimo o vi siano eseguite opere non autorizzate;
- i. mancata ricostituzione della garanzia in termini reali.

**2.** A seguito di atto di accertamento/contestazione, prima di dichiarare la decadenza della concessione l'amministrazione comunale, con provvedimento ai sensi del 'art. 7 della legge n. 241/1990, comunica l'avvio del procedimento all'interessato e fissa il termine (non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni) entro il quale possono essere presentate le deduzioni.

**3.** La decadenza è disposta con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Porto e Demanio ed al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

**4.** Il procedimento deve concludersi con l'emanazione del provvedimento che dispone la revoca del titolo concessorio entro il termine di 120 gg dall'atto di accertamento/contestazione dei casi che determinano la decadenza dalla concessione.

**5.** Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

### **[Art. 141] Contenzioso**

- 1.** Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le aree demanio marittimo, disciplinate dalle presenti norme, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'art .5 della Legge n. 1034/71.
- 2.** Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione (se e quanto dovuto) sono riservate al Giudice ordinario.



